

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (VII Camera e 7 ^a Senato)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)	»	7
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	8
GIUSTIZIA (II)	»	25
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	55
DIFESA (IV)	»	56
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	61
FINANZE (VI)	»	72
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	90
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	94
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	98
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	102

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-Movimento PPA-Moderati: Misto-M.PPA-Mod.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	103
AFFARI SOCIALI (XII)	»	104
AGRICOLTURA (XIII)	»	105
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	112
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	117
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	118
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	119
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	»	120
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE	»	122
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI	»	124
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	125

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
COMITATO PER LO STUDIO DI EVENTUALI PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI	3

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

Mercoledì 21 settembre 2016.

Il Comitato, che si è riunito dalle 9.15 alle 9.20, ha proseguito l'istruttoria sulle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

COMITATO PER LO STUDIO DI EVENTUALI PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI

Mercoledì 21 settembre 2016.

Il Comitato si è riunito dalle 9.20 alle 9.55.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RGNR – n. 1084/15 RG GIP), anche ai fini della valutazione del rispetto della procedura prevista dalla legge n. 140 del 2003. <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	4
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	5

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Mercoledì 21 settembre 2016. — Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

La seduta comincia alle 13.10.

Richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RGNR – n. 1084/15 RG GIP), anche ai fini della valutazione del rispetto della procedura prevista dalla legge n. 140 del 2003.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 14 settembre 2016.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ricorda come nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 14 settembre scorso si sia stabilito che l'esame dell'istanza in titolo dovrà concludersi entro il prossimo 19 ottobre.

Quanto allo stato del procedimento, ricorda come l'interessato sia stato audito e come il relatore abbia ricostruito dettagliatamente la fattispecie concreta, evidenziandone le peculiarità che la rendono per molti versi un « caso inedito » rispetto alla giurisprudenza di questa Giunta ed anche a quella della Corte costituzionale in materia. Il relatore, inoltre, ha svolto talune considerazioni giuridiche meritevoli di ampia riflessione.

Invita quindi i colleghi ad aprire il dibattito e ad esprimere le proprie considerazioni.

Gianfranco CHIARELLI (FI-PdL), *relatore*, tenuto conto della particolare complessità e delicatezza della questione in esame, e della conseguente esigenza di approfondimento da parte dei colleghi, ritiene che i Gruppi dovrebbero esprimere il proprio orientamento non oltre la data del 5 ottobre prossimo, al fine di consentire la presentazione di una compiuta proposta alla Giunta entro la settimana successiva.

Vittorio FERRARESI (M5S) dichiara che il proprio gruppo sarà disponibile a discutere nel merito ed a votare su un'eventuale proposta del relatore anche a partire dalla prossima settimana.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, apprezzate le circostanze e concorde la Giunta, dispone che il dibattito prosegua nella seduta che sarà convocata per mercoledì 5 ottobre 2016. Rinvia quindi il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 13.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.25.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati e 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione della Ministra dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Stefania Giannini, sulla mobilità interprovinciale dei docenti e sull'inizio dell'anno scolastico (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) 6

AUDIZIONI

Mercoledì 21 settembre 2016. — Presidenza della presidente della VII Commissione della Camera dei deputati, Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la Ministra dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Stefania Giannini.

La seduta comincia alle 13.40.

Audizione della Ministra dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Stefania Giannini, sulla mobilità interprovinciale dei docenti e sull'inizio dell'anno scolastico.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Andrea MARCUCCI, *presidente della 7^a Commissione del Senato della Repubblica*, rivolge un indirizzo di saluto.

La ministra Stefania GIANNINI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, depositando un testo scritto.

Intervengono, per formulare domande e osservazioni, le senatrici Rosetta Enza BLUNDO (M5S) e Francesca PUGLISI (PD), i deputati Luigi GALLO (M5S), Milena SANTERINI (DeS-CD), Annalisa PANNARALE (SI-SEL) e Maria COSCIA (PD), i senatori Fabrizio BOCCHINO (Misto-SI-SEL), Lucrezia RICCHIUTI (PD) e Michela MONTEVECCHI (M5S).

La ministra Stefania GIANNINI risponde alle domande e alle osservazioni formulate, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ringrazia la ministra e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito delle proposte di legge recanti norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture (C. 261 Fucci, C. 1037 Giammanco, C. 2647 De Girolamo, C. 2705 Vezzali, C. 3597 Minardo, C. 3629 De Girolamo, C. 3738 Sbroliini, C. 3818 Roccella, C. 3829 Invernizzi, C. 3872 Rampelli, C. 3912 Marti e C. 3933 Giammanco).

Audizione del Vice Direttore generale della pubblica sicurezza per l'attività di coordinamento e pianificazione delle Forze di polizia, Prefetto Matteo Piantedosi	7
Audizione del Capo di Stato Maggiore dell'Arma dei Carabinieri, Generale di divisione Gaetano Maruccia	7
AVVERTENZA	7

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 21 settembre 2016.

Nell'ambito delle proposte di legge recanti norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture (C. 261 Fucci, C. 1037 Giammanco, C. 2647 De Girolamo, C. 2705 Vezzali, C. 3597 Minardo, C. 3629 De Girolamo, C. 3738 Sbroliini, C. 3818 Roccella, C. 3829 Invernizzi, C. 3872 Rampelli, C. 3912 Marti e C. 3933 Giammanco).

Audizione del Vice Direttore generale della pubblica sicurezza per l'attività di coordinamento e pianificazione delle Forze di polizia, Prefetto Matteo Piantedosi.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.

Audizione del Capo di Stato Maggiore dell'Arma dei Carabinieri, Generale di divisione Gaetano Maruccia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
Emendamenti C. 2236-2618-A (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) .. 9

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori 9

Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica. Atto. 328
(*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 9

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010. (COM(2016) 271 final).

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide (rifusione). (COM(2016) 270 final).

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione). (COM(2016) 272 final) (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) 9

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
Emendamenti C. 2236-2618-A (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) .. 14

Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni. C. 2962 Verini (Parere alla II Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 15

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 22

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012. C. 3299 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 16

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 23

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015. C. 3765 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	18
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	24

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 21 settembre 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 9.50.

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.

Emendamenti C. 2236-2618-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 e gli emendamenti 9.100 e 63.100 della Commissione non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 21 settembre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Intervengono la Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia, e il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 15.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica.

Atto. 328.

(*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 settembre 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 21 settembre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 15.55.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010.

(COM(2016) 271 final).

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide (rifusione). (COM(2016) 270 final).

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione). (COM(2016) 272 final).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, osserva che la Commissione avvia nella seduta odierna l'esame di un nuovo pacchetto presentato dalla Commissione europea costituito da tre proposte di regolamento dirette a riformare il sistema europeo comune di asilo. Rileva come questo conferma la costante attenzione della Commissione alle iniziative adottate dalle istituzioni europee per far fronte alla emergenza migranti e ai problemi che ne conseguono per quanto concerne le attività di salvataggio, identificazione, prima accoglienza e valutazione delle domande di asilo.

Entrando nel merito del pacchetto all'ordine del giorno, osserva preliminarmente che l'obiettivo prioritario è quello di correggere la disciplina vigente in materia di asilo proprio al fine di distribuire più equamente l'onere della gestione delle domande di asilo che, analogamente ai flussi

migratori, di fatto investono in primo luogo i Paesi di frontiera. Merita ricordare che in base alla vigente disciplina, i criteri per l'individuazione della competenza del Paese tenuto a valutare le domande di asilo sono definiti sulla base di un ordine gerarchico che privilegia l'esistenza di legami familiari presso un Paese europeo; il possesso di un visto o di un permesso di residenza e, in ultimo, la regolarità o l'irregolarità dell'ingresso nel territorio dell'Unione europea. Sottolinea come, di fatto, poiché la stragrande maggioranza degli attraversamenti sono illegali, il criterio che finisce per prevalere è quello previsto dall'articolo 13 del regolamento di Dublino, vale a dire quello che attribuisce la competenza allo Stato di primo ingresso. Ciò è avvenuto negli scorsi anni per cui, come afferma la stessa Commissione europea, alcuni Paesi, tra cui *in primis* l'Italia, sono stati letteralmente «sopraffatti» dalle richieste di asilo.

In sostanza, gli obiettivi principali del pacchetto all'ordine del giorno possono essere individuati nei seguenti: una redistribuzione più equa del carico delle domande di asilo tra tutti gli Stati membri, o comunque il sostegno agli Stati membri più esposti da parte di quelli meno coinvolti nei flussi; la riduzione dei fenomeni dell'*asylum shopping* e dei movimenti secondari; il rafforzamento delle garanzie per i richiedenti asilo, in particolare per i minori non accompagnati.

Più in dettaglio, la proposta di regolamento COM (2016) 270 introduce l'obbligo, a carico del richiedente, di presentare la domanda nello Stato membro in cui sia entrato per la prima volta in modo irregolare ovvero, nello Stato in cui già si trovi a soggiornare legalmente. La proposta prevede, poi, che, prima ancora di individuare lo Stato competente a trattare la domanda, lo Stato membro in cui la domanda sia stata presentata è tenuto preliminarmente a valutarne l'ammissibilità considerando se il richiedente proviene da un Paese di asilo o da uno dei Paesi cosiddetti sicuri. I Paesi sicuri individuati dalla Commissione europea sarebbero: Albania, Bosnia Erzegovina, l'ex Repubblica

jugoslava di Macedonia, Kosovo, Montenegro, Serbia e Turchia. La qualità di Paese sicuro comporterebbe che le eventuali domande presentate da soggetti provenienti da tali Paesi molto probabilmente dovrebbero essere respinte in base ad una presunzione relativa di rispetto dei diritti fondamentali da parte dei medesimi Paesi. Peraltro, la proposta sta registrando un *iter* assai faticoso per le forti riserve espresse da alcuni Stati membri su alcuni dei Paesi individuati come sicuri; ciò vale, in particolare, per la Turchia. Il vaglio di ammissibilità, nelle intenzioni della Commissione europea, dovrebbe velocizzare la procedura e scoraggiare richieste che non abbiano fondamento. Tuttavia, su questo punto nella relazione trasmessa dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, si afferma che la previsione dell'obbligo di esame preliminare comporta la conseguenza di trasformare lo stesso Stato in Stato competente. Ciò si traduce anche nell'obbligo di provvedere al rimpatrio del soggetto la cui domanda sia inammissibile. La relazione prosegue rilevando che tale nuova procedura preliminare rischia di aumentare considerevolmente il numero delle domande da esaminare e i casi in cui l'Italia diventerebbe Stato competente, considerato che il nostro Paese è un paese di primo ingresso. Quindi, l'introduzione di questo nuovo passaggio procedurale costituirebbe, a giudizio del Ministero dell'interno, un aggravio piuttosto che una semplificazione. Si ribadisce, poi, che lo Stato membro competente a valutare la domanda mantiene la sua competenza anche nel caso di ulteriori dichiarazioni o domande dello stesso soggetto ovvero nel caso in cui il richiedente abbia lasciato il territorio degli Stati membri o se ne sia allontanato. La persistenza della competenza è valutata negativamente nella relazione trasmessa dal Ministero dell'interno. Il Ministero dell'interno propone, quindi, che i criteri di individuazione dello Stato competente siano radicalmente modificati facendo prevalere, piuttosto che il principio di primo ingresso, una chiave di di-

stribuzione che rifletta le dimensioni, la ricchezza e la capacità di assorbimento degli Stati membri.

Per quanto concerne i minori non accompagnati, si stabilisce che la competenza sia dello Stato membro in cui il minore ha presentato per la prima volta la domanda, salvo che ciò non corrisponda all'«interesse superiore del minore». Al riguardo, nella relazione trasmessa dal Ministero dell'interno, viene sottolineato che tali disposizioni risulterebbero in contrasto con le pronunce della Corte di giustizia, in forza delle quali per il minore non accompagnato che ha presentato domanda di asilo in più di uno Stato membro la competenza è posta a carico dello Stato in cui il minore si trova. La relazione auspica quindi che tale orientamento venga mantenuto modificando in tal senso la disposizione richiamata.

Sono poi stabiliti nuovi obblighi a carico del richiedente che si traducono nella necessità di presentare e fornire tempestivamente tutti gli elementi e le informazioni utili ad individuare lo Stato competente a trattare la domanda. È altresì previsto che anche il colloquio personale debba mirare, tra le altre cose, a acquisire le informazioni necessarie per individuare lo Stato membro competente. I richiedenti asilo devono inoltre risultare a disposizione delle competenti autorità e rispettare l'eventuale decisione di trasferimento.

Una ulteriore modifica attiene alla nozione di familiari, rilevante ai fini dei criteri, che viene ampliata includendo i fratelli e le sorelle del richiedente e i parenti che risultavano esistenti dopo la partenza dal Paese di origine ma comunque prima dell'arrivo nello Stato membro dell'Unione europea. Tale seconda categoria viene ammessa in ragione della frequenza con la quale durante i tragitti, prima di approdare nel territorio dell'Unione europea, i migranti formano nuovi nuclei familiari al di fuori del paese d'origine; ciò avviene in particolare nei campi profughi.

Sono inoltre apportate una serie di modifiche agli articoli 14, 15 e 16 per razionalizzare il regime relativo alla com-

petenza e stabiliti termini più brevi per le procedure di esame delle domande di asilo, ivi comprese le eventuali decisioni di trasferimento. Anche i termini per i ricorsi avverso le decisioni di trasferimento o di revisione delle stesse sono ridotti e stabiliti in sette giorni a decorrere dalla notifica, mentre è fissato a 15 giorni il termine entro il quale l'organo giurisdizionale è tenuto a decidere sul merito dei ricorsi o delle revisioni.

Sono poi introdotte alcune disposizioni mirate a prevedere la registrazione delle domande e il loro monitoraggio in apposito sistema automatizzato. In particolare, gli Stati membri sono tenuti ad inserire le domande presentate ed altre informazioni ai fini della loro registrazione attraverso l'attribuzione di un numero unico di domanda e la creazione di un documento elettronico per ciascuna domanda. Il sistema automatizzato costituisce una novità volta a consentire la disponibilità di informazioni aggiornate e puntuali sul numero totale delle domande presentate nell'Unione e in ciascuno Stato membro, sulle persone reinsediate, sul numero di domande che ogni Stato è tenuto ad esaminare in ragione della sua competenza e sulla quota spettante ad ogni Stato secondo la chiave di riferimento.

L'aspetto più significativo della riforma prospettata concerne, tuttavia, il nuovo sistema che si applicherebbe automaticamente quando un paese stia trattando un numero sproporzionato di richieste di asilo, in quanto vengono stabilite delle quote che fanno riferimento alle dimensioni e alla ricchezza del paese (inteso quale PIL totale). Se un paese sta accogliendo un numero sproporzionato di persone, ben superiore alla quota di riferimento (oltre il 150 per cento della quota di riferimento), tutti i nuovi richiedenti asilo nel paese in questione (indipendentemente dalla nazionalità), dopo una verifica dell'ammissibilità della domanda presentata, vengono ricollocati in tutta l'Unione europea finché il numero di domande non sarà ridisceso al di sotto di quel livello. Al riguardo, si segnala che nella relazione trasmessa dal Ministero

dell'interno, si propone di abbassare la misura del 150 per cento in modo da consentire un più ampio ricorso alla ricollocazione a favore dei Paesi di primo ingresso. Tuttavia, uno Stato membro avrà la possibilità di non partecipare temporaneamente al ricollocamento. In tal caso, dovrà versare un contributo di solidarietà di 250 mila euro (per ciascun richiedente non trattato) allo Stato membro in cui è ricollocato il richiedente del quale sarebbe stato responsabile ai sensi del meccanismo di equità. Il meccanismo tiene conto anche degli sforzi compiuti da uno Stato membro per reinsediare persone bisognose di protezione internazionale direttamente da un paese terzo.

Nella relazione trasmessa dal Ministero dell'interno si esprime una netta contrarietà alla previsione della possibilità di non partecipare al meccanismo correttivo per un'equa distribuzione dei richiedenti asilo tra gli Stati membri, previa corresponsione del contributo di 250 mila euro. Si chiede quindi di limitare tale facoltà a una percentuale, ad esempio il 30 per cento, dei richiedenti che dovrebbero essere assegnati.

Quanto al nuovo quadro giuridico per l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo, di cui alla proposta di regolamento COM (2016) 271, merita segnalare che la proposta amplia il mandato attuale dell'Ufficio in modo da trasformarlo in una vera e propria agenzia dotata dei necessari strumenti per: intensificare la cooperazione pratica e lo scambio di informazioni in materia di asilo; promuovere il diritto e le norme operative dell'Unione per garantire un alto grado di uniformità nell'applicazione del quadro giuridico relativo all'asilo; garantire una maggiore convergenza nelle valutazioni delle esigenze di protezione nell'Unione; monitorare e valutare l'attuazione del CEAS; fornire una maggiore assistenza operativa e tecnica agli Stati membri per la gestione dei sistemi di asilo e di accoglienza, in particolare nei casi di pressioni sproporzionate. La proposta ribattezza l'*European Asylum Support Office* (EASO) « Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ». Nella proposta

della Commissione europea l'Agenzia dovrà sviluppare la propria capacità di raccolta e di analisi di informazioni sulla situazione riguardante l'asilo nell'Unione, e nei paesi terzi nella misura in cui ciò possa avere un impatto sull'Unione. L'Agenzia dovrebbe inoltre lavorare in stretta cooperazione non solo con gli Stati membri ma anche con le altre agenzie dell'Unione competenti, il Servizio europeo per l'azione esterna e con organizzazioni internazionali come l'UNHCR. L'Agenzia dovrebbe anche curare il coordinamento delle iniziative nazionali di predisposizione di informazioni sui paesi d'origine creando reti per le informazioni su tali paesi. Queste reti dovranno servire allo scambio e all'aggiornamento delle relazioni nazionali, nonché come sistema per inviare e porre all'Agenzia specifiche questioni di fatto che possono emergere dalle domande di protezione internazionale. Un altro nuovo compito per l'Agenzia è assistere la Commissione nel rivedere regolarmente la situazione dei paesi terzi inclusi nell'elenco comune dell'Unione europea di paesi di origine sicuri. La proposta rafforza l'attuale potere di adottare documenti tecnici sull'attuazione degli strumenti dell'Unione europea di asilo, in particolare conferendo alla nuova agenzia la competenza ad elaborare norme operative sull'attuazione degli strumenti di diritto dell'Unione e in materia di asilo e di indicatori per monitorare l'osservanza di tali norme. Si dovrà valutare l'opportunità di demandare tale competenza all'Agenzia piuttosto che operare tramite atti delegati adottati dalla Commissione europea. Analogamente a quanto proposto dalla Commissione per l'agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, il ruolo e le funzioni dell'agenzia per l'asilo in materia di assistenza tecnica e operativa sono ampliati. Si prevede, in particolare, la possibilità di inviare squadre di sostegno per l'asilo da una riserva di esperti composta da un minimo di 500 esperti degli Stati membri e da esperti distaccati dall'agenzia, nonché la capacità di fornire assistenza tecnica e operativa nei casi in cui uno Stato membro sia sottoposto a una

pressione sproporzionata che implichi un onere eccezionalmente pesante e urgente a carico dei suoi sistemi di asilo o di accoglienza.

Quanto alla proposta di regolamento COM(2016) 272, osserva che si prospettano una serie di modifiche alla disciplina vigente per ampliare il campo di applicazione del regolamento. Il nuovo sistema dovrebbe consentire agli Stati membri di salvare più dati personali in Eurodac, quali nomi, date di nascita, nazionalità, particolari sull'identità o documenti di viaggio, e immagini dei volti delle persone. Secondo la Commissione l'aumento delle informazioni nel sistema permetterà alle autorità di immigrazione e asilo di identificare facilmente un cittadino irregolare di un paese terzo o un richiedente asilo senza dover richiedere le informazioni ad un altro Stato membro separatamente, come avviene ora. Nella relazione trasmessa dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, si afferma, sostanzialmente riprendendo la relazione illustrativa della proposta della Commissione europea, che «dalla sua istituzione, Eurodac ha conseguito in modo soddisfacente l'obiettivo di fornire prove dattiloscopiche che consentono di determinare lo Stato membro competente per l'esame delle domande di asilo». La crescita esponenziale dei migranti «invisibili» ha indotto la Commissione europea e gli Stati membri più esposti ad avviare una valutazione sui correttivi da apportare per facilitare l'identificazione dei cittadini che attraversano le frontiere dell'Unione europea in maniera irregolare e che risultino sprovvisti di documenti di identità, facendo ricorso ai dati biometrici. Tale soluzione, nella valutazione del Ministero dell'interno, semplificherebbe le procedure per il rilascio di nuovi documenti e ridurrebbe la durata delle procedure di rimpatrio e di riammissione oltre a combattere il furto di identità. Il problema è particolarmente acuto per quanto concerne i minori non accompagnati o separati dalle loro famiglie, il cui numero è cresciuto enormemente. Eurodac ha sempre registrato le

impronte digitali dei minori a partire dai 14 anni. La relazione del Ministero dell'interno esprime apprezzamento sulle modifiche prospettate dalla Commissione europea concordando sulla necessità di raccogliere elementi biometrici dei minori a partire da un'età inferiore, per facilitarne l'identificazione, come peraltro già effettuato da alcuni Paesi membri ai fini del rilascio del visto o del passaporto. Si propone, quindi, che le impronte digitali siano rilevate a partire dall'età di 6 anni. La Commissione europea giustifica l'abbassamento dell'età non soltanto con riferimento a esigenze di un controllo più efficace dei movimenti, ma anche per la maggiore vulnerabilità dei minori, sempre più spesso vittime, anche all'interno dell'Unione europea, di traffico di esseri umani e di sfruttamento, se non addirittura di sparizioni. La misura proposta risponderebbe, dunque, anche ad un obiettivo di rafforzare la protezione di minori, più esposti a tali pratiche. Si prospetta, infine, la necessità di prevedere un termine più lungo di quello di 18 mesi attualmente previsto per la conservazione dei dati per le persone fermate alla frontiera esterna, mentre non è conservato nessun dato di quanti sono trovati in situazione di soggiorno irregolare in uno Stato membro. Ciò è dovuto al fatto che l'attuale regolamento Eurodac non mira a conservare le informazioni sui migranti irregolari più a lungo di quanto sia necessario per determinare il primo paese di ingresso, ai sensi del regolamento Dublino, qualora una domanda d'asilo sia stata presentata in un secondo Stato membro. Tenuto conto dell'estensione dell'ambito di applicazione di Eurodac per finalità più vaste in materia di migrazione, si afferma la necessità di conservare più a lungo tali dati, in modo da poter monitorare adeguatamente i movimenti secondari all'interno dell'Unione europea, in particolare nei casi in cui un migrante irregolare cerchi in ogni modo di passare inosservato; a tale fine, si prospetta il periodo di cinque anni. Inoltre, si prospetta la necessità degli Stati membri di rilevare un altro dato biometrico: l'immagine del

volto, in modo da consentire il riconoscimento facciale, quando i polpastrelli risultino danneggiati o non venga rispettato, anche per le resistenze del soggetto interessato, il processo di rilevamento delle impronte.

In conclusione, sottolinea come si è in presenza di un complesso di disposizioni che in larga parte sembrano corrispondere all'intenzione dichiarata di rendere più efficienti e più rapide le procedure di valutazione delle domande di asilo e, soprattutto, di riequilibrare tra i diversi Paesi membri il relativo carico. Le proposte presentano tuttavia alcuni elementi di criticità già segnalate dal documento trasmesso dal Ministero dell'interno. Auspica, quindi, che un approfondito esame in Commissione possa consentire di pervenire ad una valutazione ponderata dei contenuti delle proposte di regolamento in modo da contribuire alla predisposizione di una normativa che possa soddisfare gli obiettivi che la Commissione europea si propone.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 21 settembre 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 16.10.

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.

Emendamenti C. 2236-2618-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, rileva che le proposte emendative 1.0100 e relativo subemendamento, 59.0100, 63.100 (*nuova formulazione*) e 86.0100 della Commissione non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di esse il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni.

C. 2962 Verini.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, osserva che la proposta di legge in esame consta di un articolo unico ed è volta a modificare le circoscrizioni di tribunale nella Corte d'appello di Perugia, come risultante dalla riforma della geografia giudiziaria del 2012. Vengono inoltre riviste le circoscrizioni territoriali dei giudici di pace dei due circondari e viene dettata una disciplina transitoria. Si prevede inoltre che in sede di attuazione della legge dovranno essere conseguentemente modificate le piante organiche degli uffici giudiziari coinvolti, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Passando al contenuto specifico dell'articolo unico della proposta di legge, rileva che il comma 1 interviene sulla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n. 12 del 1941, come da

ultimo sostituita dall'allegato II annesso al decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, al fine di modificare, come detto, la geografia giudiziaria nel distretto di Corte d'appello di Perugia. Dal circondario di tribunale di Terni vengono eliminati i comuni di Città della Pieve, Paciano e Piegaro, che vengono contestualmente inseriti tra i comuni del circondario del Tribunale di Perugia. Il comma 2 interviene sulla tabella allegata alla legge istitutiva del giudice di pace, la legge n. 374 del 1991, come da ultimo sostituita dall'allegato 4 annesso al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014. La proposta di legge sposta il giudice di pace di Città della Pieve dal circondario di Terni a quello di Perugia, modifica consequenziale allo spostamento di comuni dal circondario del Tribunale di Terni al circondario del tribunale di Perugia; cambia la denominazione dell'ufficio del giudice di pace di Città della Pieve in giudice di pace di Città della Pieve, Paciano e Piegaro; sposta i comuni di Montegabbione e Monteleone d'Orvieto dal giudice di pace di Città della Pieve a quello di Orvieto. Il comma 3 prevede che le modifiche alle circoscrizioni degli uffici giudiziari interessati non producano effetti rispetto ai procedimenti civili pendenti ed ai procedimenti penali nei quali sia stata esercitata l'azione penale al momento dell'entrata in vigore della legge. Gli spostamenti di competenza per territorio opereranno dunque, all'entrata in vigore della legge, solo per i nuovi procedimenti civili e per tutti i procedimenti penali nei quali il pubblico ministero non abbia ancora esercitato l'azione penale. I commi da 4 a 6 dettano disposizioni di attuazione delle modifiche alla geografia giudiziaria. In particolare il comma 4 demanda ad un decreto del Ministro della giustizia le modifiche alle piante organiche degli uffici giudiziari dei tribunali di Perugia e di Terni; il comma 5 demanda ad un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia e sentito il Consiglio superiore della magistratura, in base all'articolo 3 della legge n. 374 del 1991, le modifiche alle piante organiche degli uffici

del giudice di pace interessati dalla riforma; il comma 6 demanda ad un decreto del Ministro della giustizia le modifiche alle piante organiche del personale amministrativo in servizio presso gli uffici del giudice di pace. Le disposizioni dei medesimi commi 4, 5 e 6 specificano che ogni modifica dovrà essere attuata nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza oneri per il bilancio dello Stato.

Sotto il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la proposta di legge è riconducibile alla materia « giurisdizione », che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione attribuisce all'esclusiva competenza dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012.

C. 3299 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, osserva che l'Accordo tra Italia e Azerbaijan del 6 novembre 2012 sulla cooperazione nel settore della difesa è finalizzato a delineare la cornice giuridica entro la quale sviluppare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, con l'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la reciproca comprensione in materia di sicurezza. Riguardo al contenuto, l'Accordo si compone di un preambolo, che richiama l'adesione di entrambi i Paesi

alla Carta delle Nazioni Unite e di 9 articoli.

L'articolo 1 enuncia i principi ispiratori dell'Accordo, che consistono nell'incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa, sulla base dei principi di reciprocità ed uguaglianza ed in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e gli impegni internazionali assunti dai due Paesi. L'articolo 2 stabilisce che la cooperazione si sviluppi sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti, che ne indicheranno le linee guida ed i dettagli delle singole attività da svolgere; dispone che il piano di cooperazione annuale venga sottoscritto dagli Ufficiali autorizzati dalle Parti; prevede che le attività di cooperazione siano organizzate e condotte dai rispettivi Ministeri della difesa; contempla la possibilità di organizzare eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti, da tenersi alternativamente a Baku e a Roma, allo scopo di elaborare specifici accordi integrativi dell'Accordo esame, nonché eventuali programmi di cooperazione. Le aree della cooperazione sono le seguenti: politica di sicurezza e difesa; cooperazione politico-militare; ricerca e sviluppo, supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la difesa; operazioni umanitarie e di *peace-keeping*; strutture ed equipaggiamenti di unità militari, gestione del personale; organizzazione ed impiego delle Forze Armate; ammodernamento delle Forze Armate; questioni relative all'ambiente ed all'inquinamento provocato da attività militari; formazione ed addestramento militare; sanità, storia e sport militare ed altri settori militari di interesse comune. Le modalità della cooperazione bilaterale consistono nelle seguenti attività: scambi di visite di delegazioni di enti civili e militari; scambi di esperienze tra esperti; incontri tra le Istituzioni della Difesa; scambio di relatori e di personale di formazione e di studenti provenienti da istituzioni militari; partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della Difesa, di comune accordo tra le

Parti; partecipazione ad esercitazioni militari; partecipazione ad operazioni di *peace keeping* e umanitarie; scambi nell'ambito di eventi culturali e sportivi; supporto alle iniziative commerciali relative a materiali e servizi di difesa ed associate a questioni ad essa attinenti; altre forme reciprocamente concordate. L'articolo 3 regola gli aspetti finanziari derivanti dall'Accordo e stabilisce che ciascuna Parte sosterrà le spese di propria competenza per l'esecuzione del medesimo, con riferimento alle spese di diaria, assicurazione per malattie e infortuni, agli oneri relativi ad ogni altra indennità dovuta al proprio personale in conformità con le proprie norme nonché alle spese mediche ed a quelle per la rimozione o l'evacuazione di personale malato, infortunato o deceduto. Puntuali disposizioni sono previste per le cure d'urgenza e viene altresì stabilito espressamente che tutte le attività condotte ai sensi dell'Accordo saranno subordinate alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie delle Parti. L'articolo 4 riguarda le questioni attinenti la giurisdizione. In particolare, si riconosce il diritto di giurisdizione allo Stato ospitante, nei confronti del personale ospitato, per i reati commessi sul proprio territorio. Tuttavia lo Stato di origine conserva il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, nei confronti del proprio personale, sia esso militare o civile, per reati commessi contro la sua sicurezza o il suo patrimonio, nonché per quelli commessi durante o in relazione al servizio. Nel caso in cui il personale ospitato venga coinvolto in eventi per i quali la legislazione dello Stato ospitante preveda sanzioni in contrasto con i principi fondamentali dello Stato di origine, le Parti addiverranno ad un'intesa che salvaguardi il personale interessato. L'articolo 5 concerne il risarcimento dei danni eventualmente provocati dal personale della Parte inviante in relazione al servizio reso, che sarà a carico della Parte inviante, previo accordo tra le Parti. Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o danni causati nello svolgimento delle attività disciplinate dall'Accordo esse rimborseranno, previa intesa, l'eventuale

perdita o danno. L'articolo 6 disciplina la cooperazione nel campo dei materiali per la difesa. In particolare, viene pattuita dalle Parti la possibilità di fornire reciproco supporto alle iniziative commerciali concernenti tale settore; sono individuate le modalità attraverso le quali potrà attuarsi la cooperazione nel campo dell'industria e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca e dello sviluppo degli equipaggiamenti di materiali per la difesa, che sono le seguenti: ricerca scientifica, test e progettazione; scambi di esperienze in campo tecnico; produzione congiunta, modernizzazione e servizi tecnici congiunti in settori stabiliti dalla Parti; approvvigionamento di materiali militari rientranti in programmi comuni e produzione, ordinati da una delle Parti, conformemente alla rispettive legislazioni nazionali in materia di import/export di prodotti ad uso militare; supporto alle industrie della difesa ed agli enti governativi per l'avvio della cooperazione nel campo della produzione di materiali per la difesa. Le Parti si presteranno reciproca assistenza e collaborazione allo scopo di favorire la realizzazione delle attività previste dall'Accordo e dai contratti firmati nel quadro delle proprie disposizioni. Si prevede che le Parti potranno in essere le procedure necessarie a garantire la protezione della proprietà intellettuale e dei brevetti derivanti da iniziative disciplinate dall'Accordo in esame. Ai sensi dell'articolo 7 eventuali controversie, derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo, saranno risolte esclusivamente attraverso consultazioni e negoziati tra le Parti, per il tramite dei canali diplomatici. L'articolo 8 prevede la possibilità di stipulare eventuali Protocolli aggiuntivi e Programmi di sviluppo in ambiti specifici di cooperazione ed indica le modalità che le Parti dovranno seguire per emendare o rivedere il testo dell'Accordo. Infine, l'articolo 9 stabilisce che l'Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle notifiche scritte con cui le Parti si daranno notizia dell'espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti; dispone che l'Ac-

cordo ha durata indeterminata e rimarrà in vigore fino a quando una delle Parti non lo denunci; per tale denuncia è prevista la forma scritta da inoltrare all'altra Parte attraverso i canali diplomatici e con effetto a 90 giorni dal ricevimento della notifica e senza pregiudizio, se non diversamente concordato, per i programmi e le attività in corso.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo si compone di cinque articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3, al comma 1, valuta gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4), dell'Accordo in euro 4.736 ad anni alterni a decorrere dal 2015. In base al comma 2, il Ministro della difesa, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009, la legge di contabilità generale dello Stato, è tenuto al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, e a riferirne al Ministro dell'economia e delle finanze il quale, a fronte di scostamenti, sentito il medesimo Ministro della difesa, provvede alla copertura finanziaria del maggior onere. L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dalle disposizioni dell'Accordo in esame non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad esclusione di quelli citati, derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4). L'articolo 5, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Con riguardo alle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione), riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015.

C. 3765 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, osserva che il disegno di legge in esame, di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo italo-giordano di cooperazione nel settore della difesa fatto a Roma il 29 aprile 2015, è stato approvato dal Senato il 20 aprile 2016. Nella relazione introduttiva al disegno di legge S. 2099 si afferma che l'Accordo in questione è stato stipulato dopo la decadenza della precedente intesa bilaterale sulla materia, ovvero l'Accordo autorizzato alla ratifica dal Parlamento italiano con la legge 10 gennaio 2004, n. 19, cessato il 20 giugno 2014. Anche il nuovo Accordo riveste notevole rilevanza, attesa la localizzazione della Giordania nella cruciale area medio-orientale, rispetto alla quale si spera di contribuire in direzione di una maggiore stabilità, ma anche per i possibili effetti su alcuni settori produttivi dei due Paesi, segnatamente quelli interessati ai materiali per la difesa e alla filiera logistica.

Ciò premesso, rileva che l'Accordo italo-giordano si compone di un breve preambolo e di 12 articoli. Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, rileva che l'articolo 1 contiene l'impegno delle Parti a operare, su base di reciprocità e nel rispetto degli impegni internazionali – nonché per l'Italia degli obblighi verso l'Unione europea –, nella collaborazione nel settore delle rispettive capacità difensive, mentre in base all'articolo 2, comma 1, le eventuali consultazioni tra i

rappresentanti delle due Parti – e più specificamente dei rispettivi Ministeri della Difesa – si svolgeranno alternativamente nelle rispettive capitali, per definire le misure attuative dell'accordo in esame, come anche elaborare eventuali accordi integrativi dell'intesa in oggetto ovvero programmi di cooperazione tra le rispettive Forze armate. L'articolo 2, comma 2, contempla i settori della cooperazione, riportando un elenco non tassativo, che le Parti potranno estendere se di comune interesse: nell'elenco si individuano, in particolare: le politiche industriali e di approvvigionamento nel settore militare, come pure lo scambio di materiali per la difesa; la partecipazione ad operazioni umanitarie e di *peacekeeping*; l'organizzazione e l'equipaggiamento delle unità militari, come anche il relativo addestramento e formazione; l'impatto ambientale provocato dalle attività militari; gli sport, la medicina e la storia militari. Le forme attraverso le quali strutturare la cooperazione prevista dall'Accordo sono elencate nell'articolo 2, comma 3: oltre a riunioni dei vertici politici e militari del settore, si prevede lo scambio di *know how* tra le Parti, come anche la partecipazione reciproca ad attività di formazione e di esercitazione – inclusi corsi e conferenze. È prevista altresì la visita a navi da guerra, aerei ed altre installazioni militari, come anche lo scambio di attività culturali e sportive. Anche in questo caso le Parti potranno d'intesa individuare ulteriori attività mediante le quali espletare la cooperazione nel settore della difesa. Gli articoli 3 e 5 riguardano rispettivamente gli aspetti finanziari e risarcitori delle attività previste dall'Accordo in esame: si stabiliscono quindi le modalità per la ripartizione dei costi di vitto, alloggio e sanitari in caso di singoli militari o gruppi impegnati sul territorio dell'altra Parte contraente, come anche le debite eccezioni. Se l'attività di cooperazione militare sfocia in danneggiamenti, il relativo risarcimento sarà a carico dello/degli Stato/i di appartenenza del personale che ha provocato i danni medesimi. L'articolo 4 concerne la competenza giurisdizionale sul personale

militare e civile ospite nel quadro della collaborazione prevista dall'Accordo in esame: fermo restando il principio del rispetto dell'ordinamento giuridico del Paese ospitante, il comma 2 individua le tipologie di reato commesse da personale della Parte inviante che verranno punite in via prioritaria da quest'ultimo Paese, in base alla propria legislazione. Non saranno comminate, o comunque non saranno eseguite sanzioni penali – quali ad esempio la pena capitale – che la Parte ricevente intenda applicare, ma che contrastino con i principi fondamentali in vigore nel territorio della Parte inviante. Molto rilevante appare l'articolo 6, dedicato allo scambio di armamenti, in base al quale si potrà procedere allo scambio di materiali bellici, armi e munizioni quali quelli elencati al comma 1, che potrà essere attuato sia con modalità diretta « da Paese a Paese », sia previa autorizzazione rilasciata ad aziende private dai rispettivi Governi. L'elenco degli armamenti e dei materiali militari suscettibili di scambio tra Italia e Giordania è estremamente ampio; esso comprende aeromobili, navi, veicoli blindati e corazzati, sistemi elettronici ed elettro-ottici. Il comma 2 specifica le modalità della cooperazione bilaterale italo-giordana negli approvvigionamenti, nella ricerca e nello sviluppo di armamenti e apparecchiature militari, con particolare riguardo alle attività di supporto alle industrie della difesa e agli enti di governo, supporto finalizzato alla produzione di materiali militari. Vengono in rilievo, a tale proposito, le disposizioni di cui agli articoli 9, comma 4 e 11, comma 5, della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento che prevedono, rispettivamente, procedure di autorizzazione alle trattative e procedure di autorizzazione all'esportazione e all'importazione semplificate con riferimento alle operazioni di interscambio contemplate da « apposite intese governative ». Tali intese sono state più nel dettaglio disciplinate dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2005,

n. 93, che reca il regolamento di attuazione della legge n. 185 del 1990. Mentre la protezione della proprietà intellettuale e dei brevetti derivanti da attività condotte conformemente all'Accordo in esame è oggetto dell'articolo 7, il successivo articolo 8 riguarda la sicurezza delle informazioni classificate, alle quali dovrà essere garantita una protezione adeguata agli standard nazionali e internazionali. Il testo riporta le rispettive classificazioni di sicurezza, prevedendo altresì che qualsiasi informazione scambiata in base all'Accordo in esame venga utilizzata nei termini specificamente previsti dalle Parti nell'ambito delle finalità dell'Accordo stesso. È inoltre previsto che il trasferimento di informazioni classificate a Parti terze dovrà essere subordinato all'autorizzazione scritta della Parte che ha dato origine alle informazioni. Ulteriori profili sulla sicurezza delle informazioni classificate potranno essere regolati da un accordo generale di sicurezza da stipulare successivamente. Infine, l'articolo 9 prevede che eventuali controversie sull'interpretazione o applicazione dell'Accordo saranno risolte mediante negoziati bilaterali o tramite i canali diplomatici ufficiali. D'altra parte, l'articolo 12 prevede che la durata dell'Accordo in esame sia quinquennale, con rinnovo automatico per periodi annuali, salvo diverso avviso di una delle due Parti, notificato all'altra con novanta giorni di preavviso. La decadenza dell'Accordo – salvo diversa decisione delle Parti – non pregiudica il completamento delle attività in essere. L'Accordo, ai sensi dell'articolo 11, sarà altresì emendabile in qualunque momento mediante scambio di Note ufficiali tra le due Parti. È prevista la possibilità di stipulare d'intesa tra le Parti protocolli aggiuntivi in specifici ambiti di cooperazione nella materia della difesa, sempre tuttavia all'interno dell'ambito dell'Accordo in esame. Il personale della difesa dei due Stati contraenti, impegnato nello sviluppo e nell'esecuzione dei programmi e dei protocolli aggiuntivi, agirà in stretto coordinamento con le rispettive amministrazioni degli affari esteri e con le auto-

rità nazionali competenti per la sicurezza, soprattutto con riguardo alla protezione delle informazioni classificate.

Passando ad esaminare il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del nuovo Accordo di cooperazione tra Italia e Giordania nel settore della difesa, già approvato dal Senato il 20 aprile 2016, osserva che esso si compone di cinque articoli: i primi due contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica medesima e il relativo ordine di esecuzione, mentre l'articolo 5, come di consueto, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*. L'articolo 3, comma 1, è dedicato alla copertura finanziaria degli oneri previsti dall'attuazione dell'Accordo, per i quali si autorizza ad anni alterni e con decorrenza dal 2016, la spesa di 2.178 euro. La copertura si rinvia mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2016-2018 – un apposito emendamento del Senato ha opportunamente aggiornato il periodo di riferimento per la copertura finanziaria – nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, il Ministro della Difesa è tenuto al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, in base all'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 31 dicembre 2009, nonché a riferirne al Ministro dell'economia e delle finanze il quale, a fronte di scostamenti reali o possibili, sentito il Ministro della difesa, provvede con proprio decreto alla copertura finanziaria del maggior onere tramite la riduzione delle dotazioni finanziarie rimodulabili, di parte corrente, destinate alle spese di missione, in ogni caso nell'ambito della Missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della Difesa. Il comma 3 del medesimo articolo 3 vincola il Ministro dell'economia e delle finanze a riferire senza ritardo alle Camere con

apposita relazione, sulle cause degli scostamenti e sull'adozione delle relative contromisure. La relazione tecnica che correda il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica imputa gli oneri connessi all'attuazione dell'Accordo esclusivamente all'articolo 2, comma 1, e precisamente per le consultazioni annuali da svolgere alternativamente ad Amman e a Roma per le misure di attuazione dell'Accordo stesso. A tale fine si prevede l'invio di due rappresentanti nazionali, presuntivamente ogni due anni, nella capitale della Giordania, per una permanenza di tre giorni: la somma delle relative spese di missione e di viaggio ammonta a 2.178,10 euro. La restante parte della relazione tecnica è dedicata ad illustrare la mancanza di oneri per l'applicazione degli altri articoli dell'Accordo.

Il disegno di legge è altresì corredato da un'Analisi tecnico-normativa (ATN) e da un'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), dalle quali non emergono profili di particolare rilievo: osservato che l'autorizzazione parlamentare alla ratifica dell'Accordo è del tutto corrispondente alla prassi sinora invalsa per gli accordi di collaborazione nel settore della difesa, va detto che l'ATN correla la necessità del-

l'intervento legislativo alle limitazioni giurisdiziarie che la giurisdizione, in alcuni casi, del Paese inviante sul proprio personale comporta nei riguardi dell'ordinamento nazionale; come anche al carattere squisitamente politico dell'Accordo nell'ambito delle relazioni italo-giordane. L'ATN rileva infine come l'Accordo non presenti alcuna incompatibilità con gli obblighi internazionali del nostro Paese, e, con riferimento alle normative dell'Unione europea, ne salvaguardi addirittura espressamente il rispetto.

Con riguardo alle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione), riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 16.15.

ALLEGATO 1

Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni (C. 2962 Verini).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 2962 Verini, recante « Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni »;

rilevato che le disposizioni contenute nel provvedimento sono riconducibili alla materia « giurisdizione » che l'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione, attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012 (C. 3299 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3299 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015 (C. 3765 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3765 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 3671-*bis* Governo, recante la delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. Audizione di rappresentanti dell'Osservatorio sulla crisi e sui processi di risanamento delle imprese, di Francesco Mucciarelli, Ordinario di diritto penale presso l'Università commerciale Luigi Bocconi di Milano, di Roberto Fontana, Segretario del Centro studi procedure esecutive e concorsuali (CeSPEC), di Filippo Lamanna, Presidente del Tribunale di Novara e di Alida Paluchowski, Presidente della seconda sezione civile del Tribunale di Milano (*Svolgimento e conclusione*) 25

SEDE REFERENTE:

DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa. C. 4025 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 26

ALLEGATO (*Emendamenti presentati*) 27

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 21 settembre 2016. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 3671-*bis* Governo, recante la delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. Audizione di rappresentanti dell'Osservatorio sulla crisi e sui processi di risanamento delle imprese, di Francesco Mucciarelli, Ordinario di diritto penale presso l'Università commerciale Luigi Bocconi di Milano, di Roberto Fontana, Segretario del Centro studi procedure esecutive e concorsuali (CeSPEC), di Filippo Lamanna, Presidente del Tribunale di Novara e di Alida Paluchowski, Presidente della seconda sezione civile del Tribunale di Milano.

(*Svolgimento e conclusione*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà

assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Claudio TEODORI, *Presidente dell'Osservatorio sulla crisi e sui processi di risanamento delle imprese*, Alberto MAZZOLENI, *Direttore dell'Osservatorio sulla crisi e sui processi di risanamento delle imprese*, Filippo LAMANNA, *Presidente del Tribunale di Novara*, Alida PALUCHOWSKI, *Presidente della seconda sezione civile del Tribunale di Milano*, Roberto FONTANA, *Segretario del Centro studi procedure esecutive e concorsuali (CeSPEC)*, e Francesco MUCCIARELLI, *Ordinario di diritto penale presso l'Università commerciale Luigi Bocconi di Milano*.

Interviene per porre quesiti e formulare osservazioni la deputata Donatella FERRANTI, *presidente*.

Risponde ai quesiti posti Francesco MUCCIARELLI, *ordinario di diritto penale*

presso l'Università commerciale Luigi Bocconi di Milano.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 settembre 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 15.45.

DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa.

C. 4025 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 settembre 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono state presentati emenda-

menti ed articoli aggiuntivi al provvedimento in esame (*vedi allegato*). Nel far presente che la Presidenza si riserva di dichiarare le inammissibilità nella prossima seduta, rammenta che, come preannunciato nella seduta di ieri, in quella odierna si procederà all'illustrazione degli emendamenti. Avverte, inoltre, che, sempre nella seduta di domani, il relatore ed il rappresentante del Governo esprimeranno il parere sugli emendamenti presentati.

David ERMINI (PD), *relatore*, si riserva di presentare, nella seduta di domani, eventuali proposte emendative a sua firma.

Andrea COLLETTI (M5S) invita la Presidenza a valutare, con i medesimi criteri, l'ammissibilità delle proposte emendative presentate dal relatore e quelle presentate dai parlamentari dei gruppi di opposizione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel replicare alle osservazioni del collega Colletti, precisa che la Presidenza, con riferimento all'ammissibilità delle proposte emendative presentate ai provvedimenti all'esame della Commissione, ha sempre seguito omogenei ed imparziali criteri di valutazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

ALLEGATO

D.L. 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa. C. 4025 Governo.

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: tabelle di organizzazione, inserire le seguenti: fatto salvo quanto disposto dall'articolo 12, comma 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e successive modificazioni.

1. 3. Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: può applicare temporaneamente aggiungere le seguenti: per un periodo non superiore a tre anni e non rinnovabile.

1. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: non inferiore a due anni con le seguenti: non inferiore a quattro anni.

1. 2. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. L'articolo 21 della L. 27/4/1982 n. 186 è sostituito dal seguente:

1. Sono funzioni semidirettive quelle di presidente di sezione interna di tribunale

amministrativo regionale e quella di presidente di sezione aggiunto del consiglio di Stato.

2. Sono funzioni direttive quelle di presidente di sezione titolare del consiglio di stato e quelle di presidente di tribunale amministrativo regionale.

3. Il conferimento delle funzioni di cui ai commi precedenti avviene a domanda degli interessati, mediante una procedura concorsuale per soli titoli alla quale possono partecipare, tutti i magistrati che abbiano conseguito la qualifica di consigliere da almeno otto anni.

4. Il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive presso il consiglio di Stato è riservato ai consiglieri che abbiano prestato servizio per almeno due anni presso il Consiglio di Stato.

5. Il concorso è disciplinato sulla base di apposito regolamento approvato dal Consiglio di Presidenza.

6. Le funzioni direttive e semidirettive di cui ai commi precedenti hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio di Presidenza della magistratura, dell'attività svolta. In caso di valutazione negativa, il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi e semidirettivi per cinque anni.

7. Il magistrato che cessa dalle funzioni direttive o semidirettive, è assegnato alle

funzioni non direttive nel medesimo ufficio, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza.

8. Le disposizioni del comma 6 si applicano anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli incarichi conferiti da oltre quattro anni cessano decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo rinnovo, con lo stesso procedimento previsto per il conferimento, per una sola volta e per la durata di ulteriori quattro anni o fino alla data del collocamento a riposo se anteriore.

1. 01. Palese, Chiarelli.

ART. 2.

Sopprimere il comma 3.

2. 3. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Al comma 3, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: « dodici mesi » con le seguenti: « quattordici mesi »;

b) sostituire le parole: « dieci mesi » con le seguenti: « dodici mesi ».

Conseguentemente, al secondo periodo del medesimo comma:

a) alla lettera a), sostituire le parole: « tre mesi » con le seguenti: « quattro mesi »;

b) alla lettera c), sostituire le parole: « cinque mesi » con le seguenti: « sei mesi ».

2. 4. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: di dodici mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di due mesi, anche non consecutivi, effettuata

presso la Scuola superiore della magistratura ed una sessione di dieci mesi, *con le seguenti:* di diciotto mesi e si articola in un'unica sessione di diciotto mesi.

Conseguentemente, al secondo periodo del medesimo comma:

a) alla lettera a), sostituire le parole: « tre mesi » con le seguenti: « sei mesi »;

b) alla lettera b), sostituire le parole: « due mesi », con le seguenti: « tre mesi »;

c) alla lettera c), sostituire le parole: « cinque mesi » con le seguenti: « nove mesi ».

2. 6. Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sessioni, una delle quali della durata di due mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola superiore della magistratura ed una sessione di dieci mesi, *con le seguenti:* un'unica sessione di dodici mesi.

Conseguentemente, al secondo periodo del medesimo comma:

c) alla lettera a), sostituire le parole: « tre mesi » con le seguenti: « quattro mesi »;

d) alla lettera c), sostituire le parole: « cinque mesi » con le seguenti: « sei mesi ».

2. 5. Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Al comma 3, dopo le parole: decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, *aggiungere le seguenti:* ad eccezione dei magistrati ordinari vincitori del concorso riservato alla provincia autonoma di Bolzano bandito con decreto ministeriale 4 settembre 2014 e nominati con decreto ministeriale 10 dicembre 2015.

2. 1. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. La deroga di cui al comma 3 non si applica ai magistrati ordinari vincitori del concorso riservato alla provincia autonoma di Bolzano, bandito con decreto ministeriale 4 settembre 2014 e nominati con decreto ministeriale 10 dicembre 2015 al fine di consentire agli stessi di ultimare il tirocinio generico già iniziato e di svolgere il tirocinio mirato già programmato.

2. 2. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Misure straordinarie ed eccezionali per la copertura delle carenze di organico del personale amministrativo).

1. Al fine di garantire il funzionamento degli Uffici Giudiziari, a partire dal 1° dicembre 2016, il Ministero della Giustizia è autorizzato alla stipula di contratti a tempo determinato per un massimo di mesi sei, in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente, in favore dei soggetti che hanno completato con esito positivo il tirocinio formativo ai sensi dell'articolo 21-ter, decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 convertito con modificazioni in legge 06 agosto 2015, n. 132.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 01. Di Lello.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Misure straordinarie ed eccezionali per la copertura delle carenze di organico del personale amministrativo).

1. Al fine di garantire il funzionamento degli Uffici Giudiziari, il Ministero della Giustizia è autorizzato ad indire una procedura selettiva per l'assunzione a tempo indeterminato dei soggetti che hanno completato con esito positivo il tirocinio formativo ai sensi dell'articolo 21-ter, decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 132.

2. Per lo svolgimento della predetta procedura concorsuale nonché per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 02. Di Lello.

ART. 3.

Sopprimerlo.

***3. 8.** Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Sopprimerlo.

***3. 1.** Bindi.

Sopprimerlo.

***3. 2.** Andrea Maestri, Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

Sopprimerlo.

***3. 3.** Dambruoso, Matarrese, Vargiu.

Al comma 1, sopprimere le parole da: ad una sede da lui chiesta *fino a:* e le parole.

3. 4. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: « e dopo la parola famiglia », *sono aggiunte le seguenti:* « il termine è ridotto a tre anni per la permanenza nelle funzioni e nella sede di prima assegnazione. ».

3. 5. Palese, Chiarelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è aggiunto in fine il seguente comma:

2. In caso di prima assegnazione di sede o di primo conferimento di funzioni, il magistrato può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni non prima di tre anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia.

3. 6. Andrea Maestri, Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Martarelli, Pastorino, Segoni, Turco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai magistrati che hanno partecipato concorsi già banditi.

3. 9. Sisto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Il nuovo termine di cui al comma precedente si applica, per ciascun magistrato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, successiva-

mente al primo tramutamento effettuato dopo l'entrata in vigore della presente legge.

3. 7. Andrea Maestri, Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Martarelli, Pastorino, Segoni, Turco.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai magistrati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno già maturato i tre anni di permanenza presso il proprio ufficio.

3. 10. Sisto.

ART. 4.

Al comma 1, dopo la parola: temporaneamente, *inserire la seguente:* ovvero a titolo definitivo.

4. 1. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Al comma 2, sopprimere le parole: fatta eccezione per il personale con qualifiche dirigenziali.

4. 2. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Al comma 2, dopo le parole: amministrazione della giustizia, *inserire le seguenti:* nonché il personale di magistratura.

4. 4. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Al comma 2, dopo le parole: altre pubbliche amministrazioni, *inserire le seguenti:* o presso gli organi costituzionali.

4. 3. Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Sospensione dell'attività degli uffici giudiziari militari).

1. Gli uffici giudiziari militari esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché il Consiglio della magistratura militare, sospendono la loro attività a far data dal 1° gennaio 2018.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della giustizia e della difesa, adotta un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) le modalità per la sospensione dell'attività dei Tribunali militari ed annessi Procure della Repubblica di Roma, Napoli e Verona, della Corte militare di appello ed annessa Procura generale militare, della Procura generale militare presso la Corte di cassazione, del Tribunale militare di sorveglianza e del Consiglio della magistratura militare;

b) l'istituzione di sezioni specializzate per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate in tempo di pace e per i reati previsti dal codice penale militare di guerra in tempo di guerra, presso ogni distretto di Corte d'appello, escluse le sedi di sezioni distaccate;

c) i criteri e le modalità di trasferimento dei magistrati militari in servizio, secondo l'anzianità e la qualifica maturate nel ruolo di provenienza, nei ruoli della magistratura ordinaria;

d) le modalità di trasferimento dei dirigenti e del personale civile impiegato negli uffici giudiziari militari nei ruoli del Ministero della giustizia, nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa;

e) la rimessione dei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato nel-

l'esercizio della delega di cui al presente articolo, alla sezione specializzata per i reati militari dell'autorità giudiziaria ordinaria che ne assorbe la competenza, senza avviso alle parti;

f) l'abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili con quelle adottate nell'esercizio della delega di cui al presente articolo.

4. 01. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Martarelli, Pastorino, Segoni.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Suppressione dei tribunali militari e delle procure militari di Verona e di Napoli).

1. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1° luglio 2017:

a) sono soppressi i tribunali militari e le procure militari della Repubblica di Verona e di Napoli;

b) il tribunale militare e la procura militare della Repubblica di Roma hanno competenza su tutto il territorio nazionale;

c) il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in venti unità. I magistrati militari fuori ruolo alla data del 30 giugno 2013 sono considerati in soprannumero riassorbibile nello stesso ruolo.

2. I procedimenti pendenti al 1° luglio 2017 presso gli uffici giudiziari militari soppressi sono trattati dal tribunale militare o dalla corte militare d'appello di Roma che ne assorbe la competenza, senza avviso alle parti. L'udienza fissata in data successiva alla soppressione degli uffici giudiziari di cui al comma 1, si intende fissata davanti al tribunale o alla corte militare d'appello di Roma che ne assorbe la competenza, senza nuovo avviso alle parti. Nei casi di cui agli articoli 623, comma 1, lettera c), 633, se necessario, e

634 del codice di procedura penale prevede la corte militare d'appello in diversa composizione.

3. In relazione a quanto previsto al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) il numero di magistrati militari eccedenti la nuova dotazione organica di cui al comma 1 transita in magistratura ordinaria secondo le seguenti modalità e criteri: nell'ordine di scelta per il transito viene seguito l'ordine di ruolo organico mediante interpellato di tutti i magistrati militari in ruolo al 30 giugno 2013; i magistrati militari che transitano in magistratura ordinaria hanno diritto ad essere assegnati, a richiesta degli interessati, anche in soprannumero riassorbibile, ad un ufficio giudiziario nella stessa sede di servizio, ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato in una delle città sede di corte d'appello con conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata, a funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza con esclusione di quelle direttive e semi-direttive eventualmente ricoperte; nell'ambito del procedimento di trasferimento a domanda dei magistrati militari viene data precedenza ai magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi con la presente legge; qualora alla conclusione del procedimento di trasferimento a domanda permangano esuberanti di magistrati rispetto all'organico previsto al comma 1, lettera c), i trasferimenti dei medesimi magistrati in ruolo sono disposti d'ufficio partendo dall'ultima posizione di ruolo organico e trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi; i suddetti trasferimenti sia a domanda sia d'ufficio sono disposti con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura; i magistrati militari di cui all'ultimo periodo della lettera c) del comma 1 hanno facoltà di esercitare l'interpellato per il transito in magistratura ordinaria all'atto del rientro in ruolo;

b) con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, l'integrale contingente di dirigenti e di personale civile del Ministero della difesa impiegato negli uffici giudiziari militari soppressi ai sensi del comma 1 transita nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa e vengono definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente all'esperimento di mobilità di tipo volontario i trasferimenti possono essere disposti d'ufficio.

4. Sono rideterminate, entro il 30 giugno 2018, le piante organiche degli uffici giudiziari militari con decorrenza dalla data di soppressione degli uffici operata al comma 1, tenuto conto della equiparazione di funzioni tra i magistrati militari e i magistrati ordinari e, in prima applicazione delle nuove piante organiche, è possibile provvedere al trasferimento d'ufficio, anche con assegnazione a diverse funzioni, dei magistrati non interessati al trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia, comunque in esubero rispetto alle nuove piante organiche dei singoli uffici.

5. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli organici.

4. 02. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Martarelli, Pastorino, Segoni.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

*(Disposizioni urgenti
in materia di accoglienza).*

1. Il richiedente asilo, giudicato colpevole di un reato penale doloso violento in Italia o nell'Unione europea, non potrà ricevere parere favorevole alla domanda di protezione internazionale. La procedura di rilascio del parere sarà sospesa fino alla sentenza definitiva. In caso di condanna definitiva per i reati di cui al primo periodo deve essere revocata la protezione internazionale al colpevole.

2. Avverso la decisione di respingimento presa in base a quanto specificato nel primo comma dalla Commissione territoriale non è ammesso ricorso giurisdizionale.

4. 03. Crimì.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 13. Molteni, Fedriga.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Proroga del trattenimento in servizio di magistrati che ricoprono funzioni apicali, direttive superiori o direttive e modifica del limite di età per il conferimento di funzioni direttive di legittimità).

1. Al fine di assicurare la continuità negli incarichi apicali, direttivi superiori e direttivi, in ragione delle molteplici iniziative di riforma intraprese per la definizione dell'elevato contenzioso pendente, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2017 per i magistrati che

ricoprono funzioni apicali, direttive superiori o direttive, i quali non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016 e che debbano essere collocati a riposo nel periodo compreso fra la medesima data del 31 dicembre 2016 e il 30 dicembre 2017. Per tutti gli altri magistrati ordinari resta fermo il termine ultimo di permanenza in servizio stabilito dal citato articolo 1 comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014.

2. All'articolo 35 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 13, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, comma 14, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno tre anni di servizio prima della data di collocamento a riposo. ».

5. 1. Dambruoso, Matarrese, Vargiu.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Proroga del trattenimento in servizio dei magistrati e modifica del limite di età per il conferimento di funzioni direttive di legittimità).

1. In ragione delle molteplici iniziative di riforma intraprese per la definizione dell'elevato contenzioso pendente, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2017 per i magistrati che non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016 e che debbano essere collocati a riposo nel periodo compreso fra la medesima data

del 31 dicembre 2016 e il 30 dicembre 2017.

2. All'articolo 35 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 13, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, comma 14, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno tre anni di servizio prima della data di collocamento a riposo. ».

5. 2. Dambruoso, Matarrese, Vargiu.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Trattenimento in servizio dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari).

1. L'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è sostituito dal seguente:

« 3. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, è in facoltà dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. ».

2. All'articolo 35 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, le parole: « almeno 4 anni » sono sostituite dalle seguenti: « almeno tre anni ».

Conseguentemente, l'articolo 10 è soppresso.

5. 3. Dambruoso, Matarrese, Vargiu.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:

a) La rubrica dell'articolo 5 è così modificata: « Modifica del limite di età per il conferimento di funzioni direttive di legittimità ».

b) l'articolo 10 è soppresso.

5. 4. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.

***5. 11.** Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Sopprimere comma 1.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.

***5. 5.** Daniele Farina, Sannicandro.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È in facoltà delle categorie di personale della giustizia di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti dal comma 3 articolo 1 decreto n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

In tal caso è data facoltà all'organismo di autogoverno dell'amministrazione di appartenenza, in base alle esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi e della salvaguardia della funzionalità degli uffici. La domanda di trattenimento va presentata all'organismo di autogoverno dell'amministrazione di ap-

partenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.

5. 12. Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari e completare il conferimento degli incarichi che si renderanno vacanti a seguito del pensionamento dei magistrati ordinari, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2017 per i magistrati ordinari che non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016 e che debbano essere collocati a riposo nel periodo compreso tra la medesima data del 31 dicembre 2016 e il 30 dicembre 2017.

5. 6. Palese, Chiarelli.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole dall'inizio del comma fino a: « ivi pendente »;

b) sopprimere le parole da: « che ricoprono funzioni apicali » fino a: « Procura Generale »;

c) sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 10 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole: « nella posizione equivalente ai magistrati ordinari individuati allo stesso articolo 5, comma 1 »;

b) al comma 2, sopprimere le parole: « nella posizione equivalente ai magistrati ordinari individuati allo stesso articolo 5, comma 1 »;

c) al comma 3, sopprimere le parole: « , con funzioni direttive o semidirettive », nonché l'ultimo periodo.

5. 9. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole dall'inizio del comma fino a: « ivi pendente »;

b) sopprimere le parole da: « che ricoprono funzioni apicali » fino a: « Procura Generale »;

c) sopprimere l'ultimo periodo.

5. 10. Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Al comma 1, sostituire le parole da: la continuità fino a: e la Procura generale, i quali con le seguenti: la funzionalità degli uffici giudiziari e in ragione delle molteplici iniziative di riforma intraprese per la definizione dell'elevato contenzioso pendente, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2017 per i magistrati i quali.

5. 7. Bindi.

Sopprimere il comma 2.

5. 8. Bindi.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Proroga del trattenimento in servizio dei giudici di pace).

1. Al fine di assicurare il funzionamento degli uffici del Giudice di Pace, in conseguenza della grave carenza di organici, i giudici di pace in servizio alla data del 31 maggio 2016, che hanno già compiuto 68 anni ovvero che raggiungeranno i 68 anni entro il 31 dicembre 2017, sono prorogati nelle funzioni sino al 31 dicembre 2017.

2. I giudici di pace in servizio alla data del 31 maggio 2016 che, in conseguenza dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 92 del 31 maggio 2016, sono stati dichiarati cessati dalle funzioni, sono riammessi in servizio con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

5. 01. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

ART. 7.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 25, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

1-bis. Al processo amministrativo telematico si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 16-bis, comma 9-bis, e 16-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il comma 1 non si applica ai ricorsi soggetti al processo amministrativo telematico.

7. 1. Amoddio.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

7. 44. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Al comma 1, lettera b), sostituire il n. 1 con il seguente:

1) al comma 2, il secondo periodo è abrogato.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto-legge, sopprimere il n. 2.

***7. 7.** Bazoli.

Al comma 1, lettera b) sostituire il n. 1) con il seguente:

1) al comma 2, il secondo periodo è abrogato.

Conseguentemente, al comma 1, lettera b) sopprimere il n. 2.

***7. 8.** Sannicandro, Daniele Farina.

Al comma 1, lettera b), sostituire il n. 1 con il seguente:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I difensori, le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e i documenti con modalità telematiche. In casi eccezionali, il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il ricorso è già incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza possono dispensare dall'impiego delle modalità di sottoscrizione e di deposito di cui al comma 2-bis ed al primo periodo del presente comma »;

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera b), sostituire il n. 2 con il seguente:

2) al comma 2-bis, le parole: « Tutti gli atti » sono sostituite dalle seguenti: « Salvi i casi di cui al comma 2, tutti gli atti ».

7. 9. Bazoli.

Al comma 1, lettera b), sostituire il n. 1) con il seguente:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. difensori, le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e i documenti con modalità telematiche. In casi eccezionali, il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il ricorso è già incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza possono dispensare dall'impiego delle modalità di sottoscrizione e di deposito di cui al comma 2 ed al primo periodo del presente comma »;

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sostituire il n. 2) con il seguente:

2) al comma 2-bis, le parole: « Tutti gli atti », sono sostituite dalle seguenti: « Salvi i casi di cui al comma 2, tutti gli atti ».

7. 5. Sannicandro, Daniele Farina.

Al comma 1, lettera b), sostituire il n. 1) con il seguente:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I difensori, le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e i documenti con modalità telematiche. In casi eccezionali, per esigenze tecniche secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 13, comma 1, delle norme di attuazione, il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il ricorso è già incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza possono dispensare dall'impiego delle modalità di sottoscrizione e di deposito di cui al comma 2-bis ed al primo periodo del presente comma; in tali casi si procede al deposito ed alla conservazione degli atti e dei documenti secondo le modalità previste dal predetto decreto ».

7. 6. Amoddio.

Al comma 1, lettera b), numero 1) il capoverso « 2. » è sostituito dal seguente:

« 2. I difensori, le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e i documenti con modalità telematiche. In casi eccezionali, il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il ricorso è già incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza possono dispensare dall'impiego delle modalità di sottoscrizione e di deposito di cui al comma 2-bis ed al primo periodo del presente comma ».

7. 2. Palese, Chiarelli.

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso: « 2. » sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente sopprimere il numero 2.

7. 4. Palese, Chiarelli.

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 2 sopprimere le parole: « , anche in considerazione della ricorrenza di particolari ragioni di riservatezza legate alla posizione delle parti o alla natura della controversia ».

7. 3. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

7. 45. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Al comma 1, lettera b) sostituire il numero 2) con il seguente:

2) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: « 2-bis. Salvi i casi di cui al comma 2, tutti gli atti e i provvedimenti del

giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

Conseguentemente:

a) al medesimo comma 1, lettera b), numero 3) capoverso 2-quater, dopo le parole: sito istituzionale aggiungere le seguenti: previo accreditamento ai sensi delle regole tecnico-operative di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 13, comma 1, delle norme di attuazione di cui all'allegato 2;

b) al comma 2, lettera d), capoverso 1-quater:

1) al primo periodo, sostituire la parola: devono con la seguente: possono;

2) al secondo periodo, sostituire le parole: sono fatte con le seguenti: possono essere fatte;

c) al comma 3, sostituire le parole: dall'articolo 38, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e dall'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 con le seguenti: dall'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, come modificato dal presente articolo;

d) al comma 8, sostituire le parole: È abrogato con le seguenti: Sono abrogati il comma 1-bis, dell'articolo 38 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il comma 1-bis, lettera b), dell'articolo 20 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, e.

7. 10. Marco Di Maio.

Al comma 1, lettera b), sostituire il n. 2 con il seguente:

2) al comma 2-bis, le parole: Tutti gli atti sono sostituite dalle seguenti: Salvi i casi di cui al comma 2, tutti gli atti.

7. 11. Amoddio.

Al comma 1, lettera b), sostituire il n. 3 con il seguente:

3) dopo il comma 2-bis, sono aggiunti 5 seguenti:

« 2-ter. Quando il difensore depositi con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesta la conformità della copia al predetto atto mediante l'asseverazione di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento. Nel compimento dell'attestazione di conformità di cui al presente comma i difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.

2-quater. Il difensore con modalità telematiche può estrarre duplicati informatici, copie informatiche ed analogiche degli atti contenuti nel fascicolo informatico ed attestare la conformità delle copie estratto ai corrispondenti atti ivi contenuti. Le copie munite dell'attestazione di conformità equivalgono ai rispettivi originali. Nel compimento dell'attestazione di conformità di cui al presente comma i difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.

* **7. 14.** Bazoli.

Al comma 1, lettera b), sostituire il n. 3 con il seguente:

3) dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti:

« 2-ter. Quando il difensore depositi con modalità telematiche la copia informatica,

anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesta la conformità della copia al predetto atto mediante l'asseverazione di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento. Nel compimento dell'attestazione di conformità di cui al presente comma i difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.

2-quater. Il difensore con modalità telematiche può estrarre duplicati informatici, copie informatiche ed analogiche degli atti contenuti nel fascicolo informatico ed attestare la conformità delle copie estratto ai corrispondenti atti ivi contenuti. Le copie munite dell'attestazione di conformità equivalgono ai rispettivi originali. Nel compimento dell'attestazione di conformità di cui al presente comma i difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.

* **7. 12.** Palese, Chiarelli.

Al comma 1, lettera b), sostituire il n. 3 con il seguente:

3) dopo il comma *2-bis*, sono aggiunti i seguenti:

« *2-ter.* Quando il difensore depositi con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesta la conformità della copia al predetto atto mediante l'asseverazione di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento. Nel compimento dell'attestazione di conformità di cui al presente comma i difensori assu-

mono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.

2-quater. Il difensore con modalità telematiche può estrarre duplicati informatici, copie informatiche ed analogiche degli atti contenuti nel fascicolo informatico ed attestare la conformità delle copie estratto ai corrispondenti atti ivi contenuti. Le copie munite dell'attestazione di conformità equivalgono ai rispettivi originali. Nel compimento dell'attestazione di conformità di cui al presente comma i difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.

* **7. 13.** Sannicandro, Daniele Farina.

Al comma 1, lettera b), il numero 3) è sostituito dal seguente:

3) dopo il comma *2-bis*, sono aggiunti i seguenti:

2-ter. Al processo amministrativo telematico si applica, in quanto compatibile, l'articolo 16-*decies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2-quater. Il difensore con modalità telematiche può estrarre duplicati informatici, copie informatiche ed analogiche degli atti contenuti nel fascicolo informatico ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti ivi contenuti. Le copie munite dell'attestazione di conformità equivalgono ai rispettivi originali. Nel compimento dell'attestazione di conformità di cui al presente comma i difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.

** **7. 15.** Palese, Chiarelli.

Al comma 1, lettera b), il numero 3) è sostituito dal seguente:

3) dopo il comma *2-bis*, sono aggiunti i seguenti:

2-ter. Al processo amministrativo telematico si applica, in quanto compatibile,

l'articolo 16-*decies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2-quater. Il difensore con modalità telematiche può estrarre duplicati informatici, copie informatiche ed analogiche degli atti contenuti nel fascicolo informatico ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti ivi contenuti. Le copie munite dell'attestazione di conformità equivalgono ai rispettivi originali. Nel compimento dell'attestazione di conformità di cui al presente comma i difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.

**** 7. 46.** Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Al comma 1, lettera b), il numero 3) è sostituito dal seguente:

3) dopo il comma 2-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

2-ter. Al processo amministrativo telematico si applica, in quanto compatibile, l'articolo 16-*decies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2-quater. Il difensore con modalità telematiche può estrarre duplicati informatici, copie informatiche ed analogiche degli atti contenuti nel fascicolo informatico ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti ivi contenuti. Le copie munite dell'attestazione di conformità equivalgono ai rispettivi originali. Nel compimento dell'attestazione di conformità di cui al presente comma i difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.

**** 7. 16.** Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, lettera b), il numero 3) è sostituito dal seguente:

3) dopo il comma 2-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

2-ter. Al processo amministrativo telematico si applica, in quanto compatibile,

l'articolo 16-*decies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2-quater. Il difensore con modalità telematiche può estrarre duplicati informatici, copie informatiche ed analogiche degli atti contenuti nel fascicolo informatico ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti ivi contenuti. Le copie munite dell'attestazione di conformità equivalgono ai rispettivi originali. Nel compimento dell'attestazione di conformità di cui al presente comma i difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.

**** 7. 17.** Bazoli.

Al comma 1, lettera b), n. 3 capoverso 2-quater, aggiungere infine le seguenti parole: previo accreditamento ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto di cui all'articolo 13, comma 1, dalle norme di attuazione.

7. 18. Amoddio.

Al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il deposito è tempestivo se entro la fine del giorno di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine. Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo ».

*** 7. 19.** Palese, Chiarelli.

Al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il deposito è tempestivo se entro la fine del giorno di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine. Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerale e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo ».

* **7. 21.** Bazoli.

Al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il deposito è tempestivo se entro la fine del giorno di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine. Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerale e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo. »

* **7. 22.** Sannicandro, Daniele Farina.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. È assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24:00 dell'ultimo giorno consentito. Ai fini della fissazione delle udienze camerale e pubbliche il deposito degli atti effettuato oltre le ore 12.00 si considera effettuato il giorno successivo. Agli effetti dei termini a difesa, il deposito

di atti e documenti deve essere effettuato entro le ore 12,00 dell'ultimo giorno consentito. I termini processuali si intendono rispettati quando entro l'orario stabilito l'atto o il documento è stato trasmesso al sistema informativo della Giustizia amministrativa. Della trasmissione è fornita prova con ogni mezzo idoneo. ».

7. 20. Amoddio.

Al comma 2, lettera b), capoverso 4, sostituire, ovunque ricorra, la parola: 24.00 con la seguente: 21.00.

7. 47. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

* **7. 48.** Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

* **7. 23.** Bazoli.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

* **7. 24.** Palese, Chiarelli.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

* **7. 25.** Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 2, lettera d), sopprimere il capoverso 1-ter e sostituire il capoverso 1-quater con il seguente:

1-quater. Sino al 31 dicembre 2017 i depositi dei ricorsi, degli scritti difensivi e della documentazione devono possono essere effettuati con PEC o, nei casi previsti, mediante upload attraverso il sito istituzionale, dai domiciliatari anche non iscritti all'Albo degli avvocati.

** **7. 43.** Rossomando.

Al comma 2, lettera d), sopprimere il capoverso 1-ter e sostituire il capoverso 1-quater con il seguente:

1-quater. Sino al 31 dicembre 2017 i depositi dei ricorsi, degli scritti difensivi e della documentazione devono possono essere effettuati con PEC o, nei casi previsti, mediante upload attraverso il sito istituzionale, dai domiciliatari anche non iscritti all'Albo degli avvocati.

**** 7. 28.** Amoddio.

Al comma 2, lettera d) sopprimere il capoverso 1-quater.

*** 7. 26.** Palese, Chiarelli.

Al comma 2, lettera d) sopprimere il capoverso 1-quater.

*** 7. 27.** Bazoli.

Al comma 2, lettera d) sopprimere il capoverso 1-quater.

*** 7. 29.** Sannicandro, Daniele Farina.

Al comma 2, lettera d) sopprimere il capoverso 1-quater.

*** 7. 49.** Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Al comma 2, lettera d), capoverso 1-quater, sostituire le parole: dai domiciliatari con le seguenti: dai difensori delle parti ovvero dai domiciliatari, muniti di PEC e le parole: del domiciliatario con le seguenti: dei difensori delle parti, ovvero su richie-

sta di questi ultimi, alla PEC del domiciliatario.

7. 30. Iannuzzi.

Al comma 2, lettera d), al comma 1-quater apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: « domiciliatari » con la seguente: « difensori »;

b) sostituire la parola: « domiciliatario » con la seguente: « difensore ».

7. 50. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Al comma 2, lettera d), capoverso 1-quater, alle parole: dai domiciliatari premettere le seguenti: dai difensori o.

7. 31. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

7. 51. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Le modifiche introdotte dal presente articolo, nonché quelle disposte dall'articolo 38, comma 1-bis, del decreto-legge 24 agosto 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e dall'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, hanno efficacia con riguardo ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017 ed ai ricorsi depositati anteriormente a tale data.

***7. 32.** Palese, Chiarelli.

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Le modifiche introdotte dal presente articolo, nonché quelle disposte dall'arti-

colo 38, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 agosto 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e dall'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, hanno efficacia con riguardo ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017 ed ai ricorsi depositati anteriormente a tale data.

***7. 33.** Sannicandro, Daniele Farina.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Le modifiche introdotte dal presente articolo, nonché quelle disposte dall'articolo 38, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 agosto 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e dall'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, hanno efficacia con riguardo ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o secondo grado, a far data dal 1° gennaio 2017 ed ai ricorsi depositati anteriormente a tale data.

***7. 34.** Bazoli.

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: « dal 1° gennaio 2017 » con le seguenti: « dal 1° gennaio 2017 ed »;

b) sopprimere le parole da: « , continuano ad applicarsi, » fino alla fine del comma.

7. 52. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Al comma 3, sostituire le parole: continuano ad applicarsi con le seguenti: possono applicarsi.

7. 35. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Sopprimere il comma 4.

***7. 53.** Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Sopprimere il comma 4.

***7. 36.** Palese, Chiarelli.

Sopprimere il comma 4.

***7. 37.** Bazoli.

Sopprimere il comma 4.

***7. 38.** Sannicandro, Daniele Farina.

Sopprimere il comma 5.

7. 54. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Sopprimere il comma 6.

***7. 39.** Palese, Chiarelli.

Sopprimere il comma 6.

***7. 40.** Bazoli.

Sopprimere il comma 6.

***7. 41.** Sannicandro, Daniele Farina.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Al fine di assicurare il costante coordinamento delle attività relative all'avvio del processo amministrativo telematico, di garantire le disponibilità delle risorse umane e strumentali occorrenti nonché di verificare il rispetto dei connessi obblighi di servizio, è istituita una commissione di monitoraggio, presieduta dal

presidente aggiunto del Consiglio di Stato e composta dal presidente di tribunale amministrativo regionale con la maggiore anzianità di ruolo, dal segretario generale della giustizia amministrativa, dal responsabile del servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione, nonché, da altri componenti aventi particolari competenze tecniche e professionali, designati uno ciascuno dal Consiglio Nazionale Forense e da tutte le Associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel settore del diritto amministrativo. La partecipazione alla commissione è obbligatoria e a titolo gratuito. La commissione si avvale del personale e delle risorse strumentali e logistiche del segretariato generale della giustizia amministrativa. Il presidente aggiunto del Consiglio di Stato riferisce mensilmente al consiglio di presidenza della giustizia amministrativa sull'andamento dei lavori della commissione e propone le eventuali modifiche organizzative che si rendono necessarie per la migliore funzionalità del processo amministrativo telematico.

7. 42. Amoddio.

ART. 8.

Sostituirlo con il seguente:

1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo e la piena attuazione del processo amministrativo telematico, dopo l'articolo 53-*bis* della legge 27 aprile 1982, n. 186, è inserito il seguente:

« ART. 53-*ter.* – (*Ufficio per il processo*). –
1. A supporto dell'attività dei magistrati amministrativi sono costituite strutture organizzative interne agli uffici di segreteria degli organi della giustizia amministrativa, denominate: "ufficio per il processo", mediante l'utilizzo del personale di segreteria di area funzionale III, nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella B allegata, al presente provvedimento, nonché del

contingente di personale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373, e di cui agli articoli 19-*ter* e 19-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426. Alla suddetta attività possono, altresì, concorrere coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o il tirocinio disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70, recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Con il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 53-*bis*, sono individuati i compiti e l'organizzazione dell'ufficio per il processo, anche, se del caso, prevedendo un unico ufficio per una pluralità di sezioni dell'ufficio giudiziario, nonché eventualmente fissando il limite dimensionale minimo dell'ufficio giudiziario, necessario per l'attivazione dell'ufficio per il processo.

2. Le disposizioni attuative del comma 1 sono emanate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

8. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

*(Modifiche alla legge
27 aprile 1982, n. 186).*

1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo e la piena attuazione

del processo amministrativo telematico, alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modifiche:

a) L'articolo 14 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è sostituito dal seguente:

Articolo 14 (*Qualifiche*). I magistrati di cui alla presente legge si distinguono in:

- 1) presidente del Consiglio di Stato;
- 2) presidente aggiunto del Consiglio di Stato;
- 3) consiglieri;
- 4) primi referendari;
- 5) referendari.

b) L'articolo 15 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è sostituito dal seguente:

ART. 15. — (*Funzioni dei magistrati amministrativi*). — 1. I magistrati di cui al numero 3) dell'articolo precedente esercitano le loro funzioni presso il Consiglio di Stato o presso i tribunali amministrativi regionali.

2. I magistrati di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo precedente esercitano le loro funzioni presso i tribunali amministrativi regionali. ».

c) Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 27 aprile 1982, n. 186, le parole « di tribunale amministrativo regionale » sono eliminate;

d) Al comma 1 dell'articolo 18 della legge 27 aprile 1982, n. 186, le parole « di tribunale amministrativo regionale » sono eliminate;

e) L'articolo 21 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è sostituito dal seguente:

ART. 21. — (*Funzioni direttive e semidirettive dei magistrati amministrativi*) — 1. Sono funzioni semidirettive quelle di presidente di sezione interna di tribunale amministrativo regionale e quella di presidente di sezione aggiunto del Consiglio di Stato.

2. Sono funzioni direttive quelle di presidente di sezione titolare del consiglio di stato e quelle di presidente di tribunale amministrativo regionale.

3. Il conferimento delle funzioni di cui ai commi precedenti avviene a domanda degli interessati, mediante una procedura concorsuale per soli titoli alla quale possono partecipare, tutti i magistrati che abbiano conseguito la qualifica di consigliere da almeno otto anni.

4. Il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive presso il Consiglio di Stato è riservato ai consiglieri che abbiano prestato servizio per almeno due anni presso il Consiglio di Stato.

5. Il concorso è disciplinato sulla base di apposito regolamento approvato dal Consiglio di Presidenza. ».

f) Dopo l'articolo 21 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è inserito il seguente:

ART. 21-bis. — (*Durata e attribuzione delle funzioni direttive e semidirettive dei magistrati amministrativi*). — 1. Le funzioni direttive e semidirettive di cui all'articolo 21 hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio di Presidenza della magistratura, dell'attività svolta. In caso di valutazione negativa, il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi e semidirettivi per cinque anni.

2. Il magistrato che cessa dalle funzioni direttive o semidirettive, è assegnato alle funzioni non direttive nel medesimo ufficio, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli incarichi conferiti da oltre quattro anni cessano decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo rinnovo, con lo stesso procedimento previsto per il conferimento, per una sola volta e per la durata

di ulteriori quattro anni o fino alla data del collocamento a riposo se anteriore ».

g) Dopo l'articolo 53-*bis* è inserito il seguente:

« ART. 53-*ter*. (*Ufficio per il processo*). – 1. A supporto dell'attività dei magistrati amministrativi sono costituite strutture organizzative interne degli uffici di segreteria del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, dei tribunali amministrativi regionali, denominate: « ufficio per il processo », mediante l'utilizzo, nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella A allegata al presente provvedimento, del personale di segreteria di area funzionale III. Alla suddetta attività possono, altresì, concorrere coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o il tirocinio disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70, recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Con il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 53-*bis*, sono individuati i compiti e l'organizzazione dell'ufficio per il processo, anche, se del caso, prevedendo un unico ufficio per una pluralità di sezioni dell'ufficio giudiziario, nonché eventualmente fissando il limite dimensionale minimo dell'ufficio giudiziario, necessario per l'attivazione dell'ufficio per il processo. ».

2. In via transitoria l'inquadramento dei consiglieri di Stato e dei consiglieri di tribunale amministrativo regionale nella nuova qualifica di consigliere, di cui al comma 1 lettere e) ed f), avviene sulla base dell'anzianità maturata nella rispettiva qualifica di provenienza.

3. Per i consiglieri di Stato nominati tali ai sensi dell'articolo 19, n. 1, della legge 27 aprile 1982, n. 1885 prima decentrata in vigore della presente legge, all'anzianità maturata nella qualifica di consigliere di stato si aggiunge quella precedentemente acquisita nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale.

4. A parità di anzianità l'inquadramento avviene in base all'ordine di ruolo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le disposizioni attuate di cui al comma 1, lettera g), sono emanate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

8. 2. Dambruoso, Matarrese, Vargiu.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Ufficio per il processo contabile).

1. A supporto dell'attività dei magistrati contabili sono costituite strutture organizzative interne degli uffici di Segreteria delle Sezioni centrali e regionali della Corte dei conti, nonché degli Uffici di Procura denominate: « Ufficio per il processo », mediante l'utilizzo nell'ambito della dotazione organica del personale amministrativo della Corte dei conti, di dipendente di Area funzionale III. Alla suddetta attività possono altresì concorrere coloro che svolgono, presso i predetti Uffici il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, con la legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o il tirocinio disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70, recante al disciplina dello svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense, ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

2. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono individuati i compiti e l'organizzazione dell'Ufficio per il processo.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. 01. Bonafede, Sarti, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi.

ART. 9.

Sostituirlo con il seguente:

« 1. Per assicurare la funzionalità del Servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione della giustizia amministrativa, nonché per l'attuazione del programma di digitalizzazione degli uffici giudiziari, in vista dell'avvio del processo amministrativo telematico previsto per il 1° gennaio 2017, l'articolo 35, comma 1 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è sostituito dal seguente:

« 1. La dotazione organica delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale amministrativo e tecnico del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali è determinata con la Tabella B allegata al presente provvedimento e secondo i posti di funzione dirigenziali, così come previsti dal decreto del Presidente del Consiglio di

Stato del 15 febbraio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 12 aprile 2005 »,

2. Le tabelle B, C, D, E, F, allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186 sono sostituite dalla Tabella allegata al presente decreto, denominata Tabella B. Sono abrogati il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 giugno 1997, n. 149, il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 399, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 gennaio 2001, n. 4 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 febbraio 2002, n. 38.

3. La copertura della provvista di personale di cui al comma 1, è assicurata mediante autorizzazione di una procedura di assunzioni straordinarie di 53 unità di personale, a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, da inquadrare rispettivamente, tre, come dirigenti tecnici, nell'Area I Dirigenziale, trenta nella III Area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, nel profilo professionale di funzionario informatico, venti nella II Area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, nel profilo professionale di assistente informatico.

4. In funzione dello svolgimento delle procedure di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio di Stato si provvede, nei limiti della dotazione organica complessiva del ruolo della Giustizia amministrativa di cui alla Tabella A allegata al presente decreto, e della relativa spesa, alla rimodulazione dei profili professionali e alla loro ripartizione nell'ambito delle aree di riferimento, nonché alla individuazione di nuovi profili anche tecnici, nel rispetto dell'ordinamento professionale vigente del comparto ministeri.

5. Le procedure di cui al comma 2 sono disposte in deroga a quanto disposto dal-

l'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*.

6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad eccezione delle spese di personale a cui si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 6. »

9. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

« 4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2017, nella tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, per come integrata dall'articolo 14 della legge 21 luglio 2000, n. 205, il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato è implementato di quattro unità; quello dei consiglieri di Stato di diciassette unità; quello dei consiglieri, primi referendari e referendari dei tribunali amministrativi regionali di ventisette unità. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2017 ».

9. 2. Daniele Farina, Sannicandro.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti commi:

« 4-bis. All'articolo 3 dell'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (*Codice del processo amministrativo*), è aggiunto il seguente comma: "2-bis. Al fine di consentire lo spedito svolgimento dei giudizi in coerenza con il principio di sintesi di cui al comma 2 e con le esigenze del processo amministrativo telematico, le parti contengono le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello

Stato, nonché le associazioni di categoria riconosciute degli avvocati amministrativisti. Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti il medesimo decreto, nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi, tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto, il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti; il mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di appello";

4-ter. Dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio di Stato di cui al comma 3 del Codice del processo amministrativo, come aggiunto dal precedente comma 4-bis, cessano di avere effetti:

a) dalle parole: « Al fine di consentire lo spedito svolgimento » alle parole « della sentenza di appello », l'articolo 120, comma 6, del Codice del processo amministrativo, come modificato dall'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 11 agosto 2014, n. 114;

b) l'articolo 40, comma 2 e comma 2-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 30, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 11 agosto 2014, n. 114;

c) il decreto del Presidente del Consiglio di Stato emanato tu attuazione delle medesime disposizioni.

4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter si applicano ai giudizi introdotti con ricorso depositato, in primo grado o in grado di appello, in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4-*quinqüies*. L'articolo 88, comma 2, lettera *d*) del Codice del processo amministrativo è sostituito dal seguente:

d) In coerenza con il principio di sinteticità di cui all'articolo 3, l'esposizione compendiata in fatto dei motivi di impugnazioni e l'esposizione in diritto delle norme di legge applicate e delle ragioni essenziali della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi.

9. 5. Sannicandro, Daniele Farina.

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

« 4-*bis*. All'articolo 3, Allegato 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di sinteticità di cui al comma 2 e con le esigenze del processo amministrativo telematico, le parti convengono le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria riconosciute degli avvocati amministrativisti. Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti. Il medesimo decreto, nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi, tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto. Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti; il mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di appelli avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di appello.

Conseguentemente:

a) al comma 6 dell'articolo 120, Allegato I, sopprimere le seguenti: « Al fine

di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di sinteticità di cui all'articolo 3, comma 2, le parti contengono le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria riconosciute degli avvocati amministrativisti. Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti. Il medesimo decreto, nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi, tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto. Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti; il mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di appello. »;

b) all'articolo 40 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, m. 114 sopprimere i commi 2 e 2-*bis*;

4-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 4-*bis* si applicano ai giudizi introdotti con ricorso depositato, in primo grado o in grado di appello, in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4-*quater*. Al comma 2, dell'articolo 88, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

d) in coerenza con il principio di sinteticità di cui all'articolo 3, l'esposizione compendiata in fatto dei motivi di impugnazione e l'esposizione in diritto delle norme di legge applicate e delle ragioni essenziali della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi.

9. 6. Palese, Chiarelli.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2017, nella tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, così come modificata dall'articolo 14 della legge 21 luglio 2000, n. 205, il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato è implementato di quattro unità, quello dei consiglieri di Stato di diciassette unità, quello dei consiglieri, primi referendari e referendari dei tribunali amministrativi regionali di ventisette unità.

Conseguentemente, all'articolo 11 comma 6 le parole: 2.553.700 sono sostituite dalle seguenti: 7.553.700.

9. 7. Palese, Chiarelli.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Ai consiglieri di Stato appartenenti al gruppo di lingua tedesca della provincia autonoma di Bolzano di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, spetta il rimborso delle spese ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modifiche e integrazioni o, a scelta dell'interessato, l'indennità di trasferta ai sensi dell'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modifiche e integrazioni, a titolo risarcitorio-indennitario, in relazione al mantenimento della residenza nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, nonché l'indennità speciale di seconda lingua, ai sensi delle leggi vigenti.

Conseguentemente, all'articolo 11, al comma 6 aggiungere infine il seguente periodo: Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del comma 5-bis, pari a centomila euro annui, provvede invece la provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nell'ambito della quota spettante per l'assunzione di ulteriori oneri relativi all'esercizio di funzioni statali delegate.

9. 8. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger.

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

ART. 9-bis.

(Disposizioni per l'efficienza della giustizia contabile).

1. Per la prima attuazione del processo contabile telematico, nonché del nuovo codice della giustizia contabile, la Corte dei conti, nei limiti dell'attuale dotazione organica, è autorizzata ad assumere 60 funzionari appartenenti alla III Area, posizione economica F1, 10 dei quali con competenze informatiche.

2. Le assunzioni di cui al precedente comma saranno effettuate nel corso del biennio 2017-2018, in deroga ai limiti assunzionali previsti, in materia di turnover, dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, utilizzando le risorse finanziarie derivanti dai risparmi di spesa conseguenti alle cessazioni del personale amministrativo intervenute negli anni 2016, per numero 40 unità, e 2017, per le residue.

3. Alla provvista di detto personale si procederà attingendo dalla graduatoria degli idonei del concorso pubblico per la copertura di 18 posti di Area funzionale III nel ruolo del personale amministrativo della Corte dei conti, indetto con D.S. 5 luglio 2012 e, quanto ai funzionari informatici, dalle eventuali graduatorie di idonei dei concorsi indetti da altre amministrazioni pubbliche. Nel caso in cui tale ultimo strumento non fosse proficuamente utilizzabile, si darà corso ad apposita procedura concorsuale pubblica disciplinata con decreto del Presidente della Corte dei conti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Alla copertura della relativa spesa si provvede attraverso corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al cap. 3075 del Ministero dell'economia e delle finanze.

9. 01. Sisto, Sarro.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 9-bis.

(Temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive dei magistrati della Corte dei conti).

Alle funzioni direttive e semidirettive della magistratura della Corte dei conti si applicano gli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, compatibilmente con la diversa struttura organica dei relativi uffici giudiziari.

9. 02. Bonafede, Sarti, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi.

ART. 10.

Sopprimerlo.

***10. 1.** Daniele Farina, Sannicandro.

Sopprimerlo.

***10. 2.** Molteni, Fedriga.

All'articolo 10 apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 3 sopprimere le seguenti:* sopprimere le seguenti: con funzioni direttive o semidirettive;

2) *al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo.*

10. 3. Palese, Chiarelli.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 10-bis.

(Modifica alla nomina a consigliere di Stato ed a Presidente del Consiglio di Stato).

Alla legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, primo comma: il numero 2) è soppresso e, al numero 3) le

parole: « di un quarto », sono sostituite dalle seguenti: « della metà »;

b) all'articolo 22, primo comma, le parole: « Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del », sono soppresse.

10. 01. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 10-bis.

(Riqualficazione del personale del Ministero della giustizia).

1. Al fine di assicurare l'immediata funzionalità degli Uffici Giudiziari, dell'UNEP, la costituzione dell'ufficio del Processo, nonché al fine di realizzare il programma di digitalizzazione degli uffici giudiziari mediante il reperimento delle professionalità occorrenti per le connesse innovazioni procedurali e tecnologiche, il personale del Ministero della giustizia, Dipartimento della Organizzazione Giudiziaria ed UNEP, in deroga ad ogni e qualsiasi norma limitativa in materia di assunzioni e di progressione professionale, è inquadrato nella posizione giuridica ed economica immediatamente superiore a far data dal 1° gennaio 2017, ove necessario mediante le modalità selettive previste dal protocollo d'intesa del 9 novembre 2006 sottoscritto tra l'amministrazione giudiziaria e le OO.SS.

2. Al personale inquadrato nella posizione economica ex C3, figura professionale di direttore di cancelleria, è corrisposto il trattamento economico goduto dal personale del ruolo ad esaurimento della ex qualifica funzionale.

3. Il Ministero della giustizia di concerto con quello dell'economia e delle

finanze, in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predisporre un piano per la riorganizzazione del personale del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria ed UNEP, compresi i ruoli tecnici, volto ad effettuare la rideterminazione delle dotazioni organiche, tale da inquadrare il personale tutto dentro e tra le aree da *ex a1* e *ex a1s* in *ex b1*; da *ex b1* in *ex b2*; da *ex b2* a *ex b3*; da *ex b3* e *b3s* in *ex c1*; da *ex c1* e *ex c1s* in *ex c2*; da *ex c2* in *ex c3*; da *ex c3* in *ex* ruolo ad esaurimento, in base alle tabelle A (all.1) e D (all.2) del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, fino al completo riassorbimento e alla revisione della relativa pianta organica.

4. Il Ministero della giustizia procede alla rideterminazione delle piante organiche conseguente alle procedure di cui ai commi che precedono.

5. Il personale amministrativo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, professionalità tecniche ed uffici NEP è assegnato nei nuovi ruoli a far data dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto ovvero alla definizione delle procedure di cui al comma 1 anche in sovrannumero sino alla definizione delle nuove piante organiche.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 58 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo relativo alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio sui pertinenti capitoli in attuazione del presente articolo.

ALLEGATO 1

TABELLA A

Aree	Dotazione organica
Terza	20.441
Seconda	21.993
Prima	1.268
TOTALE ORGANICO . . .	43.702

ALLEGATO 2

TABELLA D

Allegato 1 Dotazioni organiche dell'amministrazione giudiziaria Declinazione dei contingenti di personale delle aree nei profili professionali individuati dal CCNI 29 luglio 2010		
Dotazione organica D.P.C.M. 15/12/2008	Profili professionali	Numero posti
Terza area	Funzionario bibliotecario	31

	Direttore amministrativo	2.080
	Funzionario informatico	179
	Funzionario dell'organizzazione	18
	Funzionario contabile	310
	Funzionario linguistico	52
	Funzionario statistico	87
	Funzionario giudiziario	7.207
	Funzionario UNEP	2.275
	TOTALE TERZA AREA . . .	12.239
Seconda area	Cancelliere	6.487
	Contabile	266
	Assistente informatico	433
	Assistente linguistico	10
	Assistente giudiziario	10.334
	Ufficiale giudiziario	1.715
	Assistente alla vigilanza dei locali e al servizio automezzi	32
	Operatore giudiziario	5.264
	Conducente di automezzi	2.450
	Totale seconda area . . .	26.991
Prima area	Ausiliario	4.472
	TOTALE PRIMA AREA . . .	4.472
	TOTALE COMPLESSIVO . . .	43.702

10. 02. Ferraresi.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 10-bis.

(Assunzione personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria).

All'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, le parole: « 1000

unità » sono sostituite dalle seguenti: « 2000 unità ».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 2-quinquiesdecies, le parole: 5.606.324 per l'anno 2016 e di euro 33.637.944 annui a decorrere dall'anno 2017 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono sostituite dalle seguenti: 12.000.000 per l'anno 2016 e di euro 67.500.000 annui a decorrere dall'anno 2017 cui si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione

del fondo relativo alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10. 03. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

ART. 10-bis.

(Assunzione straordinaria magistrati).

1. Al fine di conseguire una riduzione dei tempi del contenzioso giudiziario, il Ministero della giustizia è autorizzato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad indire un concorso per esami, al fine di assumere nell'anno 2017, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, cinquecento magistrati ordinari.

2. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016 2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Agli oneri derivanti dall'assunzione dei magistrati di cui al comma 1, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2017, a 42 milioni di euro per gli anni 2018, a 46 milioni di euro per l'anno 2019, a 46,6 milioni di euro per l'anno 2020, a 60 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022, a 61 milioni di euro per l'anno 2023, a 62 milioni di euro per l'anno 2024, a 63 milioni di euro per l'anno 2025 e a 64,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo relativo alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10. 04. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del delegato alla finanza locale dell'ANCI, dottor Guido Castelli 55

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 21 settembre 2016.

Audizione del delegato alla finanza locale dell'ANCI, dottor Guido Castelli.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.05 alle 9.40.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di rappresentanza militare. C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti, C. 2097 D'Arienzo, C. 2591 Corda, C. 2609 Cirielli, C. 2679-*novies* Governo, C. 2748 Petrenga e C. 2776 Palmizio 56

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 56

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sull'ordine dei lavori 56

Sulla missione svolta nei territori colpiti dal terremoto di Amatrice 57

ALLEGATO (Relazione del Presidente) 58

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 57

7-00913 Artini: Sul personale dell'aeroporto militare di Pisa « Arturo Dell'Oro » (*Discussione e rinvio*) 57

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 21 settembre 2016.

Disposizioni in materia di rappresentanza militare. C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti, C. 2097 D'Arienzo, C. 2591 Corda, C. 2609 Cirielli, C. 2679-*novies* Governo, C. 2748 Petrenga e C. 2776 Palmizio.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14 alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 21 settembre 2016 — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI.

La seduta comincia alle 14.35.

Sull'ordine dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, propone di invertire l'ordine dei lavori nel senso di svolgere le comunicazioni sulla missione svolta nei territori colpiti dal terremoto di Amatrice prima della discussione sulla risoluzione n. 7-00913 Artini.

La Commissione concorda.

Sulla missione svolta nei territori colpiti dal terremoto di Amatrice.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, dopo aver ricordato che lunedì 12 settembre 2016 una delegazione della Commissione Difesa si è recata in missione nelle aree colpite dal terremoto di Amatrice per incontrare i militari che vi sono impiegati per le attività di soccorso e di assistenza delle popolazioni e per il mantenimento dell'ordine pubblico, riferisce nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluse le comunicazioni.

La seduta termina alle 14.40.

RISOLUZIONI

Mercoledì 21 settembre 2016. — Presidenza del presidente, Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-00913 Artini: Sul personale dell'aeroporto militare di Pisa «Arturo Dell'Oro».

(*Discussione e rinvio*).

La Commissione inizia la discussione.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) introduce la discussione evidenziando come la sua risoluzione intenda promuovere una riflessione sulle capacità di trasporto tattico e strategico dell'Aeronautica militare.

Rammenta che questo è oggi assicurato principalmente dalla 46^a brigata aerea, che ha sede presso l'aeroporto militare Arturo Dell'Oro di Pisa, il quale, come da tutti riconosciuto, costituisce un polo di rilevanza strategica per la difesa. La brigata gestisce infatti l'intera flotta di quadrimotori da trasporto C-130J e di bimotori C-27J di cui è dotata l'Aeronautica militare italiana, assolvendo a tutti i compiti istituzionalmente assegnati e garantendo anche lo svolgimento di servizi di pubblica utilità nonché il supporto nelle missioni umanitarie.

Dopo aver evidenziato che il numero dei velivoli impiegati nelle operazioni – soprattutto quello dei quadrimotori C-130J – è ridotto ai minimi termini, esprime l'avviso che, per consentire una prosecuzione continua e proficua dei compiti svolti dalla 46a brigata aerea, sia necessario garantire il completamento delle attività di adeguamento e potenziamento dell'aeroporto militare di Pisa, incrementare il personale controllore di torre, nonché garantire un incremento dei fondi destinati alla manutenzione delle linee di velivoli da trasporto C-130J e C-27J dell'Aeronautica militare.

Conclude manifestando la propria preoccupazione per le conseguenze che potrebbero verificarsi nell'ipotesi in cui si rendesse necessario far rientrare in tutta fretta in Patria i militari italiani che operano nelle sedi fuori area nell'ambito delle missioni internazionali cui l'Italia partecipa.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO dichiara che il dicastero, in uno spirito di fattiva collaborazione, è disponibile a valutare le questioni poste dall'atto in esame e si riserva di esprimersi su di esso all'esito del dibattito della Commissione, proponendo anche specifiche riformulazioni, alle quali sta lavorando.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**Sulla missione svolta nei territori colpiti dal terremoto di Amatrice.**

Lunedì 12 settembre 2016 una delegazione della Commissione Difesa si è recata in missione nelle aree colpite dal terremoto di Amatrice per incontrare i militari che vi sono impiegati per le attività di soccorso e di assistenza delle popolazioni e per il mantenimento dell'ordine pubblico.

La missione ha permesso alla delegazione di constatare in modo diretto la prontezza della risposta delle istituzioni all'emergenza terremoto e la straordinaria efficienza con cui sta lavorando l'apparato del soccorso e della ricostruzione, che fa capo alla Protezione civile, ma di cui sono parte integrante e preziosa anche le Forze armate.

La delegazione era composta – oltre che dal presidente della Commissione, Francesco Saverio Garofani – dal vicepresidente Massimo Artini e dai componenti Tatiana Basilio, Andrea Causin, Emanuela Corda, Gianluca Fusilli, Antonio Moscatt, Dino Secco e Nicola Stumpo.

La missione è stata deliberata dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per permettere alla Commissione di prendere conoscenza diretta del lavoro svolto nelle aree dell'emergenza dalle molte centinaia di militari appartenenti alle diverse Forze armate (principalmente all'Esercito) e all'Arma dei carabinieri che sono impiegati nella zona del sisma per le esigenze di protezione civile e di mantenimento dell'ordine pubblico. Va ricordato infatti che i militari si sono fin dal primo momento adoperati per soccorrere la popolazione, prima con i Carabinieri delle stazioni locali, che sono accorsi non appena l'allarme è stato diffuso, e poi con i militari dei diversi reparti

aventi sede nei comuni vicini alle zone del sisma. A parte questo, già la mattina del 24 agosto, quando richiesto dalla Protezione civile, si sono mossi da Roma personale e assetti del 6° Reggimento Genio, dotato dei mezzi indispensabili per affrontare le prime fasi dell'emergenza (mezzi movimento terra, torri di illuminazione, camion pesanti, cucine da campo, etc.). A parte questo, la Difesa ha messo a disposizione posti letto per gli sfollati (nelle caserme di Ascoli Piceno e di Rieti), oltre alla banca del sangue del Policlinico del Celio.

La missione si è articolata in più fasi. Prima di recarsi nelle zone del terremoto, la delegazione ha fatto sosta a Rieti, presso la Scuola interforze per la Difesa N.B.C., dove è stata allestita la centrale operativa del Raggruppamento « Sisma », vale a dire la struttura delle Forze armate deputata alla gestione e al coordinamento dei diversi reparti impiegati nell'emergenza. Qui la delegazione è stata accolta dall'Ammiraglio di Divisione Giovanni Gumiero, Capo di Stato maggiore del Comando operativo di vertice interforze, e dal Brigadiere Generale Sergio Santamaria, cui è stato conferito il comando del Raggruppamento « Sisma », i quali hanno poi accompagnato la delegazione anche in tutte le successive fasi della missione.

La delegazione ha visitato le sale operative del raggruppamento (una per la gestione delle emergenze e un'altra per la programmazione degli interventi), incontrando lo *staff* che vi lavora, e ha seguito il *briefing* con cui il generale Santamaria ha illustrato le modalità di impiego dei militari. Il generale ha ricordato alla delegazione che – come in tutti i casi di

intervento per calamità naturali – le Forze armate operano nelle aree del terremoto sotto la direzione funzionale del Dipartimento della protezione civile (e in particolare della Direzione comando e controllo costituita a Rieti), fermo restando il continuo raccordo con il vertice di riferimento, sia politico (Ministro della difesa) sia militare (Capo di Stato maggiore della difesa, Capi di Stato maggiore di Forza armata e Comando operativo di vertice interforze). I militari impiegati – il cui numero è variato nel tempo (fino a 1.400 unità) – appartengono per la grandissima parte all'Esercito e, in misura minore, all'Aeronautica militare (alcune decine di unità specialistiche) e alla Marina militare (30 fucilieri della Brigata Marina « San Marco »). A questi si aggiungono oltre 500 carabinieri attivi nell'area per compiti di vigilanza. Tutto il personale – come la delegazione ha potuto constatare in modo diretto e attraverso il resoconto dei diversi comandanti – si è adoperato con dedizione e impegno ammirevoli alle attività di soccorso e di ricostruzione, rendendo possibili risultati straordinari, i più evidenti dei quali sono i due nuovi ponti di cui si dirà.

L'Esercito opera sia per compiti tecnici connessi alle esigenze di protezione civile (come l'allestimento di tende e il riassetto del territorio: compito, quest'ultimo, che comprende tra l'altro lo sgombero delle macerie, la ri-urbanizzazione dell'area e il ripristino della viabilità) sia, con militari dell'operazione Strade sicure, per compiti di vigilanza, in particolare per la prevenzione dello sciacallaggio nella cosiddetta « zona rossa », che è stata completamente evacuata. L'Aeronautica militare è stata impegnata con vettori ad ala fissa e rotante per trasporti e ricognizioni, ha realizzato i necessari eliporti e, con una torre di controllo mobile schierata presso l'aeroporto di Rieti, si occupa del coordinamento del traffico aereo sull'area. La Marina militare – presente, come detto, con un plotone del San Marco – si è occupata invece della bonifica dei corsi d'acqua nei tratti in cui il Genio, a seguito dei danni

riportati dai ponti di viabilità civile, è intervenuto, come si dirà, per realizzare ponti sostitutivi.

Sempre a Rieti la delegazione ha visitato la Direzione comando e controllo (Di.coma.c.), cioè la struttura della Protezione civile allestita in tempi rapidissimi per coordinare gli interventi di soccorso e assistenza. La delegazione è stata accolta e guidata nella visita dalla dottoressa Immacolata « Titti » Postiglione, responsabile dell'Ufficio Emergenze della Protezione civile, la quale, su delega del Capo del Dipartimento, si occupa del coordinamento di tutti i soggetti (pubblici e privati) impegnati nei soccorsi e nella ricostruzione. Nella struttura – come la delegazione ha potuto constatare – lavorano fianco a fianco, in una prossimità fisica che agevola i contatti e quindi il coordinamento ad opera della Protezione civile, funzionari e operatori delle diverse amministrazioni pubbliche e organizzazioni di volontariato coinvolte. Anche le Forze armate sono presenti presso la Direzione con un loro nucleo di collegamento.

La delegazione si è quindi spostata nell'area colpita dal sisma, fino ad arrivare ad Amatrice, dove, scortata dai Vigili del fuoco, ha visitato la zona rossa per prendere diretta conoscenza dei gravissimi effetti provocati dal terremoto. Ad Amatrice la delegazione ha incontrato il Comandante della Legione Carabinieri Lazio, Generale di divisione Angelo Agovino, il Comandante della *task force* del Genio impiegata in area, Colonnello Massimo Tuzza, e il Comandante del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Latina, ingegner Maurizio Liberati.

Accompagnata anche dal generale Agovino e dal colonnello Tuzza, la delegazione si è poi trasferita a Sommati (nei pressi di Amatrice), per visitare l'attendamento dei Carabinieri ivi tirato su con l'intervento del Genio (la stazione dei Carabinieri di Amatrice ha infatti riportato lesioni e non è agibile). Accanto all'attendamento dei Carabinieri – per inciso – sorge il campo tende dei volontari dell'Associazione na-

zionale carabinieri, che, con altre organizzazioni di volontariato, è accorsa per aiutare le popolazioni.

Da ultimo la delegazione si è recata a visitare prima il ponte Bailey (una infrastruttura modulare metallica pensata per impieghi in teatri di guerra) costruito in tempi brevissimi dal Genio per ripristinare la viabilità e assicurare i collegamenti in località Ritrosi dopo che il locale Ponte delle rose era rimasto lesionato; e poi il nuovo Ponte Tre occhi, costruito anch'esso in tempi brevissimi dal Genio, insieme alla Protezione civile,

ai Vigili del fuoco e all'Azienda strade Lazio (Astral, il gestore della rete viaria regionale), dopo che il terremoto aveva reso inagibile il vecchio ponte che assicurava il collegamento tra Amatrice e la via Salaria. Quest'ultima struttura, a carattere permanente, assicura il passaggio anche di mezzi pesanti.

Nei suoi spostamenti la delegazione ha attraversato parte delle numerose frazioni e località intorno ad Amatrice, il che le ha permesso di prendere diretta cognizione dell'entità dei danni subiti dal territorio colpito dal sisma.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni. C. 2962 (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	61
DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa. C. 4025 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	62
Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato nonché istituzione di un'Agenzia nazionale per la loro promozione. Nuovo testo C. 3666 e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	64
Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici. Testo unificato C. 106 e abb. (Parere alle Commissioni VIII e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	64
Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. C. 2236-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	66
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. Atto n. 325 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	70
Schema di decreto legislativo recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati. Atto n. 326 (Rilievi alla VI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	71

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 settembre 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.30.

Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di

Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni.

C. 2962.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, fa presente che la proposta di legge all'esame, di iniziativa parlamentare, reca modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario con riferimento alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni e alla tabella A allegata alla legge n. 374/1991, con riferimento agli uffici dei giudici di pace delle medesime circoscrizioni e che il relativo testo non è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala, circa l'articolo 1, concernente la modifica delle circoscrizioni dei tribunali e degli uffici del giudice di pace di Perugia e di Terni, che la proposta in esame non modifica il numero dei tribunali e degli uffici del giudice di pace presenti sul territorio nazionale, rilevando, inoltre, che si prevede che la riorganizzazione degli uffici giudiziari avvenga nell'ambito delle risorse umane disponibili. Non formula pertanto osservazioni per i profili di quantificazione nel presupposto – sul quale reputa necessaria una conferma del Governo – che le modifiche delle piante organiche degli uffici giudiziari interessati, da disporre con decreto ministeriale, possano essere disposte ad invarianza di oneri.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, in relazione alle osservazioni svolte dal relatore, segnala la necessità di richiedere la predisposizione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento da parte del Ministero competente, atta ad escludere che le disposizioni in esame siano suscettibili di produrre effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, conviene con il rappresentante del Governo circa la necessità di richiedere al Ministero competente la predisposizione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento.

La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di sette

giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa.

C. 4025 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 settembre 2016.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta il relatore si era riservato di sottoporre alla valutazione della Commissione una proposta di parere sul testo del provvedimento, alla luce anche degli elementi informativi in quella sede forniti dal Governo.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4025 Governo, di conversione in legge del DL 168/2016, recante Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'articolo 1, che consente al Presidente della Corte di cassazione di applicare temporaneamente alcuni magistrati dell'Ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Cassazione per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimità,

non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che la disposizione in oggetto non determina un ampliamento di mansioni ma l'assegnazione di funzioni differenti nell'ambito dell'ordinaria attività giurisdizionale;

all'articolo 2, la platea sulla base della quale è effettuata la quantificazione degli oneri derivanti dall'assunzione di idonei non vincitori di concorso di cui al comma 2 (30 magistrati assunti in aggiunta alle 690 assunzioni già autorizzate in forza dei concorsi in fase di svolgimento) non coincide con quella utilizzata per la quantificazione degli oneri derivanti dalla riduzione della durata del tirocinio di cui al comma 3 (pari complessivamente a 600 magistrati vincitori, 300 per ciascuno dei predetti concorsi), in ragione della differente portata applicativa dei due commi considerati;

in particolare, la quantificazione dell'onere di cui al comma 2 si basa sulla mera ipotesi di incremento delle assunzioni effettuabili al solo fine di ipotizzare, sulla base dell'andamento storico dei concorsi già svolti, il numero massimo e del tutto ipotetico dei candidati idonei;

per la quantificazione dell'onere di cui al comma 3 si è invece fatto riferimento alle unità che ragionevolmente – cioè sulla base della serie storica delle assunzioni nei concorsi per magistrato ordinario – saranno effettivamente assunte in servizio (di norma inferiori ai posti messi a concorso) e che, pertanto, beneficeranno in concreto della riduzione di sei mesi del periodo di tirocinio;

le 30 unità di idonei non vincitori di concorso considerate ai fini della stima dell'onere di cui al comma 2 risultano pertanto attendibili poiché determinate sulla base dell'andamento storico dei concorsi già svolti, che molto spesso non hanno determinato la totale copertura dei posti messi a concorso;

più in generale, con riferimento alle misure straordinarie per la copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giu-

diziari di primo grado, di cui all'articolo 2, le risorse finanziarie a tal fine destinate dal comma 5 del medesimo articolo appaiono idonee a far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle predette misure;

l'articolo 5, comma 1, e l'articolo 10, che sono volti a consentire il trattenimento in servizio di magistrati e avvocati dello Stato, in possesso di specifici requisiti, non determinano effetti finanziari apprezzabili sui saldi di finanza pubblica, non solo in considerazione dell'esiguità del numero di soggetti interessati dalle disposizioni in oggetto, ma anche perché, a fronte dell'incremento di spesa per trattamento di fine servizio (TFS) conseguente al trattenimento in servizio (da ritenersi comunque marginale, poiché computato su una sola annualità) si registra, nel breve periodo, una minore spesa per prestazioni pensionistiche e, nel medio-lungo periodo, un differimento della spesa per redditi da lavoro dipendente indotta dalla sostituzione dei magistrati collocati a riposo;

all'articolo 7, recante disposizioni sul processo amministrativo telematico, appare necessario inserire un'apposita clausola di invarianza finanziaria giacché il medesimo articolo, come risulta dalla relazione tecnica, non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

la riduzione del numero di unità di personale acquisite dal Ministero della giustizia e provenienti dagli enti di area vasta, prevista dai commi da 1 a 3 dell'articolo 11, non interferisce con il pieno conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati per tali enti;

al comma 4 dell'articolo 11 appare necessario precisare il carattere annuale degli oneri decorrenti, in una misura pari ad euro 3.841.032, a far data dal 2026, in linea con quanto peraltro già previsto dalla norma di autorizzazione della spesa contenuta all'articolo 2, comma 5;

il comma 6 dell'articolo 11, che provvede alla copertura finanziaria degli

oneri derivanti dall'assunzione straordinaria di 53 unità di personale a tempo indeterminato presso il Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 37, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge n. 98 del 2011 – relative al maggior gettito derivante dall'incremento del contributo unificato per l'iscrizione a ruolo nelle controversie di competenza del giudice amministrativo – già destinate alle spese di funzionamento della giustizia amministrativa, non è suscettibile di pregiudicare altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime;

le maggiori entrate derivanti dall'incremento del contributo unificato nei procedimenti presso il giudice amministrativo hanno mostrato nel triennio precedente un profilo stabile e il loro ammontare annuo (oltre 30 milioni di euro) consente quindi la copertura dell'onere di circa 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, derivante dall'articolo 9;

all'articolo 11, comma 6, appare necessario precisare il carattere annuale degli oneri decorrenti, in una misura pari ad euro 2.553.700, a far data dal 2017;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 7 aggiungere in fine in seguente comma: 8-bis. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

All'articolo 11, comma 4, dopo le parole: 3.841.032 euro aggiungere la seguente: annui.

All'articolo 11, comma 6, dopo le parole: euro 2.553.700 aggiungere la seguente: annui ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato nonché istituzione di un'Agenzia nazionale per la loro promozione.

Nuovo testo C. 3666 e abb.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 settembre 2016.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella seduta precedente il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

La sottosegretaria Paola DE MICHELLI, non essendo ancora pervenuti i necessari elementi informativi, chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici.

Testo unificato C. 106 e abb.

(Parere alle Commissioni VIII e X).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, fa presente che oggetto di esame è il testo unificato delle proposte di legge di iniziativa parlamentare C 106 e C 2812, come modificato nel corso dell'esame presso le Commissioni di merito, non corredato di relazione tecnica.

Passando alla disamina delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, circa gli articoli da 1 a 9, concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici, in merito alle attività assegnate ai soggetti competenti in materia (il Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit e l'ISPRA), ritiene necessario acquisire elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità per i medesimi soggetti di svolgere le attività previste dal testo in condizioni di neutralità finanziaria, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come previsto dagli articoli 2 e 5. Rileva peraltro che una quota delle risorse di cui all'articolo 7 è destinata al predetto Comitato nonché ad alcune attività svolte dall'ISPRA. Con riguardo al finanziamento delle attività di istruttoria e delle verifiche di controllo, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7, rinvia a quanto di seguito evidenziato per i profili di copertura finanziaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 7 stabilisce che i soggetti che presentano la domanda per l'assegnazione del marchio siano tenuti a pagare un diritto a copertura delle spese di istruttoria e, in caso di ottenimento del marchio, un diritto annuale di utilizzazione. Rileva che sono inoltre a carico dei richiedenti anche le spese per lo svolgimento delle verifiche di controllo, le eventuali prove di laboratorio di cui all'articolo 4, comma 2, e le spese per la registrazione del contratto, peraltro non meglio specificato. Segnala altresì che, con decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, dovranno essere quantificati gli importi sopra indicati. Dei relativi importi si prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e la riassegnazione, nella misura del 50 per cento, su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per esigenze di funzionamento del Comitato. Tali importi dovranno essere prioritariamente destinati a campagne di promozione, formazione, studio e ricerca, comprese quelle svolte

dall'ISPRA ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere *d*) ed *e*), del provvedimento, nonché alle attività di controllo.

Al riguardo, osserva che l'articolo 7, in materia di risorse finanziarie per la gestione del Comitato, presenta i seguenti profili di criticità:

non sembra prevista alcuna copertura per le spese di istruttoria e per le spese concernenti le verifiche di controllo e le eventuali prove di laboratori accreditati. Infatti mentre i commi 1 e 2 prevedono, rispettivamente, che tali spese siano a carico dei richiedenti, il comma 3 stabilisce che gli introiti derivanti dai pagamenti effettuati dai richiedenti siano destinati, nella misura del 50 per cento, esclusivamente alle esigenze di funzionamento del Comitato e prioritariamente a campagne di promozione, formazione, studio e ricerca, nonché a non meglio precisate attività di controllo. Peraltro non può ritenersi che il restante 50 degli introiti sia destinato alla copertura delle predette spese, giacché, in mancanza di un'esplicita previsione normativa, le corrispondenti risorse rimangono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato;

la riassegnazione degli introiti viene effettuata per provvedere alle spese di funzionamento del Comitato, ricomprendendo in tali spese anche quelle relative alle campagne di promozione, formazione, studio e ricerca, svolte dall'ISPRA ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere *d*) ed *e*), senza che si provveda ad una assegnazione diretta di risorse all'ISPRA stesso ovvero alla regolazione dei rapporti finanziari tra Comitato e ISPRA per le attività svolte da quest'ultimo;

la destinazione delle risorse alle spese di funzionamento del Comitato e ad alcune funzioni dell'ISPRA non risulta coerente con gli articoli 2, comma 2, e 5, comma 1, che invece prevedono che i citati organismi svolgano le funzioni previste dal provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire in altra seduta i

chiarimenti richiesti dalla relatrice, giacché la relazione tecnica sul provvedimento testé pervenuta richiede ancora di essere verificata dai competenti uffici della Ragioneria generale dello Stato.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.

C. 2236-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle ulteriori proposte emendative, riferite al provvedimento in oggetto, trasmesse dall'Assemblea.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso le ulteriori proposte emendative della Commissione 1.0100, 59.0100, 63.100 e 86.0100.

Con riferimento all'articolo aggiuntivo 86.0100 rileva che esso, di contenuto analogo all'articolo aggiuntivo 86.050 Mongiello sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario nella seduta di ieri, prevede che le pratiche derivanti dall'esercizio dell'Enoturismo costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Esso prevede altresì che per la determinazione del reddito proveniente da tali attività trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 dell'articolo 56-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Ciò posto, segnala che l'articolo aggiuntivo in commento appare carente sotto il profilo della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria.

In merito agli articoli aggiuntivi 1.0100 e 59.0100, ritiene invece opportuno acquisire su di essi l'avviso del Governo.

In particolare, osserva che l'articolo aggiuntivo 1.0100, corredato di una clausola di invarianza finanziaria, prevede tra l'altro che con decreto del Ministro si provveda ad individuare i territori nei quali sono situati i vigneti denominati eroici o storici, per i quali lo Stato promuove interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia, nonché a definire i criteri e le tipologie di interventi finanziabili e ad individuare i criteri di priorità che il Ministero – non meglio specificato – e le regioni potranno adottare nei provvedimenti attuativi di programmazione delle risorse finanziarie destinate al settore vitivinicolo. Al riguardo, reputa opportuno che il Governo chiarisca gli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame e, in particolare, se il contenuto della citata proposta sia coerente con la clausola di invarianza finanziaria contenuta nella proposta medesima.

Evidenzia che l'articolo aggiuntivo 59.0100 reca invece una delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, uno o più decreti legislativi per la semplificazione degli adempimenti cui sono tenuti i produttori di vino sottoposti ad accisa con aliquota pari a zero e per facilitare gli scambi intracomunitari. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca gli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame, anche alla luce del rinvio all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, contenuto nella proposta stessa, che prevede che, qualora uno o più decreti determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Segnala, infine, che l'emendamento 63.100 non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario sull'articolo ag-

giuntivo 86.0100 della Commissione, in quanto suscettibile di determinare una perdita di gettito quantificato, ipotizzando l'entrata in vigore della norma a decorrere dal 2017, in 13,7 milioni di euro per il 2018 e in 8 milioni di euro per il 2019. Esprime altresì parere contrario sull'articolo aggiuntivo 59.0100 della Commissione, in quanto le semplificazioni ivi previste determinerebbero di fatto l'azzeramento di qualsiasi strumento di controllo dell'Agenzia delle Dogane. Esprime, inoltre, nulla osta sull'emendamento 63.100 della Commissione, mentre per quanto concerne l'articolo aggiuntivo 1.0100 della Commissione chiede una breve sospensione dei lavori al fine di verificare con gli uffici competenti la possibilità di predisporre una eventuale riformulazione dello stesso, tale da superare le criticità dal punto di vista finanziario riscontrabili nell'attuale versione del testo.

Colomba MONGIELLO (PD) contesta la valutazione testé fornita dalla sottosegretaria De Micheli in base alla quale dall'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo aggiuntivo 86.0100 della Commissione deriverebbero effetti finanziari negativi in termini di minore gettito, posto che le pratiche connesse all'esercizio dell'enoturismo si configurano come attività di carattere non commerciale. Ritiene che il mancato accoglimento dell'articolo aggiuntivo in esame recherebbe un grave danno al comparto enoturistico, che ogni anno richiama invece un consistente e crescente numero di visitatori e di appassionati e che piuttosto dovrebbe essere oggetto di specifica promozione, ai sensi dei principi generali enunciati all'articolo 1 del presente provvedimento, anche al fine di favorire l'emersione di un settore non ancora adeguatamente riconosciuto dall'ordinamento interno. Ricorda, infine, che l'articolo aggiuntivo 86.0100 rappresenta nella sostanza una nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 86.050, sul quale la Commissione bilancio nella seduta di ieri ha espresso un parere contrario, volta per l'appunto a

correggere i profili di criticità emersi nei confronti del testo precedente.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI conferma che l'articolo aggiuntivo 86.0100 della Commissione comporterebbe una perdita di gettito, relativamente alle imposte dirette, quantificata nei termini dianzi illustrati, ciò in considerazione del fatto che per le attività in parola il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini IVA il coefficiente di redditività del 25 per cento. Precisa, altresì, che dall'attuazione del citato articolo aggiuntivo non deriverebbero, invece, variazioni di gettito in relazione all'imposta sul valore aggiunto.

Lello DI GIOIA (Misto-M.PPA-Mod.) rileva che l'articolo aggiuntivo 86.0100, a differenza di quanto testé sostenuto dalla sottosegretaria De Micheli, non è suscettibile di determinare minori entrate fiscali, giacché le attività di enoturismo, aventi carattere non commerciale, sono già soggette al prelievo relativo al reddito dominicale. Evidenzia, inoltre, come nella seduta di ieri la Commissione bilancio, in conformità alle valutazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, abbia ad esempio deliberato un parere di nulla osta sulle proposte emendative Russo 47.52 e Oliverio 47.51, volte ad affidare la stampa degli speciali contrassegni che accompagnano le bottiglie dei vini DOGC non solo all'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, ma anche alle tipografie all'uopo autorizzate. A suo giudizio, anche tali proposte emendative appaiono chiaramente suscettibili di determinare effetti pregiudizievoli sul piano delle entrate fiscali. Nel rimarcare pertanto una simile disparità di trattamento in sede di vaglio degli emendamenti, invita la sottosegretaria De Micheli a svolgere un supplemento di istruttoria sull'articolo aggiuntivo 86.0100 della Commissione.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, ritiene condivisibile la richiesta testé formulata dal deputato Di Gioia in ordine ad una

nuova considerazione dell'articolo aggiuntivo 86.0100 della Commissione.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI manifesta la disponibilità del Governo ad un approfondimento della questione, fermo restando che, in assenza di una apposita clausola di copertura finanziaria degli oneri predetti, il parere sull'articolo aggiuntivo 86.0100 della Commissione non potrà che essere contrario.

Francesco BOCCIA, presidente, sospende quindi brevemente la seduta al fine di consentire al Governo di verificare la possibilità di predisporre, come annunciato, una riformulazione dell'articolo aggiuntivo 1.0100 della Commissione.

La seduta, sospesa alle 14.45, riprende alle 15.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, all'esito delle verifiche svolte presso gli uffici competenti, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 1.0100 della Commissione, a condizione che lo stesso venga riformulato nei termini seguenti:

al comma 3, lettera b), sostituire la parola: finanziabili con le seguenti: eventualmente finanziabili attraverso contributi, compatibilmente con la programmazione finanziaria e i criteri di priorità di cui alla lettera d).

Conseguentemente, al medesimo comma 3:

alla lettera b), sostituire le parole: beneficiare dei contributi di cui alla lettera a) con le seguenti: beneficiare dei predetti contributi;

alla lettera d), sostituire le parole da: destinate fino alla fine della lettera con le seguenti: destinate a legislazione vigente al settore vitivinicolo, nell'ambito del programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 28 giugno 2008 e successive modificazioni;

alla lettera e), sostituire le parole: lettera d) con le seguenti: lettera b);

alla parte consequenziale, sostituire le parole: dopo il comma 11 con le seguenti: dopo il comma 10.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, nel prendere atto che la riformulazione dell'articolo aggiuntivo 1.0100 proposta dalla sottosegretaria De Micheli consente di superare le criticità evidenziate in relazione alla precedente versione dello stesso, osserva che, per quanto attiene più in generale al tema dei vigneti eroici e storici, oggetto specifico dell'articolo aggiuntivo 86.0100 sul quale il Governo ha espresso un parere contrario, occorre comunque distinguere con chiarezza le differenti tipologie degli interventi e le relative forme di finanziamento eventualmente attivabili, anche al fine di evitare il sovrapporsi di diverse normative incidenti sulla medesima materia.

Francesco CARIELLO (M5S) chiede alla rappresentante del Governo delucidazioni in ordine alla effettiva portata della riformulazione dell'articolo aggiuntivo 1.0100.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI chiarisce che la riformulazione proposta è essenzialmente volta ad assicurare la necessaria compatibilità, non solo finanziaria, tra le disposizioni in esso contenute e il Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 555/2008, ciò anche al fine di evitare eventuali difformità rispetto a quanto stabilito dall'ordinamento comunitario, con il conseguente rischio dell'avvio di procedure di infrazione nei confronti del nostro Paese.

Francesco CARIELLO (M5S) domanda se non sia possibile reperire la copertura finanziaria degli oneri ascritti all'articolo aggiuntivo 86.0100 della Commissione nell'ambito delle risorse disponibili all'interno del citato Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI precisa che l'articolo aggiuntivo 86.0100, come già evidenziato, comporta un onere fiscale certo e quantificabile, laddove la riformulazione dell'articolo aggiuntivo 1.0100 della Commissione è volta esclusivamente a far sì che, qualora dovessero insorgere oneri a carico della finanza pubblica, essi vengano autorizzati nei soli limiti delle disponibilità finanziarie consentite dal predetto Programma, del quale bisogna peraltro tenere conto anche ai fini della individuazione dei criteri e delle tipologie di cui al comma 3, lettere b) e d), così come riformulate.

Lello DI GIOIA (Misto-M.PPA-Mod.) ribadisce le considerazioni in precedenza svolte circa la neutralità fiscale dell'articolo aggiuntivo 86.0100 della Commissione, in quanto riferito ad attività per cui l'imponibile viene determinato sulla base del reddito dominicale, nonché le sue perplessità in ordine ai criteri di valutazione, non sempre omogenei, adottati in sede di valutazione degli emendamenti da parte del Governo.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,
esaminate le proposte emendative 1.0100, 59.0100, 63.100 e 86.0100 della Commissione riferite alla proposta di legge 2236 e abb.-A, recante Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 1.0100, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'emendamento 1.0100, apportare le seguenti modifiche:

al comma 3, lettera b), sostituire la parola: finanziabili con le seguenti: even-

tualmente finanziabili attraverso contributi, compatibilmente con la programmazione finanziaria e i criteri di priorità di cui alla lettera d).

Conseguentemente, al medesimo comma 3:

alla lettera b), sostituire le parole: beneficiare dei contributi di cui alla lettera a) con le seguenti: beneficiare dei predetti contributi;

alla lettera d), sostituire le parole da: destinate fino alla fine della lettera con le seguenti: destinate a legislazione vigente al settore vitivinicolo, nell'ambito del programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 28 giugno 2008 e successive modificazioni;

alla lettera e), sostituire le parole: lettera d) con le seguenti: lettera b);

alla parte consequenziale, sostituire le parole: dopo il comma 11 con le seguenti: dopo il comma 10.

PARERE CONTRARIO

sugli articoli aggiuntivi, 59.0100, 86.0100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulla proposta emendativa 63.100 ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in margine all'odierno dibattito, si limita ad osservare che, qualora si fosse registrata la reale volontà politica di individuare soluzioni appropriate alla problematica con-

cernente le attività di enoturismo, già nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione di merito avrebbero dovuto avere luogo i necessari approfondimenti con il Ministero competente per materia.

La seduta termina alle 15.15.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 21 settembre 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.

Atto n. 325.

(Rilievi alla VI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, avverte che lo schema di decreto legislativo in esame reca l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) n. 1024/2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli istituti creditizi. Ciò posto, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI rileva che il provvedimento non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario.

Francesco CARIELLO (M5S) tiene ad evidenziare, per quanto riguarda il merito del provvedimento, anche con riferimento allo schema di decreto legislativo di cui all'atto n. 326, che i regolamenti dell'UE in oggetto sono già entrati in vigore alla fine del 2013, per cui l'adeguamento della normativa nazionale a tali regolamenti costituisce un fatto meramente formale. Preannuncia infine, a nome del gruppo M5S, con riferimento ai profili finanziari, un voto di astensione.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, replica facendo presente che i provvedimenti in esame appaiono necessari ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti dell'UE in oggetto, al fine di permetterne una più lineare ed efficace attuazione nell'ambito dell'ordinamento interno.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (atto n. 325);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati.

Atto n. 326.

(Rilievi alla VI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame prevede l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (*Packaged Retail and Insurance-based Investment Products - PRIIPs*), sulla base della delega prevista dalla legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014) e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare in ordine agli effetti finanziari diretti derivanti dal provvedimento, con specifico riferimento ai nuovi compiti di vigilanza e indagine assegnati all'IVASS, alla CONSOB e alla Banca d'Italia dal testo in esame. Osserva, infatti, che detti Istituti non rientrano nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto consolidato della PA e che

inoltre, come evidenziato dalla relazione tecnica, tali Autorità provvedono con forme di autofinanziamento alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte, anche attraverso contribuzioni dovute dai soggetti vigilati.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI fa presente che sul testo del provvedimento in esame non si ravvisano profili problematici dal punto di vista finanziario.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (atto n. 326);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti di Select Milano, sulle tematiche relative al trasferimento in Italia di attività finanziarie, a seguito del *referendum* sulla partecipazione del Regno Unito all'Unione europea 72

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. Atto n. 325 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 72

Schema di decreto legislativo recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati. Atto n. 326 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 83

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 89

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 21 settembre 2016.

Audizione dei rappresentanti di Select Milano, sulle tematiche relative al trasferimento in Italia di attività finanziarie, a seguito del *referendum* sulla partecipazione del Regno Unito all'Unione europea.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 21 settembre 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico ZANETTI.

La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.

Atto n. 325.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatrice*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle

politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (cosiddetto regolamento SSM) (Atto n. 325).

Ricorda innanzitutto che i regolamenti comunitari sono immediatamente applicabili e non devono essere recepiti nell'ordinamento interno. La norma in commento reca pertanto una delega per adeguare – anche sotto il profilo formale – le norme nazionali al regolamento in questione. Come illustrato in seguito, le Autorità di vigilanza hanno già applicato le disposizioni del regolamento 1024/2013, anche tramite provvedimenti di rango secondario.

Per quanto riguarda il contenuto del regolamento (UE) 1024/2013, esso ha istituito il sistema accentrato di vigilanza sulle banche degli Stati membri che adottano l'euro (o che comunque decidono di aderire al sistema), denominato Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU) o, in inglese, *Single Supervisory Mechanism* – SSM.

Esso costituisce il primo pilastro della cosiddetta Unione bancaria, che comprende anche un sistema accentrato di gestione delle crisi bancarie e un sistema comune di garanzia dei depositanti. Il SSM è pienamente operativo dal novembre 2014.

In sintesi, il regolamento SSM (SSMR) attribuisce alla BCE alcuni tra i più significativi compiti in materia di vigilanza prudenziale sulle banche degli Stati aderenti al Meccanismo, ivi inclusi i poteri (informativi, ispettivi, macroprudenziali, di intervento e sanzionatori) in materia di:

rilascio e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria;

autorizzazione all'acquisizione e alla cessione di partecipazioni qualificate nel capitale delle banche;

vigilanza sul rispetto dei requisiti prudenziali (ad esempio fondi propri, cartolarizzazioni, liquidità, leva finanziaria, segnalazioni e informativa al pubblico);

vigilanza sul rispetto delle regole sul governo societario (ad esempio requisiti degli esponenti aziendali, processi di ge-

stione del rischio, controlli interni, politiche e prassi di remunerazione, valutazione dell'adeguatezza del capitale);

vigilanza su base consolidata o supplementare;

risanamento e intervento precoce.

In base al regolamento SSM, la BCE esercita i poteri ad essa attribuiti secondo modalità differenti a seconda della rilevanza della banca vigilata.

Nei confronti degli intermediari più rilevanti in termini di dimensioni, importanza per l'economia dell'UE o dello Stato aderente o significatività delle attività transfrontaliere (i cd. soggetti significativi) i poteri sono esercitati direttamente dalla BCE. La vigilanza ordinaria sulle banche significative è affidata ai Gruppi di vigilanza congiunti – GVC. A ciascuna banca significativa è abbinato uno specifico GVC, che riunisce esperti della BCE e delle autorità di vigilanza nazionali. Nei confronti degli altri intermediari (i cosiddetti soggetti meno significativi), invece, i poteri sono esercitati dalle autorità nazionali di vigilanza, nel rispetto dei regolamenti, delle istruzioni e degli orientamenti forniti dalla BCE, che può, comunque, avocare a sé la vigilanza diretta su questi soggetti.

In particolare, a partire dalla seconda metà del 2014, la BCE ha assunto i poteri di vigilanza sulle banche che hanno attivi per almeno 30 miliardi di euro o un patrimonio almeno pari al 20 per cento del PIL del Paese (circa 130 su oltre 6.000 banche presenti nell'eurozona). Dalle informazioni pubblicate sul sito *web* del MVU, la BCE esercita la vigilanza diretta su 129 banche significative dei Paesi partecipanti, che detengono quasi l'82 per cento degli attivi bancari nell'area dell'euro.

Sono sempre esercitati direttamente dalla BCE, anche nei confronti dei soggetti meno significativi, i poteri in materia di rilascio e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria e di autorizzazione all'acquisizione o alla cessione di partecipazioni qualificate (ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere *a*) e *c*), del regolamento SSM).

Le norme UE assicurano che le funzioni di politica monetaria e quelle di vigilanza prudenziale siano rigorosamente separate, prevedendo a tal fine (ai sensi dell'articolo 26 del regolamento SSM) l'istituzione di un consiglio di vigilanza (*supervisory board*), incaricato dell'istruttoria delle decisioni in materia di sorveglianza e nel quale i Paesi dell'area euro e quelli non-euro avranno pieni ed eguali diritti di voto. Le decisioni del *supervisory board* si considerano adottate a meno che non siano respinte dal Consiglio dei governatori della BCE.

Il regolamento SSM contempla anche un rafforzamento del ruolo dei Parlamenti nazionali prevedendo, da un lato, l'obbligo per la BCE di inviare le relazioni che indirizza al Parlamento europeo e al Consiglio dell'UE; dall'altro, la possibilità per i Parlamenti nazionali di indirizzare osservazioni o quesiti alla BCE in merito all'assolvimento dei compiti di vigilanza, nonché invitare il presidente o un membro del consiglio di vigilanza a partecipare a uno scambio di opinioni, insieme con un rappresentante dell'autorità nazionale competente. Inoltre è prevista una rigorosa separazione dei compiti di politica monetaria da quelli di vigilanza per scongiurare potenziali conflitti di interesse.

Le competenze in materia sanzionatoria sono, invece, ripartite in base ad un criterio *ad hoc* (indicato dall'articolo 18 del regolamento SSM).

Le premesse al regolamento SSM chiariscono in proposito che, affinché gli enti vigilati applichino le norme e le decisioni in materia di vigilanza, sono imposte sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione.

Al riguardo rammenta che il Trattato sul funzionamento dell'UE (all'articolo 132, paragrafo 3) e le norme UE (regolamento (CE) n. 2532/98 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni) consentono alla BCE di imporre alle imprese ammende o penalità di mora per l'inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e dalle decisioni da essa adottati.

L'articolo 18 del regolamento SSM dunque, per consentire alla BCE di assolvere efficacemente i suoi compiti relativi al controllo del rispetto delle disposizioni di vigilanza previste dal diritto dell'Unione direttamente applicabile, attribuisce alla BCE il potere di imporre sanzioni pecuniarie agli enti creditizi, alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione finanziaria mista in caso di violazione di tali norme.

Resta fermo il potere delle autorità nazionali di continuare a infliggere sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi imposti dal diritto nazionale di recepimento delle direttive dell'Unione. La BCE, quando reputa che l'assolvimento dei suoi compiti richieda una sanzione per le violazioni, può rimettere a tal fine la questione alle autorità nazionali competenti.

Il regolamento SSM stabilisce poi meccanismi di coordinamento e per lo scambio di informazioni tra la BCE e le autorità nazionali di vigilanza.

Ricorda che tali meccanismi sono definiti a un livello più dettagliato dal regolamento (UE) n. 468/2014 della BCE del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la BCE e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro).

In base al regolamento SSM, nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza la BCE applica il pertinente diritto dell'Unione Europea (in base all'articolo 4, paragrafo 3): se esso è costituito da direttive o da regolamenti che concedono opzioni agli Stati membri, la BCE applica, rispettivamente, la legislazione nazionale di recepimento delle direttive ovvero quella con cui sono state esercitate le opzioni concesse dai regolamenti, ad eccezione dei casi in cui le opzioni siano state esercitate direttamente dalla BCE.

Il regolamento non innova rispetto allo scambio e diffusione di informazioni consentite alle autorità di vigilanza competenti: al riguardo l'articolo 27 consente

alla BCE di scambiare informazioni con organi e autorità nazionali nei casi previsti dal diritto dell'Unione.

Sul piano del recepimento nazionale della normativa europea in materia, rammenta che l'articolo 4 della legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014) ha delegato il Governo ad emanare le norme occorrenti all'adeguamento della normativa nazionale a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1024/2013.

Già il provvedimento della Banca d'Italia del 4 novembre 2014 (Delibera 568/2014) ha disciplinato gli effetti sui procedimenti amministrativi di vigilanza di competenza della Banca d'Italia derivanti dall'entrata in funzione del già citato *Single Supervisory Mechanism*.

A partire dal 4 novembre 2014, in base al Regolamento UE n. 1024/2013, la BCE, con l'assistenza della Banca d'Italia, è dunque responsabile per la vigilanza prudenziale sulle banche significative, come individuate nella lista pubblicata dalla BCE in data 4 settembre 2014. Inoltre, vi sono nel regolamento previsioni specifiche che riguardano tutte le banche, in relazione ad alcune specifiche tipologie di procedimenti di vigilanza (cosiddetti « procedimenti comuni »).

Per quanto concerne gli specifici principi e criteri direttivi di delega essi sono i seguenti:

apportare al Testo unico bancario (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e al decreto legislativo n. 142 del 2005 (che ha attuato nell'ordinamento la direttiva 2002/87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni), le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurarne la coerenza con il regolamento SSM;

coordinare le sanzioni contenute nel TUB con quanto stabilito dall'articolo 18 del Regolamento 1024/2013 in materia; in merito rammenta come l'articolo 18 del

Regolamento stabilisca che, in caso di violazione dolosa o colposa, da parte degli enti creditizi, delle società di partecipazione finanziaria o delle società di partecipazione finanziaria mista, degli obblighi previsti dai pertinenti atti del diritto dell'Unione, la BCE può imporre sanzioni amministrative pecuniarie fino al doppio dell'importo dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando questi possono essere determinati, o fino al 10 per cento del fatturato complessivo annuo, o altre sanzioni pecuniarie eventualmente previste dal diritto dell'Unione; se la persona giuridica è una filiazione di un'impresa madre, il fatturato di riferimento è il fatturato complessivo annuo risultante nel conto consolidato dell'impresa madre capogruppo nell'esercizio finanziario precedente; le sanzioni applicate sono efficaci, proporzionate e dissuasive; laddove necessario, la BCE può chiedere alle autorità nazionali competenti di avviare procedimenti volti a intervenire per assicurare che siano imposte sanzioni appropriate; tale procedura si applica in particolare alle sanzioni pecuniarie nei confronti degli enti creditizi, delle società di partecipazione finanziaria o delle società di partecipazione finanziaria mista in caso di violazione del diritto nazionale di recepimento delle pertinenti direttive e alle misure e sanzioni amministrative nei confronti dei membri dell'organo di amministrazione, o ad ogni altro soggetto responsabile; rammenta inoltre che, con il decreto legislativo n. 72 del 2015, il TUB e il Testo unico della finanza (TUF) sono stati modificati per recepire, a livello legislativo, la direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (cosiddetta direttiva CRD4);

apportare alla normativa vigente tutte le modifiche ed integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione della delega.

Per quanto riguarda i termini di esercizio della predetta delega, l'articolo 4,

comma 1, sopra richiamato, della legge n. 114 del 2015 chiarisce che le disposizioni delegate devono essere adottate entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione europea 2014, ossia entro il 15 agosto 2016 (la legge è entrata in vigore il 15 agosto 2015), precisando che le procedure di attuazione della delega sono quelle indicate all'articolo 1, comma 1, della medesima legge n. 114 del 2015.

Lo stesso articolo 1, comma 1, della legge n. 114, a sua volta richiama espressamente le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012 (che reca le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).

In particolare l'articolo 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012 chiarisce che la legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali, sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento, è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Ricorda inoltre che l'articolo 33 della medesima legge n. 234 prevede il parere parlamentare ove la norma di delega riguardi la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea.

Il termine per l'espressione del parere parlamentare è fissato in quaranta giorni dalla data di trasmissione degli schemi, decorsi i quali i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

Ove il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di esercizio della delega o successivamente, i termini di esercizio della delega sono prorogati di tre mesi.

Lo schema di decreto in esame è stato assegnato alla Commissione il 12 agosto 2016, con termine per l'espressione del parere fissato al 21 settembre 2016; di conseguenza, ai sensi delle richiamate norme di delega, i termini per l'esercizio della delega medesima sono prorogati al 15 novembre 2016.

Passando a illustrare il contenuto dello schema di decreto legislativo, l'articolo 1, ai commi da 1 a 3, apporta modifiche di coordinamento volte a introdurre alcune definizioni (rilevanti ai sensi del regolamento SSM) all'interno del TUB: si tratta, in particolare, delle definizioni riguardanti il Meccanismo di vigilanza unica (MVU) e i soggetti significativi, vale a dire i soggetti sui quali la BCE esercita la vigilanza diretta in conformità delle disposizioni del MVU.

Il comma 4 inserisce nel TUB un nuovo articolo *6-bis*, con lo scopo di introdurre una norma quadro che descriva, in modo sintetico, i casi in cui i poteri attribuiti dal TUB alla Banca d'Italia debbono essere esercitati dalla BCE in forza del Regolamento SSM.

In particolare (ai sensi del comma 1 del nuovo articolo *6-bis*), nelle materie disciplinate dalle disposizioni del Meccanismo di Vigilanza Unico – MVU, i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dai Titoli II e III e dal Titolo IV, Capo I, sezione II, del TUB (rispettivamente concernenti le autorità creditizie e l'esercizio dell'attività bancaria, nonché l'emanazione di provvedimenti straordinari), sono esercitati nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del MVU che disciplinano l'esercizio di compiti di vigilanza sulle banche, prevedendo, tra l'altro, differenti modalità di cooperazione tra la BCE e le autorità nazionali per i soggetti significativi e per quelli meno significativi.

Il comma 2 del nuovo articolo *6-bis* richiama altresì richiamate le modalità di partecipazione all'MVU da parte della Banca d'Italia e di cooperazione di quest'ultima con la BCE (ad esempio formulazione di proposte, scambio di informazioni, assistenza nella preparazione degli atti). In particolare la Banca d'Italia può esercitare i poteri, non attribuiti in via esclusiva alla BCE, previsti dal TUB nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, anche su richiesta o dietro istruzioni della BCE, informando quest'ultima delle attività svolte in esito alla richiesta. Inoltre, la lettera *f*) del comma 2 del nuovo articolo *6-bis* chiarisce che la Banca d'I-

talia esercita i poteri ad essa attribuiti dal Testo Unico Bancario che non siano attribuiti alla BCE dalle disposizioni del MVU.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 6-*bis*, nelle materie inerenti all'esercizio dei compiti attribuiti alla BCE dalle disposizioni del MVU, le sanzioni amministrative disciplinate nel Titolo VIII del TUB sono applicate secondo quanto previsto dall'articolo 144-*quinquies* del TUB, il quale chiarisce che, nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate in alcune specifiche norme del TUB sulle violazioni di obblighi in capo a banche e intermediari (di cui agli articoli 139, 140, 144, 144-*bis* e 144-*ter* del TUB), le sanzioni ivi previste si applicano anche ai casi di inosservanza delle norme UE sui requisiti prudenziali delle banche (regolamento UE n. 575/2013, relative norme tecniche ed atti dell'EBA direttamente applicabili).

Il comma 4 del nuovo articolo 6-*bis* chiarisce inoltre che le disposizioni di carattere generale emanate dalla Banca d'Italia, ove consentito dalla legge nazionale, per recepire direttive europee o per esercitare le opzioni rimesse agli Stati membri dai regolamenti europei, rientrano nell'insieme di norme che la BCE applica ai sensi del Regolamento SSM. Tale scelta normativa, secondo quanto affermato dalla relazione illustrativa dello schema di decreto, intende assicurare l'elasticità delle norme nazionali a fronte di possibili future modifiche del Regolamento SSM o interpretazioni, da parte delle istituzioni europee, dalle quali potrebbe discendere che i poteri di intervento, definiti in maniera generica nel regolamento, spettano alla BCE o all'autorità nazionale competente. Si intende inoltre, dall'altro lato, evitare la modifica di ogni singola disposizione del TUB, per precisare in quali casi i poteri da essa previsti sono esercitati dalla Banca d'Italia o dalla BCE.

Il comma 5 dell'articolo 1 dello schema modifica l'articolo 7 del TUB in materia di segreto d'ufficio, per tenere ferme le disposizioni del MVU in tema di comunicazione di informazioni alla BCE.

Con il comma 6 dell'articolo 1 dello schema sono apportate modifiche all'articolo 13 del TUB, al fine di chiarire che l'iscrizione delle banche (ivi comprese le succursali di banche extra UE) nell'apposito albo da parte della Banca d'Italia avviene fermo restando quanto previsto dalle disposizioni del MVU in tema di pubblicazione dell'elenco dei soggetti vigilati.

Il comma 7 dell'articolo 1 dello schema modifica l'articolo 14 del TUB, per recepire il regolamento SSM (articolo 4, paragrafo 1, lettera *a*), e articolo 14) nella parte in cui attribuisce alla BCE la competenza esclusiva al rilascio dell'autorizzazione e alla revoca dell'esercizio dell'attività bancaria, anche nei confronti dei soggetti meno rilevanti.

A tale fine è prevista l'eliminazione delle disposizioni che attribuiscono alla Banca d'Italia la relativa competenza.

Coerentemente con il regolamento SSM, attraverso la riformulazione dell'articolo 14 del TUB viene inoltre chiarito che la Banca d'Italia è competente a formulare una proposta alla BCE per il rilascio dell'autorizzazione; il diniego della autorizzazione è di competenza della Banca d'Italia o della BCE.

Il medesimo comma 7 introduce poi nell'articolo 14 i nuovi commi 3-*bis* e 3-*ter*. Ai sensi del nuovo comma 3-*bis* la revoca dell'autorizzazione è disposta dalla BCE, sentita la Banca d'Italia o su proposta di questa, in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

sono venute meno le condizioni in base alle quali l'autorizzazione è stata rilasciata;

l'autorizzazione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni;

è accertata l'interruzione dell'attività bancaria per un periodo continuativo superiore a 6 mesi.

Il nuovo comma 3-*ter* prevede invece che la revoca dell'autorizzazione è disposta dalla BCE, su proposta della Banca d'Italia, nei casi di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80.

I commi da 8 a 10 dell'articolo 1 dello schema recano le disposizioni necessarie ad adeguare il TUB a quanto stabilito dal regolamento SSM (all'articolo 4, paragrafo 1, lettera *b*) in ordine alle competenze della BCE sull'apertura di succursali.

In particolare, la BCE è ora competente ad autorizzare le banche degli Stati aderenti al MVU ad aprire una succursale o a operare in regime di libera prestazione dei servizi; nei confronti dei soggetti meno significativi, questi poteri sono esercitati dalle autorità nazionali di vigilanza (ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, primo subparagrapho, del regolamento SSM).

Viene di conseguenza modificato l'articolo 15 del TUB, nel quale, tra l'altro:

viene aggiunto un comma 01, secondo cui le banche italiane possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari in conformità delle procedure MVU; inoltre, le banche degli altri Stati comunitari possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica in conformità delle procedure previste dalle disposizioni del MVU e, per le banche degli Stati comunitari non partecipanti al MVU, del novellato comma 3 del medesimo articolo 15 del TUB;

è integralmente sostituito il comma 1, consentendo alla Banca d'Italia di vietare lo stabilimento di una nuova succursale di un soggetto italiano meno significativo, per motivi attinenti all'adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale del soggetto medesimo;

è modificato il comma 3, che viene riferito alle banche degli Stati comunitari non partecipanti al MVU: per tali istituti è previsto che il primo insediamento della succursale è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorità competente dello Stato di appartenenza; la succursale inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione.

I commi 9 e 10 dell'articolo 1 dello schema modificano, rispettivamente, gli articoli 16 e 18 del TUB con finalità di

coordinamento rispetto al mutato riparto di competenze.

Il comma 11 modifica l'articolo 19 del TUB, relativo al regime autorizzatorio vigente per l'acquisto di partecipazioni rilevanti.

Rammenta in proposito che spetta alla BCE (ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera *c*) del regolamento SSM) in via esclusiva il compito di autorizzare l'acquisto di partecipazioni rilevanti nel capitale delle banche, anche nel caso dei soggetti meno significativi (salvo che l'autorizzazione sia rilasciata nell'ambito di una procedura di risoluzione). L'intervento delle autorità nazionali è previsto per formulare la proposta di autorizzazione o di diniego della stessa.

Di conseguenza, mediante le modifiche apportate all'articolo 19 del TUB:

al comma 5 viene chiarito che la competenza al rilascio dell'autorizzazione all'acquisizione spetta alla BCE, con potere di proposta della Banca d'Italia;

sono inseriti i nuovi commi 5-*bis* e 5-*ter*: con il primo viene consentito alla Banca d'Italia di proporre il diniego all'autorizzazione quando non risulti garantita la sana e prudente gestione della Banca, mentre con il secondo viene chiarito che il potere di autorizzazione rimane alla Banca d'Italia solo nelle procedure di risoluzione, in quanto, per tali ipotesi, l'istituto riveste il ruolo di Autorità di risoluzione;

sostituendo integralmente il comma 8 dell'articolo 19, viene meno il potere del Presidente del Consiglio dei Ministri di vietare l'acquisizione delle partecipazioni rilevanti, previsto ove l'operazione coinvolga un acquirente di un Paese non UE che non garantisca condizioni di reciprocità; al riguardo la relazione illustrativa dello schema ricorda che il regolamento SSM consente alle autorità competenti nazionali di svolgere solo un'attività istruttoria con esclusione di qualsiasi potere decisionale: pertanto è previsto l'obbligo della Banca d'Italia di informare il Mini-

stro dell'economia e delle finanze, in qualità di Presidente del CICR, delle domande di autorizzazione pervenute;

modificando il comma 9, si precisa che la disciplina secondaria in materia di assetti proprietari deve includere disposizioni aventi a oggetto i casi in cui i diritti connessi alla partecipazione spettino a soggetti diversi dal titolare.

Il comma 12 dell'articolo 1 dello schema aggiunge un nuovo comma 4-*bis* nell'articolo 52 del TUB, al fine di chiarire che la Banca d'Italia trasmette alla BCE le informazioni ricevute dal collegio sindacale o dal soggetto preposto alla revisione dei conti (in ordine, tra l'altro, ad eventuali irregolarità e violazioni di norme) nei casi e secondo le modalità stabiliti dalle disposizioni del MVU.

Analoghe modifiche sono apportate dal comma 13 dell'articolo 1 dello schema all'articolo 52-*ter* del TUB, con riferimento alle segnalazioni di irregolarità e violazioni effettuate dal personale delle banche (cosiddetto *whistleblowing*, introdotto dal decreto legislativo n. 72 del 2015 in attuazione della direttiva CRD4).

Con analoga finalità di coordinamento col nuovo riparto di competenza tra BCE e autorità nazionali, il comma 14 novella le diciture contenute nelle disposizioni sui poteri di intervento della Banca d'Italia di cui all'articolo 53-*bis* del TUB, che disciplina tra l'altro il potere di rimozione degli esponenti aziendali.

Il comma 15 modifica l'articolo 53-*ter* del TUB, al fine di recepire quanto prescritto dal regolamento SSM in ordine all'adozione di misure macroprudenziali (tra cui le riserve di capitale che le banche devono detenere in aggiunta ai fondi propri, ovvero le altre misure previste dall'ordinamento europeo per affrontare rischi sistemici o macroeconomici).

Ai sensi delle norme UE (articolo 5 del regolamento SSM) le autorità nazionali sono competenti per l'adozione di queste misure nei confronti di tutti i soggetti vigilati; la BCE può obiettare alla loro applicazione e, ove lo ritenga opportuno,

può imporre l'adozione di misure più elevate rispetto a quelle previste dalle autorità nazionali.

Di conseguenza, il comma 15 modifica il TUB per riflettere il mutato assetto delle competenze e per chiarire in particolare che, per finalità macroprudenziali, la Banca d'Italia può impiegare i poteri di vigilanza previsti dal TUB (in particolare, l'applicazione di coefficienti patrimoniali aggiuntivi rispetto ai fondi propri) anche nei confronti dei soggetti significativi.

Le modifiche apportate dal comma 16 all'articolo 57 del TUB riguardano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in occasione di fusioni e scissioni societarie; esse riflettono il nuovo riparto di competenze tra Banca d'Italia e BCE, già illustrato con le modifiche all'articolo 14 TUB.

Analoghe finalità di coordinamento sono perseguite dal comma 17, che modifica l'articolo 67-*ter* del TUB (sui poteri di intervento delle autorità di vigilanza in seno al gruppo bancario): in particolare è previsto che il potere della Banca d'Italia può inoltre fissare limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti aziendali non sia più riferito specificamente alla Banca stessa.

Con le modifiche apportate dal comma 18 si incide sulla disciplina dell'amministrazione straordinaria, di cui all'articolo 70 del TUB, come modificato dalle norme di cui al decreto legislativo n. 191 del 2015 di recepimento delle norme UE in materia di crisi bancaria.

La modifica è giustificata dal passaggio di alcuni poteri di *early intervention* (intervento precoce sulla crisi bancaria) dalle autorità nazionali alla BCE, in base all'articolo 4, paragrafo 1, lettera *i*), del regolamento SSM; tale passaggio richiede di correggere il disallineamento della normativa di recepimento della direttiva 2014/59/UE sul risanamento e risoluzione delle banche in merito alla durata dell'amministrazione straordinaria.

La modifica recata dall'articolo 18 stabilisce dunque che l'amministrazione straordinaria dura sino a un anno (ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 7, della citata

direttiva 2014/59/UE sulle crisi bancarie), in luogo dell'attuale durata di un anno, derogato nel caso in cui il provvedimento di avvio non preveda un termine più breve o la Banca d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata).

I commi 20, 22 e 23 dell'articolo 1 dello schema di decreto intervengono sugli articoli 110, 114-*quinquies* e 114-*undecies* del TUB per chiarire che, anche a seguito della modifica dell'articolo 19 del TUB recata dal comma 11 dell'articolo 1 dello schema, l'acquisto di queste partecipazioni qualificate nel capitale di intermediari diversi dalle banche continua a essere autorizzato dalla Banca d'Italia. Segnala infatti che il predetto articolo 19 del TUB – in materia di acquisto di partecipazioni rilevanti e relativo regime autorizzatorio – è richiamato da altre disposizioni del TUB in materia di autorizzazione all'acquisto di partecipazioni qualificate nel capitale di intermediari diversi dalle banche, che non rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento SSM, ossia i citati articoli 110, 114-*quinquies* e 114-*undecies* del TUB.

Il comma 21 modifica l'articolo 113-*ter* del TUB, al fine di applicare agli intermediari diversi dalle banche, nel caso di revoca dell'autorizzazione e liquidazione, tutto l'articolo 96-*quinquies* del TUB, ivi compreso il comma 3 che – secondo la formulazione vigente dell'articolo 113-*ter*, comma 4, del TUB – attualmente non opera nei confronti di detti enti.

Al riguardo ricorda che il citato articolo 96-*quinquies* prevede, ai commi 1 e 2, che le banche (e gli intermediari diversi da queste) devono informare tempestivamente la Banca d'Italia del verificarsi di una causa di scioglimento della società. La Banca d'Italia accerta la sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione. Si applica invece solo alle banche la previsione del comma 3 secondo cui non si può dar corso all'iscrizione nel registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della società, se non consti l'accertamento positivo della Banca d'Italia.

Con le modifiche proposte dal comma 21 diventa applicabile anche il predetto comma 3 dell'articolo 96-*quinquies* del TUB: pertanto, in forza di tale modifica, anche per gli intermediari diversi dalle banche, ove iscrivano nel registro delle imprese gli atti di scioglimento della società senza l'accertamento positivo della Banca d'Italia in ordine ai presupposti per la regolare liquidazione, scatta la decadenza dall'autorizzazione all'attività bancaria. Tale decadenza non impedisce tuttavia, se vi è autorizzazione della Banca d'Italia, la prosecuzione di attività in fase di liquidazione (ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile).

Il comma 24 apporta modifiche all'apparato sanzionatorio del TUB.

In merito ricorda preliminarmente che, come già illustrato con riferimento al contenuto del regolamento SSM e della norma di delega, la divisione di competenze tra BCE e autorità nazionali in materia sanzionatoria è definita puntualmente dal Regolamento SSM (all'articolo 18) in deroga alle regole generali che governano l'attribuzione dei compiti in materia di vigilanza.

In sintesi, la BCE sanziona direttamente le sole banche significative quando la violazione abbia ad oggetto norme europee direttamente applicabili, il destinatario sia una persona giuridica e la sanzione da applicare abbia natura pecuniaria (articolo 18, paragrafo 1, del regolamento SSM).

La relazione illustrativa dello schema ricorda che le norme del regolamento non specificano chiaramente che il potere sanzionatorio diretto è esercitabile solo nei confronti dei soggetti significativi; tale principio viene pacificamente desunto dall'*incipit* dello stesso articolo, che lega il potere sanzionatorio diretto «all'assolvimento dei compiti attribuiti [alla BCE] dal presente regolamento», riferendolo quindi all'esercizio della vigilanza diretta. Ciò è poi confermato dall'articolo 124 del regolamento quadro, che esplicitamente riferisce l'articolo 18, comma 1 solo ai soggetti vigilati significativi.

In tutti gli altri casi, la sanzione è applicata dall'autorità nazionale, ma per le banche significative esclusivamente su richiesta della BCE (ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento SSM e dell'articolo 134 del regolamento quadro). Fanno eccezione le sanzioni che attengono a materie estranee al MVU (ad esempio tutela della clientela e antiriciclaggio) per le quali resta impregiudicata la competenza esclusiva dell'autorità nazionale.

In considerazione della complessità del riparto di competenze stabilito dal Regolamento SSM e dall'incidenza delle misure sanzionatorie sui diritti fondamentali dei soggetti interessati, il comma 24 dello schema di decreto legislativo introduce nel TUB un nuovo articolo 144-*septies*, espressamente volto a chiarire l'assetto dei poteri sanzionatori sulle banche significative.

In particolare, ai sensi del comma 1 del nuovo articolo 144-*septies* esso si applica in caso di violazioni commesse dai soggetti significativi o dai loro soci, esponenti o personale in materie inerenti l'esercizio dei compiti attribuiti alla BCE dalle disposizioni del MVU.

In base al comma 2 del nuovo articolo 144-*septies*, in tali casi la Banca d'Italia può applicare le sanzioni amministrative previste nel presente Titolo esclusivamente su richiesta della BCE, quando ricorrono una o più delle seguenti condizioni:

a) la violazione ha ad oggetto disposizioni diverse da quelle dell'Unione europea direttamente applicabili;

b) la sanzione è diretta a persone fisiche, nei casi in cui esse sono destinatarie di sanzioni (ipotesi previste dal TUB);

c) la sanzione ha natura non pecuniaria.

Nelle predette ipotesi si segue l'ordinaria procedura sanzionatoria del TUB (articolo 145); tuttavia la conclusione della procedura e il suo esito sono comunicati tempestivamente alla BCE.

Inoltre il comma 4 del nuovo articolo 144-*septies* prevede che la Banca d'Italia

può chiedere alla BCE di formulare una richiesta di avvio di procedura sanzionatoria.

Con una norma di chiusura il comma 5 del nuovo articolo 144-*septies* specifica che l'applicazione delle sanzioni per le violazioni dei regolamenti e delle decisioni della BCE è riservata alla stessa BCE, sia per i soggetti significativi sia per quelli meno significativi, nei casi e secondo le modalità stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea.

In tale contesto ricorda che la riforma delle sanzioni del TUB è contenuta nell'articolo 1, commi 47, 49 e 50 del decreto legislativo 72 del 2015, il quale ha modificato l'impianto sanzionatorio amministrativo del TUB stesso, con riferimento sia a specifiche fattispecie, sia ai principi e alla misura delle sanzioni applicabili. In particolare è stato differenziato il trattamento di persone fisiche e di persone giuridiche ed è stata rimodulata la misura delle sanzioni, prevedendo l'innalzamento della pena ove il vantaggio ricavato dalle violazioni sia superiore ai massimali di legge. In estrema sintesi:

attraverso modifiche all'articolo 144 del TUB, è stato costruito un sistema sanzionatorio volto a colpire in primo luogo l'ente e, solo sulla base di presupposti individuati dal diritto nazionale, anche l'esponente aziendale o la persona fisica responsabile della violazione;

ai sensi dell'articolo 144-*bis* del TUB la Banca d'Italia può disporre, per le violazioni connotate da scarsa offensività o pericolosità, in alternativa all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, nei confronti della società o dell'ente, una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni (*cease and desist order*), anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento; nel caso di inosservanza a tale ordine, si applicano le sanzioni pecuniarie, elevandone l'ammontare fino a un terzo, fermi i limiti di legge;

l'articolo 144-*ter* del TUB ha disciplinato le sanzioni applicabili agli esponenti aziendali o al personale, prevedendo

dosi che l'applicazione delle misure al personale o agli esponenti apicali è secondaria alle misure sanzionatorie nei confronti della persona giuridica cui fanno capo;

l'articolo 144-*quater* del TUB reca i criteri per la determinazione del quantum delle sanzioni; tra di esse vi sono: la gravità e la durata della violazione, la capacità finanziaria del responsabile e l'entità del vantaggio ottenuto, il livello di cooperazione con la Banca d'Italia ed anche le potenziali conseguenze sistemiche della violazione;

l'articolo 144-*quinquies* del TUB estende l'impianto sanzionatorio così delineato anche al caso in caso di inosservanza del regolamento n. 575/2013 sui requisiti di capitale, nell'ambito della relativa materia, nonché per le violazioni delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione Europea, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti vigilati;

con le modifiche all'articolo 145 del TUB sono stati rivisti la procedura per l'applicazione delle sanzioni e il regime di pubblicità delle stesse, con rafforzamento del contraddittorio col soggetto sanzionato e la previsione della pubblicazione dei provvedimenti, in luogo dei giornali cartacei, sul sito *web* della Banca d'Italia; è stata inoltre dettata una puntuale disciplina dell'opposizione alla sanzione, con possibilità di ricorrere in corte d'appello;

sono stati introdotti nel TUB gli articoli 145-*ter* (che impone la comunicazione all'EBA dei provvedimenti sanzionatori) e 145-*quater* (che conferisce alla Banca d'Italia il potere di emanare le relative disposizioni attuative).

Il comma 25 dell'articolo 1 dello schema di decreto modifica le norme dell'articolo 159 del TUB che riconoscono alcuni poteri alle Regioni a statuto speciale, ferma restando la piena titolarità in capo alla Banca d'Italia delle relative valutazioni di vigilanza.

Al riguardo la relazione illustrativa dello schema chiarisce che tale assetto di poteri, coperto da garanzie costituzionali, non appare incompatibile con la disciplina europea sul SSM, ma le modifiche proposte servono a tenere conto delle competenze attribuite alla BCE dal Regolamento SSM.

A tal fine, lo schema di decreto legislativo chiarisce che le competenze delle Regioni a statuto speciale sono esercitate nei limiti derivanti dal Regolamento SSM e in armonia con esse. In sostanza, ove le competenze siano attribuite alla BCE, esse non potranno essere esercitate dalle Regioni.

L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo interviene anche sulla disciplina nazionale in materia di vigilanza bancaria contenuta al di fuori del TUB, modificando il decreto legislativo n. 171 del 2006 (recante ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale), relativamente alle competenze delle Regioni a statuto ordinario sulle banche a carattere regionale.

In particolare, il comma 2 dell'articolo 2 dello schema introduce nel predetto decreto legislativo n. 171 del 2006 un nuovo articolo 3-*bis*, al fine di chiarire, come per le Regioni a statuto speciale, che anche per le Regioni a statuto ordinario le competenze sono esercitate nei limiti della disciplina SSM.

Il comma 1, modificando l'articolo 3, comma 3, lettera *b*), del predetto decreto legislativo n. 171, intende limitare il potere di disciplina della legge regionale delle regioni ordinarie alla sola adozione di provvedimenti relativi alle modifiche statutarie, dal momento che le norme del SSM riservano alla BCE il potere di autorizzare l'esercizio dell'attività bancaria.

L'articolo 3 dello schema di decreto, con una norma di chiusura, chiarisce che ogni riferimento contenuto nell'ordinamento italiano alla Banca d'Italia quale autorità di vigilanza, nonché alle autorità preposte alla vigilanza sugli enti creditizi

degli altri Stati membri dell'Unione europea, si intende effettuato alla BCE, se essa è l'autorità competente per la vigilanza ai sensi del Regolamento SSM.

L'articolo 4 dello schema reca la clausola di invarianza finanziaria.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, considerato che il termine di espressione del parere parlamentare sul provvedimento in esame, nonché sullo schema di decreto recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (Atto n. 326), scade nella giornata odierna, ritiene opportuno che il rappresentante del Governo indichi l'eventuale disponibilità dell'Esecutivo ad attendere l'espressione del parere parlamentare anche oltre il predetto termine formale, considerato che i provvedimenti sono stati assegnati alla Commissione solo il 12 agosto scorso e che il termine di esercizio della delega relativa è stato prorogato, per entrambi gli atti, al 15 novembre prossimo.

Il Viceministro Enrico ZANETTI dichiara la disponibilità del Governo ad attendere l'espressione del parere parlamentare anche oltre il termine del 21 settembre, con riferimento ad entrambi gli schemi di decreto all'esame della Commissione a partire dalla seduta odierna.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati.

Atto n. 326.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco DI MAIO (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (*packaged retail and insurance-based investment products – PRIIPs*) (Atto n. 326).

Sintetizzando il contenuto del regolamento (UE) n. 1286/2014, ricorda che esso stabilisce regole uniformi sul formato e sul contenuto del documento contenente le informazioni chiave (cosiddetto KID – *key information document*) che deve essere redatto dagli ideatori PRIIPs, nonché sulla diffusione del documento stesso agli investitori al dettaglio, al fine di consentire a questi ultimi di comprendere e raffrontare le caratteristiche e i rischi chiave dei PRIIPs.

Il regolamento, perseguendo gli obiettivi strumentali del miglioramento della trasparenza dei documenti informativi e della riduzione del grado di disomogeneità tra le normative dei singoli Stati membri dell'UE che, di fatto, determinano asimmetrie nelle condizioni concorrenziali tra i diversi prodotti e canali di distribuzione, è volto a migliorare il grado di consapevolezza degli investitori e a creare un mercato interno dei servizi e prodotti finanziari.

Al riguardo segnala come, nei considerata del regolamento, sia indicato che agli investitori al dettaglio dovrebbero essere fornite le informazioni necessarie per prendere una decisione informata sull'investimento e per confrontare i diversi PRIIPs, ma, a meno che le informazioni non siano brevi e concise, vi è il rischio che questi non le utilizzino. Viene pertanto sottolineata l'opportunità che nel documento contenente le informazioni chiave figurino solo informazioni fondamentali, in particolare per quanto riguarda la natura e le caratteristiche del prodotto, com-

presi la menzione dell'eventuale possibilità di perdere capitale, i costi e il profilo di rischio del prodotto, le pertinenti informazioni sul rendimento e talune altre informazioni specifiche che possono essere necessarie per comprendere le caratteristiche di tipi specifici di prodotto.

La delega per adeguare il quadro normativo interno vigente a seguito dell'entrata in vigore del predetto regolamento (UE) n. 1286/2014 è stata conferita al Governo dall'articolo 13 della legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014).

I principi e criteri direttivi della delega sono definiti dall'articolo 1, comma 1, lettere da *a*) a *e*), della predetta legge n. 114 del 2015.

In particolare, la lettera *a*) stabilisce che il Governo modifichi e integri la normativa vigente, anche di derivazione UE, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014 e di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione degli investitori al dettaglio.

La lettera *b*) designa, in relazione alle rispettive competenze, la CONSOB e l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), quali Autorità competenti in materia di vigilanza sul rispetto degli obblighi che il predetto regolamento impone agli ideatori di PRIIPs e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIPs o vendono tali prodotti.

La lettera *c*) prevede che alle Autorità designate siano attribuiti i poteri di vigilanza e di indagine previsti dal regolamento e il potere di adottare disposizioni di disciplina secondaria, avuto riguardo all'esigenza di semplificare gli oneri per i soggetti vigilati. Il Governo è inoltre tenuto a seguire, nella ripartizione delle competenze, i principi indicati nella citata lettera *b*), anche con riferimento ai poteri, previsti dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1286/2014, quali quelli di vietare o limitare la commercializzazione, distribuzione o vendita di prodotti di investimento assicurativi o i prodotti di investimento

assicurativi con determinate caratteristiche specifiche, o ancora il tipo di attività o prassi finanziaria di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione in relazione ai prodotti di investimento assicurativi, all'interno del suo Stato membro o a partire dallo stesso.

La lettera *d*) prescrive che il documento contenente le informazioni chiave sia notificato *ex ante* dall'ideatore di PRIIP o dalla persona che vende un PRIIP all'autorità competente per i PRIIPs commercializzati nel territorio italiano.

La lettera *e*) stabilisce che nell'ordinamento nazionale siano introdotte le sanzioni amministrative e le altre misure previste dal regolamento per le violazioni degli obblighi contenuti nel regolamento stesso, in base ai criteri e nei limiti ivi previsti e avuto riguardo alla ripartizione di competenze di cui alla lettera *b*).

Per quanto riguarda i termini per l'esercizio della delega, rammenta come l'articolo 13, comma 1, della richiamata legge n. 114, chiarisca che le disposizioni delegate devono essere adottate entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione europea 2014, ossia entro il 15 agosto 2016, precisando tuttavia che le procedure di attuazione della delega sono quelle indicate all'articolo 1, comma 1, della medesima legge n. 114 del 2015, il quale, a sua volta, richiama espressamente le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012 (la quale reca le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).

In particolare l'articolo 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012 chiarisce che la legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali, sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento, è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Inoltre l'articolo 33 della medesima legge n. 234 prevede il parere parlamen-

tare ove la norma di delega riguardi la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea.

Le disposizioni specificano che il parere delle competenti Commissioni parlamentari deve essere espresso quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

Le richiamate norme della legge n. 234 stabiliscono altresì che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di esercizio della delega o successivamente, i termini di esercizio della delega sono prorogati di tre mesi.

Lo schema di decreto in esame è stato assegnato il 12 agosto 2016, con termine per l'espressione del parere fissato al 21 settembre 2016; di conseguenza, ai sensi delle citate disposizioni della legge n. 234, i termini per l'esercizio della delega sono prorogati al 15 novembre 2016.

Passando a illustrare il contenuto dello schema di decreto legislativo, l'articolo 1, al comma 1, aggiunge sei nuove lettere dopo la lettera *w-bis*) dell'articolo 1, comma 1, del Testo unico della finanza (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, al fine di integrare l'apparato definitorio del TUF stesso relativamente alle nozioni di: « prodotto di investimento al dettaglio e assicurativo preassemblato » o PRIIP; prodotto d'investimento al dettaglio preassemblato » o PRIP; prodotto di investimento assicurativo; ideatore di prodotti d'investimento al dettaglio preassemblati e assicurativi » o « ideatore di PRIIP »; persona che vende un PRIIP; investitore al dettaglio in PRIIP.

Il comma 2 dell'articolo 1 dello schema introduce, dopo l'articolo 4-*quinquies* del TUF, quattro nuovi articoli, da 4-*sexies* a 4-*novies*.

Il nuovo articolo 4-*sexies* riguarda i documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs).

Il comma 1 del nuovo articolo 4-*sexies* individua nella CONSOB, nell'IVASS e

nella Banca d'Italia le autorità nazionali competenti designate ai sensi dell'articolo 4, numero 8), del regolamento (UE) n. 1286/2014, le cui competenze sono definite nei successivi commi 2, 3 e 4.

Il comma 2 del nuovo articolo 4-*sexies* stabilisce che la CONSOB è l'autorità competente:

ad assicurare l'osservanza degli obblighi imposti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 agli ideatori di un PRIIP e alle persone che forniscono consulenza o vendono i PRIIP, fatta salva la competenza dell'IVASS sugli intermediari assicurativi disposta dal comma 3;

a esercitare, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo commercializzati, distribuiti o venduti in Italia, oppure a partire dall'Italia, l'attività di monitoraggio e i poteri di cui agli articoli 15, paragrafo 2 (attività di monitoraggio), 17 (potere di imporre divieti o restrizioni alla distribuzione o vendita di prodotti assicurativi o all'adozione di determinate attività o prassi finanziaria di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione) e 18, paragrafo 3 (che impone all'autorità nazionale competente che propone di adottare o adotta misure contrarie a un parere adottato dall'autorità europea o si astiene dall'adottare le misure raccomandate in tale parere, di pubblicare immediatamente sul suo sito internet un avviso in cui spiega in modo esauriente le proprie motivazioni), del regolamento (UE) n. 1286/2014, per quanto riguarda la protezione degli investitori o l'integrità del mercato, fatto salvo quanto disposto al comma 3, lettera *b*), per gli intermediari assicurativi ivi indicati;

a ricevere dall'ideatore di PRIIP, o dalla persona che vende un PRIIP, la notifica preventiva del documento contenente le informazioni chiave conformi ai requisiti stabiliti ai sensi del regolamento n. 1286/2014, prima che il PRIIP sia commercializzato in Italia, nonché della notifica delle versioni riviste del documento stesso ai sensi dell'articolo 10 del regolamento medesimo, che prevede che, al fine

di garantire l'applicazione omogenea delle relative disposizioni, siano elaborati progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare alcuni aspetti del documento informativo, soggetti all'approvazione della Commissione.

Il comma 3 del nuovo articolo 4-*sexies* stabilisce che l'IVASS è l'autorità competente:

ad assicurare l'osservanza degli obblighi posti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 agli ideatori di PRIIP e alle persone che forniscono consulenza o vendono i PRIIP, nei confronti degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere *a*), cioè agenti di assicurazione, e lettera *b*), ossia mediatori di assicurazione o di riassicurazione (*broker*) del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005;

a esercitare l'attività di monitoraggio con poteri di intervento nei confronti degli intermediari assicurativi sopra citati e delle imprese di assicurazione in caso di rischi inerenti alla stabilità delle imprese di assicurazione medesime, ovvero alla stabilità del sistema assicurativo o di una sua parte.

Il comma 4 del nuovo articolo 4-*sexies* stabilisce che la Banca d'Italia è l'autorità competente a esercitare l'attività di monitoraggio con poteri di intervento nei confronti dei soli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettera *d*), del predetto Codice delle assicurazioni, vale a dire le banche, gli intermediari finanziari, le società di intermediazione mobiliare e la società Poste Italiane – Divisione servizi di bancoposta, limitatamente ai profili attinenti alla stabilità del mercato finanziario o di una sua parte.

Il comma 5 del nuovo articolo 4-*sexies* dispone che la CONSOB, l'IVASS e la Banca d'Italia, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento operativo. Il comma 6 del medesimo nuovo articolo 4-*sexies* prevede inoltre che la CONSOB, sentite l'IVASS e la Banca d'Italia, adottati con proprio re-

golamento le disposizioni attuative del comma 2, stabilendo in ogni caso una disciplina delle modalità della notifica preventiva in conformità agli atti delegati e alle norme tecniche di regolamentazione adottate dalla Commissione europea ai sensi del regolamento n. 1286/2014.

Il comma 7 del nuovo articolo 4-*sexies* dispone che l'IVASS, sentite la CONSOB e la Banca d'Italia, adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del comma 3, mentre il comma 8 introduce analoga disposizione per la Banca d'Italia, con riferimento all'attuazione del comma 4, prevedendo in tal caso il parere di CONSOB e IVASS.

Il comma 9 del nuovo articolo 4-*sexies* impone che la CONSOB, l'IVASS e la Banca d'Italia adottano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 avuto riguardo all'esigenza di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati e alla ripartizione delle competenze secondo i principi indicati ai commi 2, 3 e 4.

Il nuovo articolo 4-*septies*, introdotto nel TUF dal medesimo comma 2 dell'articolo 1 dello schema di decreto, concerne i poteri d'intervento relativi alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento, consistenti nel:

potere di sospendere per non oltre 60 giorni la commercializzazione di un PRIIP;

potere di vietare l'offerta;

potere di vietare la fornitura di un documento contenente le informazioni chiave che non rispetti i requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 1286/2014 e di imporre la pubblicazione di una nuova versione del documento stesso.

Il comma 2 del nuovo articolo 4-*septies* consente alla CONSOB e all'IVASS di imporre, secondo le rispettive competenze, agli ideatori di PRIIP o ai soggetti che forniscono consulenza sui PRIIP o vendono tali prodotti, di trasmettere una comunicazione diretta all'investitore al dettaglio in PRIIP interessato, fornendogli informazioni circa le misure amministrative adottate e comunicando le modalità

per la presentazione di eventuali reclami o domande di risarcimento anche mediante il ricorso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Il comma 3 del nuovo articolo 4-*septies* prevede che i provvedimenti adottati dalla CONSOB ai sensi dell'articolo sono pubblicati in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori.

Il comma 4 del nuovo articolo 4-*septies* stabilisce l'applicazione ai provvedimenti adottati dall'IVASS ai sensi dell'articolo, in quanto compatibili, delle disposizioni del Titolo XVIII del Codice delle assicurazioni in tema di sanzioni e procedimenti sanzionatori.

Il comma 5 del nuovo articolo 4-*septies* dispone che la CONSOB e l'IVASS, d'intesa tra di loro e sentita la Banca d'Italia, adottano le necessarie disposizioni attuative.

Il nuovo articolo 4-*octies*, al comma 1 stabilisce che si applica l'articolo 8-*bis* del TUF, relativo ai sistemi interni di segnalazione delle violazioni (cosiddetto *whistleblowing*) anche con riferimento alle procedure di segnalazione a livello interno delle violazioni effettive o potenziali del regolamento messe in atto da parte dei soggetti abilitati e delle relative capogruppo. Il medesimo comma 1 del nuovo articolo 4-*octies* prevede altresì che tali procedure siano conformi all'obiettivo di minimizzare gli oneri amministrativi sui soggetti interessati (ideatori e venditori di PRIIP, operatori che forniscono consulenza su PRIIP).

Il comma 2 del nuovo articolo 4-*octies* stabilisce che, in conformità alle disposizioni attuative adottate dall'IVASS, sentite Banca d'Italia e CONSOB, le imprese di assicurazione adottino le procedure di segnalazione interna di cui al comma 1.

Il nuovo articolo 4-*novies* disciplina i meccanismi di segnalazione alle autorità competenti, secondo le disposizioni attuative dalle stesse emanate, delle violazioni effettive o potenziali del regolamento.

Il comma 3 dell'articolo 2 dello schema aggiunge un nuovo comma 3-*bis* nell'articolo 100 del TUF, che disciplina i casi di

inapplicabilità del capo I « Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita », all'interno della parte IV (Disciplina degli emittenti), Titolo II (Appello al risparmio pubblico) del TUF. Il nuovo comma 3-*bis* stabilisce che, nel caso di offerta di un PRIIP a investitori al dettaglio, sono fatti salvi gli obblighi di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014.

Il comma 4 dell'articolo 2 dello schema introduce nel TUF un nuovo articolo 193-*quinquies*, dedicato alle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni della disciplina di cui al regolamento UE.

Ai sensi del comma 1 del nuovo articolo 193-*quinquies*, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 fino a 700.000 euro per la mancata osservanza delle misure adottate ai sensi del nuovo articolo 4-*septies*, comma 1 (sospensione della commercializzazione di un PRIIP; divieto di offerta; divieto di fornire un documento contenente le informazioni chiave che non rispetti i requisiti previsti), nonché per la violazione delle disposizioni richiamate dall'articolo 24, paragrafo I, del regolamento (UE) n. 1286/2014. Se la violazione è commessa da una società o un ente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 fino a cinque milioni di euro, ovvero fino al tre per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a cinque milioni e il fatturato è disponibile e determinabile. La sanzione è irrogata con provvedimento adottato dalla CONSOB o dall'IVASS, secondo le rispettive competenze. Inoltre, secondo quanto stabilito dal comma 2 del nuovo articolo 193-*quinquies*, sono punite con le stesse sanzioni stabilite dal comma 1 la mancata notifica alla CONSOB del documento contenente le informazioni chiave (prevista dal nuovo articolo 4-*sexies*, comma 2, lettera c), nonché la violazione delle relative disposizioni attuative adottate dalla CONSOB.

In tale contesto ricorda che le disposizioni richiamate dall'articolo 24, paragrafo I, del regolamento (UE) n. 1286/2014 riguardano diversi aspetti concernenti il

Documento contenente le informazioni chiave e le modalità di reclamo da parte degli investitori. Esse sono:

l'articolo 5, paragrafo 1, che pone in capo all'ideatore di PRIIP la redazione e la pubblicazione, sul sito internet, del Documento, conformemente ai requisiti stabiliti dal regolamento;

l'articolo 6, che detta alcune norme su forma e contenuto del Documento;

l'articolo 7 che impone, nella redazione del Documento, l'uso delle lingue ufficiali o di una delle lingue ufficiali utilizzate nella zona dello Stato membro in cui il PRIIP è distribuito, prescrivendo, inoltre, che eventuali traduzioni dovranno essere fedeli e scrupolose;

l'articolo 8, paragrafi da 1 a 3, che fissano l'esatta dicitura del titolo del Documento (quindi « Documento contenente le informazioni chiave »), il testo di una nota esplicativa seguente il titolo, le informazioni necessariamente contenute nel Documento (tra le informazioni necessarie vi sono il nome del PRIIP, l'identità e i dati di contatto dell'ideatore del PRIIP, informazioni sull'autorità competente dell'ideatore di PRIIP e la data del documento. Ove applicabile, la seguente segnalazione di comprensibilità: « State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione ». Vi sono poi specificati i contenuti di alcune sezioni denominate con le titolazioni seguenti: « Cos'è questo prodotto? »; « Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento? »; « Cosa accade se il [nome dell'ideatore del PRIIP] non è in grado di corrispondere quanto dovuto? »; « Quali sono i costi? »; « Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? »; « Altre informazioni rilevanti »);

l'articolo 9, ai sensi del quale le comunicazioni commerciali di carattere specifico relative al PRIIP non devono contenere elementi che contraddicano ovvero sminuiscano quanto riportato nel Documento; le stesse informazioni com-

merciali devono esplicitamente indicare l'esistenza e le modalità di reperimento del Documento medesimo;

l'articolo 10, paragrafo 1, che pone in capo all'ideatore del PRIIP un obbligo di revisione costante del Documento e l'obbligo di rendere gli aggiornamenti immediatamente disponibili;

l'articolo 13, paragrafi 1, 3 e 4, concernenti l'obbligo di consegna del Documento da parte della persona che offre consulenza su un PRIIP o lo vende; in particolare il Documento deve essere fornito all'investitore in tempo utile, prima che egli sia vincolato da qualsiasi contratto o offerta relativa al PRIIP e le condizioni per derogare a tale prescrizione sono tassativamente indicate nell'articolo 13 stesso;

l'articolo 14, che stabilisce la gratuità del Documento e detta alcune disposizioni relative al supporto (cartaceo o meno) dello stesso;

l'articolo 19, che detta gli obblighi posti in capo agli ideatori di PRIIP, ovvero ai soggetti che prestano consulenza, in relazione ai reclami da parte degli investitori al dettaglio; in particolare tali soggetti devono assicurare che gli investitori al dettaglio: dispongano di modalità efficaci per presentare un reclamo nei confronti degli ideatori di PRIIP; ricevano una risposta nel merito in maniera tempestiva e corretta qualora presentino reclamo in relazione al Documento; nel caso di controversie transfrontaliere, essi possano accedere a efficaci procedure di ricorso, in particolare qualora gli ideatori di PRIIP si trovino in un altro Stato membro o in un Paese terzo.

Il comma 3 del nuovo articolo 193-*quinquies* stabilisce che le sanzioni previste ai commi 1 e 2 per le persone fisiche si applicano nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190-*bis* del TUF (concernente « Responsabilità degli esponenti aziendali e del personale per le violazioni in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione

accentrata di strumenti finanziari»), al comma 1, lettera a). Ai sensi della richiamata lettera a), la sanzione è irrogata nei confronti del personale quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali, ovvero ha provocato un grave pregiudizio per la tutela degli investitori o per l'integrità ed il corretto funzionamento del mercato.

In base al comma 4 del nuovo articolo 193-*quinquies* se l'autore della violazione ha ottenuto profitti o ha evitato perdite in misura superiore ai limiti massimi indicati nel comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare dei profitti ottenuti o delle perdite evitate, purché tale ammontare sia determinabile.

Il comma 5 del nuovo articolo 193-*quinquies* attribuisce alla CONSOB o all'IVASS, secondo le rispettive competenze, il potere di obbligare gli ideatori, i consulenti o i venditori di PRIIP a trasmettere una comunicazione agli investitori al dettaglio, al fine di fornire loro informazioni circa le sanzioni adottate, comunicando le modalità per la presentazione di eventuali reclami o domande di risarcimento, anche mediante il ricorso a meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Il comma 5 dell'articolo 1 dello schema aggiunge un nuovo comma 1-*bis* nell'articolo 194-*septies* del TUF.

Tale articolo prevede che per talune violazioni – quando esse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata – la Banca d'Italia o la CONSOB, secondo le rispettive competenze, possono applicare, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente a oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile. Rileva come, con la modifica proposta, si intenda estendere la stessa norma alle violazioni fin qui trattate.

L'articolo 2 dello schema reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 3 prevede che le disposizioni recate dallo schema di decreto legislativo si applichino a decorrere dalla stessa data di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014, attualmente fissata al 31 dicembre 2016.

In tale contesto segnala come il Parlamento europeo, il 14 settembre scorso abbia approvato una risoluzione, proposta dalla Commissione per i problemi economici e monetari, la quale, sollevando alcune obiezioni circa il regolamento delegato che, integrando le norme primarie del regolamento (UE) n. 1286/2014, stabilisce norme tecniche per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave relative ai prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP), chiede alla Commissione europea di presentare un nuovo regolamento delegato e di prendere in considerazione la proposta di posticipare la data di applicazione del medesimo regolamento (UE) n. 1286/2014, senza peraltro modificare ogni altra previsione di livello primario, al fine di garantire un'agevole attuazione dei requisiti stabiliti e di evitare che le norme primarie del regolamento debbano essere applicate prima dell'entrata in vigore delle relative norme tecniche. Considera pertanto utile, sotto quest'ultimo profilo, che il Governo valuti gli effetti di tale risoluzione rispetto al processo di adeguamento dell'ordinamento nazionale alle norme comunitarie in materia.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, condivide l'opportunità, segnalata dal relatore, di acquisire la valutazione del Governo circa la risoluzione approvata recentemente in materia dal Parlamento europeo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. C. 3317-3345-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato (*Esame e rinvio*) 90

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina della contribuzione studentesca per le università statali e le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica. C. 2386 Ghizzoni, C. 1159 Vacca e C. 3997 Pannarale 93

COMITATO RISTRETTO:

Agevolazioni in favore delle *start-up* culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali. C. 2950 Ascani 93

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 settembre 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico, Antonello Giacomelli.

La seduta comincia alle 9.05.

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in con-

cessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

C. 3317-3345-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ricorda che l'ordine del giorno reca, in sede referente, l'esame del testo unificato delle proposte di legge in materia di editoria (C. 3317-3345-B), nel testo approvato dal Senato nella seduta del 15 settembre. Ricorda altresì che la Camera lo aveva già approvato nella seduta del 2 marzo 2016. Come

convenuto nell'Ufficio di presidenza di giovedì scorso, comunica che oggi sarà incardinata la discussione e domani si concluderà l'esame preliminare; il termine per la presentazione di emendamenti è fissato per lunedì 26 alle ore 12.

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, osserva preliminarmente che il testo approvato dal Senato reca alcune modifiche rispetto al testo inviato dalla Camera.

Con riferimento all'articolo 1, che istituisce nello stato di previsione del MEF il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, destinato al sostegno dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, il Senato ha eliminato il parere delle Commissioni parlamentari sul DPCM annuale recante la ripartizione del Fondo fra Presidenza del Consiglio e Ministero dello sviluppo economico, mentre ha previsto tale parere sul DPCM, da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il quale sono definiti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti. Al riguardo, segnala che occorre chiarire se sopravvive la previsione di cui all'articolo 1, comma 163, della legge di stabilità 2016 – in base alla quale i criteri di riparto e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo destinate alle emittenti radiofoniche e televisive locali devono essere definiti con un regolamento di delegificazione (dunque, con una diversa tipologia di atto) – e, in caso positivo, come si coordinino le due disposizioni. Inoltre, il Senato ha previsto che le somme non impegnate in ogni esercizio possono essere impegnate in quello successivo. Un'ulteriore novità è costituita dalla previsione di erogazione di un contributo – da concedere nel limite delle risorse a ciò destinate dal DPCM che indica anche i criteri di ripartizione del Fondo – per il sostegno delle spese sostenute per l'utilizzo di servizi di telefonia e di connessione dati, che sostituisce le attuali riduzioni tariffarie. I soggetti beneficiari, i requisiti di ammissione, le modalità, i termini e le procedure per l'erogazione del nuovo contributo sono definiti con un regolamento di delegifica-

zione, sul quale è previsto il parere parlamentare. Al contempo, l'articolo 10, comma 4, sempre introdotto dal Senato, dispone che le risorse per le riduzioni tariffarie confluiscono nel nuovo Fondo nell'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore del regolamento, al netto di quelle occorrenti per l'erogazione dei benefici già maturati alla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

Con riferimento all'articolo 2, nella parte relativa alla delega per la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici e il sostegno agli investimenti delle imprese editrici e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, il Senato, con riferimento ai destinatari dei contributi, ha specificato che la condizione necessaria per il finanziamento attiene all'ambito commerciale. Inoltre, ha aggiunto il riferimento alle imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia interamente detenuto da enti senza fine di lucro e ha esteso a cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge (invece dei tre previsti nel testo approvato dalla Camera), il periodo in cui saranno destinatarie di finanziamento le imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro. Quanto al calcolo dei contributi, il Senato ha soppresso il superamento della distinzione fra testata nazionale e testata locale e ha conseguentemente previsto che la graduazione del contributo in funzione del numero di copie annue vendute deve essere comunque non inferiore al 30 per cento delle copie distribuite per la vendita per le testate locali e al 20 per cento per le testate nazionali. Inoltre, ha previsto la riduzione del contributo per le imprese che superano, nel trattamento economico del personale, dei collaboratori e degli amministratori, il limite massimo retributivo di euro 240.000 annui. Per la prima volta, si fa riferimento, con tale previsione, ad un tetto retributivo – sia pure non imposto – per le imprese private. Infine, ha previsto l'incentivazione fiscale degli

investimenti pubblicitari incrementali, oltre che su quotidiani e periodici, anche sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Relativamente alle disposizioni dell'articolo 3 che si applicheranno a decorrere dai contributi 2016, il Senato ha previsto che la prima delle due rate di erogazione dei contributi sia pari al 50 per cento del contributo calcolato per l'impresa (e non più al 30 per cento del contributo erogato all'impresa nell'anno precedente, come nel testo approvato dalla Camera). Inoltre, ha introdotto un'ulteriore definizione di « quotidiano *on line* », inteso come testata giornalistica con specifici requisiti.

Con riferimento alla delega concernente il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, il Senato ha aumentato fino ad un massimo di 60 (a fronte di un massimo di 36 previsti dal testo approvato dalla Camera) il numero dei relativi membri, di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti, purché, per entrambi i profili gli stessi giornalisti abbiano una posizione previdenziale attiva presso l'INPGI. Inoltre, ha inserito l'obbligo di avere, in ciascuno dei due gruppi, almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute.

Il Senato ha, poi, introdotto l'articolo 6, che prevede la costituzione di Consigli dell'Ordine dei giornalisti anche nelle province autonome di Trento e di Bolzano. Un'ulteriore novità è costituita dall'articolo 7, che estende a regioni, province, città metropolitane e comuni l'autorizzazione ad avvalersi delle agenzie di stampa per l'acquisto di servizi giornalistici e informativi, già prevista per la Presidenza del Consiglio dei Ministri con aggiudicazione a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara. Il Senato ha modificato altresì le norme relative alla procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, per la quale si stabilisce la durata decennale con una previa consultazione pubblica sugli obblighi dello stesso servizio, come già previsto dalla legge n. 220 del 2015. Un'ulteriore previsione introdotta al Senato ri-

guarda l'introduzione del tetto retributivo di euro 240.000 annui per dipendenti, collaboratori e consulenti RAI, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate.

Conclude affermando che l'impianto del provvedimento nel testo uscito dalla Camera, nella sostanza, non è stato stravolto dalle modifiche intervenute al Senato che ha piuttosto risolto nodi quei che, emersi nel corso dei dibattiti, erano rimasti in sospeso. Il risultato è una legge di sistema finalizzata a garantire un reale pluralismo dell'informazione per la cui approvazione auspica il più ampio consenso possibile.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) dopo aver brevemente accennato al travaglio iniziale che ha accompagnato l'inizio dell'*iter* parlamentare del provvedimento, sottolinea la consapevolezza che trattandosi ormai di un testo blindato, gli interventi delle forze di opposizione costituiscono un mero esercizio retorico che, nel caso del suo Gruppo, si tradurrà nella presentazione di pochi emendamenti che si augura possano essere trasformati in ordini del giorno al Governo.

Tamara BLAŽINA (PD) auspica una conclusione veloce dell'*iter* del provvedimento, considerando che sono ormai diversi anni che si discute del finanziamento pubblico all'editoria. Con riferimento alle modifiche introdotte al Senato, reputa particolarmente significative quelle riguardanti la RAI e le radio-televisioni locali, il versamento del 50 per cento del contributo come anticipo e la presenza dei rappresentanti delle minoranze linguistiche all'interno del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti. Il tema principale resta comunque quello dell'entità delle risorse messe a disposizione, perché la legge potrà funzionare solo se ci saranno risorse sufficienti a garantire il pluralismo e se la loro distribuzione avverrà in modo trasparente.

Luigi GALLO (M5S) ribadisce la sostanziale contrarietà al provvedimento da

parte del suo Gruppo che si è sempre battuto per l'abolizione del finanziamento pubblico all'editoria. Quanto alle modifiche introdotte al Senato approva unicamente quella che pone un tetto alle retribuzioni agli amministratori e a tutto il personale della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, mentre deve constatare che le grandi testate nazionali potranno ancora beneficiare dei contributi, nonostante il provvedimento fosse inizialmente finalizzato a favorire i finanziamenti solo alle testate locali. È contrario all'ulteriore erosione del Fondo alimentato dalle risorse provenienti dal pagamento del canone RAI, considerato che questo, attualmente, sembra non poter garantire neanche l'esonero dal pagamento del canone stesso per le persone anziane. Infine stigmatizza l'occupazione sempre più massiccia degli spazi informativi da parte del Governo che, garantendo finanziamenti anche ad alcune testate *on line*, vedrà aumentare la platea degli organi di informazione che lo sostengono.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI, replicando, ringrazia il relatore e i deputati che nel corso del dibattito hanno fornito un prezioso contributo. Concorda sull'opportunità di giungere ad una rapida approvazione del provvedimento e ricorda che le modifiche apportate dal Senato costituiscono il frutto di un dialogo proficuo con tutti i Gruppi, compresi quelli dell'opposizione. Sottolinea l'importanza di aver introdotto un nuovo riferimento giuridico con il riconoscimento

dei *quotidiani on-line* e conclude con l'invito a non sottovalutare il prezioso lavoro svolto finora dal Parlamento.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.25.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 21 settembre 2016.

Disciplina della contribuzione studentesca per le università statali e le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

C. 2386 Ghizzoni, C. 1159 Vacca e C. 3997 Pannarale.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.15 alle 15.30.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 21 settembre 2016.

Agevolazioni in favore delle *start-up* culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali.

C. 2950 Ascani.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.35 alle 16.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	94
SEDE REFERENTE:	
Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ferroviario in abbandono e la realizzazione di una rete della mobilità dolce. Nuovo testo unificato C. 72 Realacci, C. 599 Bocci, C. 1640 Famiglietti e C. 1747 Busto (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 298</i>)	94
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2016, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi. Atto n. 330 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	95

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 21 settembre 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 settembre 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.15.

Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ferroviario in abbandono e la realizzazione di una rete della mobilità dolce.

Nuovo testo unificato C. 72 Realacci, C. 599 Bocci, C. 1640 Famiglietti e C. 1747 Busto.

(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 298).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 giugno scorso.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che risulta assegnata alla Commissione la proposta di legge Cenni n. 298, recante « Disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle strade bianche ». Vertendo tale proposta di legge su materia trattata dal testo unificato in esame, ne dispone l'abbinamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Comunica, inoltre, che la Commissione Bilancio ha richiesto al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la relazione tecnica sul testo unificato trasmesso per il parere, al fine di svolgere una più approfondita analisi in relazione alla relativa copertura finanziaria. Segnala, quindi, la necessità di chiedere un rinvio dell'inizio dell'esame da parte dell'Assemblea del provvedimento, auspicando che, all'esito di tale istruttoria, siano reperite le risorse finanziarie necessarie.

Mirko BUSTO (M5S), *relatore*, concorda con l'esigenza testé manifestata dal presidente di chiedere un rinvio dell'inizio dell'esame da parte dell'Assemblea, considerata la richiesta di relazione tecnica da parte della V Commissione.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 21 settembre 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2016, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi.

Atto n. 330.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno.

Alessandro MAZZOLI, *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) per l'anno 2016, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (Atto n. 330).

Segnala in premessa che la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di riparto dei citati fondi è formulata ai sensi del comma 40 dell'articolo 1 della legge

n. 549 del 1995 («collegato alla legge finanziaria per il 1996»), che ha disposto l'iscrizione in un unico capitolo dello stato di previsione di ciascun Ministero degli importi dei contributi dello Stato in favore di enti ed istituti vari (individuati in apposita tabella allegata alla legge). Il citato comma 40 prevede, infatti, che il riparto dei contributi tra gli enti interessati venga annualmente effettuato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto di ciascun Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, alle quali vengono altresì inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dai suddetti enti.

Rileva che lo schema di decreto ministeriale in esame provvede, in particolare, a ripartire le risorse del capitolo 1551 del bilancio di previsione del MATTM, a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Fa presente che, a partire dall'esercizio 2011, il suddetto riparto non riguarda tutte le spese in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, poiché (a causa dell'espunzione delle spese obbligatorie dalla tabella C della legge di stabilità, prevista dall'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 196 del 2009, e dall'articolo 52, comma 1, della medesima legge) le spese obbligatorie sono state allocate in un diverso capitolo (1552) dello stato di previsione del MATTM. Al riguardo, segnala che lo stanziamento di competenza per il 2016 del capitolo 1552 risulta pari a 70,74 milioni di euro (tale stanziamento ammontava a 70,96 milioni di euro nell'esercizio 2015).

Evidenzia, quindi, che lo stanziamento da ripartire per l'esercizio 2016 è pari a 6,11 milioni di euro e che lo stesso registra un aumento rispetto ai 4,27 milioni di euro ripartiti con il decreto relativo all'esercizio 2015 e successivamente integrati con una variazione (in assestato ad invarianza di spesa) di 1.095.000,00 euro.

Con riferimento ai criteri di riparto dei fondi disponibili, segnala che la procedura per la ripartizione della quota destinata

agli Enti Parco nazionali, riconducibile al criterio della complessità territoriale-amministrativa delle aree protette, secondo quanto risulta dalla relazione illustrativa, è stata elaborata sulla base di tre distinti parametri: 1) la superficie occupata da ciascun Parco, rilevata dal 6° aggiornamento dell'elenco ufficiale delle aree naturali protette, approvato con decreto ministeriale 27 aprile 2010 (per i parchi dell'arcipelago di La Maddalena e dell'Arcipelago toscano è stato utilizzato anche il dato relativo alla superficie di perimetrazione a mare); 2) le superfici delle zone naturali di riserva integrale (Zona A ovvero 1); 3) il numero dei Comuni insistenti in tutto o in parte sul territorio di ciascun Parco, quale indicatore del grado di difficoltà nella gestione delle relazioni istituzionali che l'Ente parco deve affrontare.

Secondo quanto risulta dalla relazione e dalla tabella allegata allo schema di decreto in esame, sono state assegnate quote fisse pari a 115.000, 135.000 o 155.000 euro, sulla base dei valori assunti dai parametri suddetti, ai quali sono stati applicati appositi coefficienti di ponderazione che tengono conto del livello di importanza assegnato a ciascun parametro in rapporto con gli altri. L'allegato 1 incluso nella relazione reca una tabella esplicativa dei criteri per il riparto 2016 con l'indicazione dei coefficienti di ponderazione e dei valori assegnati a ciascun parametro. La relazione illustrativa specifica altresì che le somme derivanti dal riparto saranno trasferite sulla base delle risultanze dei progetti presentati dagli Enti parco in coerenza con le indicazioni fornite dalla direttiva ministeriale n. 15956 del 27 luglio 2016.

Relativamente al riparto della quota destinata alle 27 aree marine protette, pari a 1.785.000 euro, fa notare che i criteri adottati sono gli stessi cui si è fatto ricorso nel precedente anno, mentre sono aumentate le quote per le singole aree, distinte in zone ASPIM (Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea, istituite in forza della Convenzione di Barcellona del 1978) e zone non ASPIM, prevedendo, per le prime una quota fissa di 85.000 euro e

per le altre una quota di 55.000 euro; entrambe le quote, come ricordato poc'anzi, sono aumentate rispetto ai 70.000 e 40.000 euro della gestione precedente.

Per le aree marine nazionali, rileva come la relazione precisi che tutte le aree sono state dotate di un modello di programmazione standardizzato che consente di assicurare un monitoraggio delle politiche di settore per le aree di intervento, e una programmazione ai fini della gestione di finanziamenti nazionali e/o comunitari, in considerazione delle sempre più esigue risorse ordinarie statali stanziare.

Relativamente all'importo assegnato per l'assolvimento degli obblighi derivanti dall'adesione dello Stato alle Convenzioni internazionali, pari a complessivi 475.000 euro, ricorda che 245.000 euro sono destinati alla applicazione della Convenzione di Bonn sulla tutela delle specie migratorie (ratificata con la legge n. 874 del 1975) e 230.000 euro sono invece stanziati per l'applicazione della Convenzione sul commercio internazionale di flora e fauna minacciate da estinzione (ratificata con la legge n. 42 del 1983).

Fa altresì presente che, per la voce «Azioni di rilevanza nazionale», la relazione illustrativa sottolinea come la quota ripartita, pari a 49.645 euro, verrà compensata con eventuali ulteriori accantonamenti operati sul capitolo 1551 dello stato di previsione del ministero e che le risorse imputate a tale voce saranno destinate a programmi e attività di rilevanza nazionale.

In merito alla quota assegnata ai parchi minerari, osserva che al Parco tecnologico ed archeologico delle colline metallifere grossetane, al Parco museo delle miniere dell'Amiata e al Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche sono state destinate risorse pari, rispettivamente, ad euro 300.000, 300.000 e 220.000. La relazione illustrativa sottolinea che tali Parchi, sorti per effetto di apposita disposizione normativa che ne ha previsto l'istituzione con decreto ministeriale, non hanno flussi stabilizzati di risorse finanziarie, ma poiché

esistono e hanno messo in campo interventi di tutela, al fine di garantirne la continuità della loro azione a partire dall'esercizio 2004, compatibilmente con le necessità riferite agli enti parco nazionali e alle marine protette, sono state individuate le quote finanziabili.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) invita la Commissione a valutare l'opportunità di una rimodulazione del riparto dei fondi destinati ad alcuni Enti parco, con particolare riferimento all'adozione del criterio del numero dei comuni insistenti in tutto o in parte sul territorio di ciascun Parco, quale indicatore del grado di difficoltà nella gestione delle relazioni istituzionali che l'Ente deve affrontare. Sottolinea, a tal riguardo, che molti dei comuni colpiti dal sisma verificatosi il 24 agosto scorso nell'Italia centrale, risiedono proprio nel territorio del Parco dei Monti Sibillini. Reputerebbe pertanto opportuno che parte delle risorse (pari a 220.000 euro) destinate al Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche, dove esiste una situazione di stallo sulla sorte dell'Ente e la cui attività è peraltro ridotta anche a causa del trasferimento di alcuni comuni dalla regione Marche alla regione Emilia Romagna, potrebbe essere destinata all'integrazione dei 135.000 euro originariamente previsti per il Parco dei Monti sibillini, e che tali fondi aggiuntivi potrebbero essere vinco-

lati alla realizzazione di interventi di carattere ambientale nei comuni colpiti dal terremoto.

Patrizia TERZONI (M5S) chiede che la Commissione svolga ulteriori approfondimenti sulla sorte dei 230.000 euro che il provvedimento stanziava per l'applicazione della Convenzione sul commercio internazionale di flora e fauna minacciate da estinzione (i cosiddetti servizi CITES territoriali), atteso che la riforma Madia di recente approvazione, intervenendo sull'organizzazione del Corpo forestale dello Stato, ha ripartito lo svolgimento dei suddetti servizi tra tre distinti dicasteri.

Ermete REALACCI, *presidente*, con riferimento alle osservazioni del collega Carrescia, fa notare come, a suo avviso, possa essere più opportuno evidenziare, nella proposta di parere, l'esigenza di finanziamenti aggiuntivi per gli Enti parco insistenti nell'area del cratere del sisma del 24 agosto scorso. Ritiene, inoltre, opportuno svolgere ulteriori approfondimenti in merito alla questione sollevata dalla collega Terzoni con riferimento agli stanziamenti per l'applicazione della Convenzione sul commercio internazionale di flora e fauna minacciate da estinzione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. C. 3317-3345-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	98
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	101
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico. C. 1178 Iacono ed altri	101
AVVERTENZA	101

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 settembre 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.30.

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

C. 3317-3345-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Paolo COPPOLA (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione si è già espressa sul provvedimento in oggetto, nel testo a suo tempo trasmesso dalla Commissione di merito in prima lettura, nella seduta del 17 febbraio 2016, adottando un parere favorevole recante condizioni e osservazioni. Sottolinea che rispetto al testo esaminato a febbraio, nel corso del successivo *iter* sono state introdotte importanti novità che hanno esteso, come risulta anche dalle modifiche al titolo del provvedimento, l'ambito applicativo del medesimo.

Evidenzia che in questa sede illustrerà esclusivamente le parti del provvedimento che formano oggetto dell'esame, richia-

mando sinteticamente la disciplina già approvata in doppia lettura conforme ove necessaria per la comprensione delle parti all'esame.

Ricordando che l'articolo 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione introdotto dalla legge di stabilità 2016, segnala che al Senato si è inteso precisare che le somme afferenti al Fondo non impegnate in ciascun esercizio possono essere impegnate nell'esercizio successivo e si è diversamente articolata la previsione del parere parlamentare.

Al riguardo evidenzia che le competenti Commissioni parlamentari non sono più chiamate ad esprimere il parere sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale il Fondo viene annualmente ripartito tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico. Si prevede invece il meccanismo del « doppio parere parlamentare » sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale sono definiti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti del Fondo. Ne consegue che lo schema di decreto deve essere trasmesso per il parere delle competenti Commissioni e che, qualora il Presidente del Consiglio non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, lo schema sia ritrasmesso alle Camere, accompagnato dalle osservazioni, dalle eventuali proposte di modifica oltre che degli elementi di informazione e di motivazioni necessari. Le Commissioni possono nuovamente esprimersi sulle osservazioni del Presidente del Consiglio entro dieci giorni e, decorso tale termine, il decreto può comunque essere emanato.

L'ultima modifica all'articolo 1 concerne l'autorizzazione ad adottare un regolamento di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, al fine di stabilire i soggetti beneficiari, i requisiti di ammissione, le modalità, i termini e le procedure per l'erogazione di un contributo per il sostegno delle spese sostenute per l'utilizzo di servizi di telefonia e di connessione dati in sostituzione delle riduzioni tariffarie previste da diverse

disposizioni legislative in particolare: i benefici alle televisioni locali, previsti dall'articolo 23, comma 3, della legge n. 223 del 1990, e quelli riconosciuti alle imprese di radiodiffusione nazionale (previsti dal comma 1 dell'articolo 11 della legge n. 67 del 1987) e locale (ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 250 del 1990). Anche in relazione allo schema di tale regolamento è prevista l'acquisizione del parere parlamentare da rendere entro 60 giorni dalla trasmissione dello schema medesimo.

Al riguardo osserva che l'autorizzazione ad abrogare le vigenti disposizioni di legge in materia viene concessa senza però indicare in modo preventivo i principi generali regolatori della materia, come pure prescrive il citato articolo 17 della legge n. 400. Pertanto, non è chiaro in che termini il Governo potrà intervenire, anche se viene specificato che il regolamento dovrà prevedere procedure semplificate per la liquidazione delle agevolazioni sulle tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti.

Rileva poi che una significativa modifica per gli ambiti di interesse della Commissione è stata apportata all'articolo 2. Si è infatti esteso il contenuto della delega legislativa anche alla previsione di misure per il sostegno agli investimenti delle imprese dell'emittenza radiofonica e televisiva locale (che si affiancano alle imprese editrici, già presenti nel testo).

Richiama quindi sinteticamente le novità concernenti la definizione dei principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega.

Alla lettera *a*), con riguardo alla definizione della platea dei beneficiari degli interventi di sostegno, si precisa che vi rientrano le imprese editrici che esercitano unicamente un'attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale, purché tale attività sia esercitata « in ambito commerciale ». Quanto ai requisiti soggettivi per poter beneficiare dei contributi si stabilisce che oltre ai soggetti costituiti come enti senza fini di lucro possano essere ammesse anche imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia interamente detenuto da tali enti. Infine si estende da tre a cinque anni

dalla data di entrata in vigore della legge il diritto a partecipare a tale ripartizione per le imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro.

Alla lettera *e*), con riferimento all'entità dei contributi, è soppresso il principio che prevedeva il superamento della distinzione tra testate locali e nazionali, che quindi viene reintrodotta, distinguendo il numero di copie minime che devono essere vendute, pari al 20 per cento per le testate locali e al 30 per cento per quelle nazionali. Inoltre si introduce un criterio di delega in forza del quale si prevede una riduzione dei contributi per le imprese che superano nei confronti del proprio personale, dei propri collaboratori e amministratori, il limite massimo retributivo di 240 mila euro annui, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente.

Con una modifica alla lettera *n*) si estende infine alle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali l'incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari incrementali, originariamente disposta relativamente agli investimenti su quotidiani e periodici.

Un'ultima modifica riguarda la composizione del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti (comma 5, lettera *b*), n. 3).

Prosegue osservando che l'articolo 3, che disciplina il riordino dei contributi alle imprese editrici, è rimasto in larga parte identico al testo approvato dalla Camera; le uniche due modifiche concernono le modalità secondo le quali vengono erogati i contributi, confermando la disposizione in forza della quale gli stessi sono erogati in due rate annuali, ma prevedendo che la prima rata sia pari al 50 per cento (nel testo originario era il 30 per cento) del contributo e precisando che il medesimo è calcolato ai sensi di quanto statuito dal decreto-legge n. 63 del 2012. La seconda modifica riguarda l'introduzione della definizione di « quotidiano online ».

Segnala che gli articoli 4, 5 e 8 (nel testo approvato alla Camera, articolo 6),

che peraltro non riguardano materie di competenza della Commissione, non hanno formato oggetto di modifica.

Evidenzia quindi che l'articolo 6, introdotto nel corso dell'esame in sede referente al Senato, si limita a introdurre il riferimento alle province autonome nella norma che disciplina le funzioni relative alla tenuta dell'albo dei giornalisti e quelle relative alla disciplina degli iscritti all'ordine dei giornalisti, mentre l'articolo 7 introduce la possibilità per regioni, province, città metropolitane e comuni di avvalersi dell'agenzia ANSA o di altre agenzie di informazioni per il servizio di diramazione di notizie e di comunicati e di trasmissione diretta agli organi stessi di informazioni nazionali ed estere.

Passa quindi all'esame dell'articolo 9, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che novella l'articolo 49 del decreto legislativo n. 177 del 2005, concernente la disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana. La norma in commento introduce all'articolo 49 ulteriori 6 commi, che disciplinano le modalità di affidamento della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, concessione che è stata affidata alla RAI S.p.A. per legge, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 112 del 2004, per un periodo di dodici anni e successivamente, attraverso una novella all'articolo 49 del citato decreto legislativo n. 177 del 2005, prorogata fino al 31 ottobre 2016. L'articolo 9 prevede in particolare che l'affidamento della concessione abbia durata decennale e – conformemente a quanto stabilito all'articolo 5 della legge di riforma della Rai e del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale – sia preceduto da una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo.

L'affidamento avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo schema è sottoposto al parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotele-

visivi che lo esprime entro trenta giorni dalla trasmissione. Il decreto e lo schema di convenzione annessa sono pubblicati in Gazzetta Ufficiale previa deliberazione degli organi di controllo. Successivamente alla pubblicazione dello schema di convenzione e sulla base del medesimo il Ministero dello sviluppo economico provvede alla stipula della convenzione con la società aggiudicataria della concessione. La concessione e la convenzione in essere continuano a trovare applicazione fino all'entrata in vigore del decreto di affidamento della nuova concessione, per un periodo massimo di 90 giorni dalla data di scadenza del rapporto concessorio.

Ulteriori due commi prevedono l'applicazione del limite retributivo di 240 mila euro annui agli amministratori, al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate e l'inapplicabilità per tali soggetti delle disposizioni relative ai compensi per gli amministratori con deleghe delle società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze previste dall'articolo 23-bis del decreto-legge n. 201 del 2011.

Rileva infine che l'articolo 10, che contiene le norme finali e di coordinamento, presenta un'unica modifica volta a far salve le risorse per i contributi alle imprese editoriali, relativi alle tariffe telefoniche, previsti dall'articolo 28 della legge n. 416 del 1981, occorrenti per l'erogazione dei benefici già maturati alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento previsto dall'articolo 1, comma 5.

Concludendo, sottolinea la rilevanza del testo all'esame e si riserva di formulare una proposta di parere all'esito della discussione.

Mirella LIUZZI (M5S), pur confermando il parere contrario sul provvedimento, volto all'istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, sottolinea con soddisfazione l'introduzione del limite di 240 mila euro annui

per le retribuzioni di amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti del concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, ricordando come la proposta di introdurre detto limite fosse stata già avanzata dal suo Gruppo in occasione dell'esame sia del disegno di legge di stabilità per il 2016 sia del disegno di legge di riforma della RAI.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 21 settembre 2016.

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico.

C. 1178 Iacono ed altri.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15 alle 15.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

*Schema di decreto legislativo recante il testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale.
Atto n. 308.*

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei Commissari straordinari dr. Pietro Gnudi, avv. Corrado Carrubba e prof. Enrico Laghi, sulle procedure di cessione del gruppo Ilva	102
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	102

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 21 settembre 2016.

Audizione dei Commissari straordinari dr. Pietro Gnudi, avv. Corrado Carrubba e prof. Enrico Laghi, sulle procedure di cessione del gruppo Ilva.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 21 settembre 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.40.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AVVERTENZA	103
------------------	-----

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

*Proposta di nomina del professor Massimo De Felice a presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
(nomina n. 74).*

*Proposta di nomina del professor Stefano Sacchi a presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).
(nomina n. 76).*

SEDE CONSULTIVA

*Disposizioni relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni.
C. 2962 Verini.*

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia Italia del farmaco (AIFA), del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita, dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri e dell'Istituto superiore di sanità (ISS), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3868 Governo, approvato dal Senato, recante « Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute »

104

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 21 settembre 2016.

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia Italia del farmaco (AIFA), del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita, dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri e dell'Istituto superiore di sanità (ISS), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3868 Governo, approvato dal Senato, recante « Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 16.10.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
C. 2236-2618-A 105

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo. C. 4008 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni II e XI) (*Esame e rinvio*) 105

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2015/412/UE che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio. Atto n. 324 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) 109

RISOLUZIONI:

7-00987 Mongiello, 7-01045 L'Abbate, 7-01054 Faenzi e 7-01068 Zaccagnini: Iniziative per la tutela del settore del grano duro (*Seguito della discussione congiunta e rinvio*) 110

ERRATA CORRIGE 111

COMITATO DEI NOVE

**Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
C. 2236-2618-A.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.10 alle 10 e dalle 15.30 alle 16.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 settembre 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo.

C. 4008 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni II e XI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luca SANI, *presidente e relatore*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

In qualità di relatore, introduce la discussione.

Rileva preliminarmente che il disegno di legge, già approvato dal Senato, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere un parere ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del Regolamento, mira a rafforzare l'azione di contrasto al caporalato e al lavoro nero in agricoltura intervenendo sia sul versante repressivo, con significative modifiche al quadro normativo penale, sia sul versante delle politiche di intervento, con specifiche misure di supporto dei lavoratori stagionali in agricoltura, il potenziamento della Rete del lavoro agricolo di qualità ed il graduale riallineamento delle retribuzioni nel settore agricolo.

Osserva, come è noto, che il fenomeno dell'intermediazione illegale e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura è complesso ed allarmante: secondo stime sindacali e delle associazioni di volontariato coinvolge circa 400.000 lavoratori in Italia, sia italiani che stranieri, ed è diffuso in tutte le aree del Paese e in settori dell'agricoltura molto diversi dal punto di vista della redditività, abbracciando un arco di produzioni che vanno dal pomodoro ai prodotti della viticoltura. Sottolinea che il quadro che emerge è inoltre estremamente variegato e coinvolge una vasta area grigia che va dal lavoro irregolare fino ai confini della tratta e riduzione in schiavitù di esseri umani; da forme di organizzazione elementare costituite da un solo caporale che procura qualche bracciante per sottoporlo a condizioni di estremo sfruttamento, a veri e propri sistemi criminosi che gestiscono la somministrazione di manodopera a bassissimo costo ricorrendo anche all'uso della minaccia o della violenza. Sottolinea come ciò avvenga in palese contrasto con i principi costituzionali che tutelano la sicurezza, la libertà e la dignità umana dei lavoratori e rappresenta una manifesta violazione del principio costituzionale dell'utilità sociale che deve sempre caratterizzare l'iniziativa economica privata.

Ritiene, senza dubbio, che la lotta al caporalato non sia all'anno zero; anzi, al

contrario, significativi interventi sono stati già attuati dal Governo: ricordo, ad esempio, l'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro che accentra la vigilanza già esercitata dal personale INPS e INAIL, in modo da evitare controlli in sequenza dei diversi soggetti che influiscono sulla normale funzionalità delle imprese, ottimizzando risorse e rendendoli più efficaci, ed il Protocollo contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura sottoscritto dai Ministeri dell'interno, del lavoro, delle politiche agricole alimentari e forestali con le parti sociali e le associazioni di volontariato, che durerà fino a tutto il 2017 e che prova a rispondere alle situazioni più urgenti riferite per ora a cinque regioni (tutte al Sud), individuate come a maggior rischio.

Ritiene che il provvedimento all'esame si inserisca quindi in un quadro di azioni già messe in atto e risponda all'esigenza particolarmente avvertita di compiere un ulteriore e decisivo passo in avanti nella battaglia contro questa vera e propria piaga sociale.

Passando dunque ad illustrare il contenuto del testo, che si compone di 12 articoli, segnala che l'articolo 1 detta una nuova formulazione dell'articolo 603-*bis* del codice penale: Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, che, nella versione attuale, punisce nei fatti il solo caporale e richiede come elemento costitutivo del reato l'organizzazione di un'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento mediante violenza o minaccia. Al primo comma, numero 1, si definisce la condotta illecita del caporale ovvero di chi recluta manodopera per impiegarla presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno, prevenendo così, rispetto alla norma vigente, una fattispecie-base che prescinde da comportamenti violenti, minacciosi o intimidatori. Al primo comma, numero 2, si sanziona il datore di lavoro che utilizza, assume o impiega manodopera reclutata anche mediante l'attività di intermediazione (ovvero anche — ma non necessariamente — con l'utilizzo di caporalato), sottoponendo i lavoratori a condizioni di

sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Con l'introduzione di una figura autonoma di reato si supera la difficoltà, emersa con l'attuale definizione del reato, di incriminare anche il datore di lavoro rispetto all'approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori. Tale fattispecie-base del delitto di intermediazione illecita è punita con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ogni lavoratore reclutato.

Il secondo comma del nuovo articolo 603-*bis* prevede una fattispecie di caporalato caratterizzata dall'esercizio di violenza o minaccia (è soppresso il vigente riferimento all'intimidazione) punita con la reclusione da 5 a 8 anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Il terzo comma del nuovo articolo 603-*bis* riguarda le condizioni ritenute indice di sfruttamento dei lavoratori.

Il quarto comma del nuovo articolo 603-*bis* prevede, infine, delle aggravanti specifiche del reato di caporalato sanzionate con l'aumento della pena da un terzo alla metà.

Segnala che l'articolo 2 del disegno di legge aggiunge al codice penale gli articoli 603-*bis*.1 e 603-*bis*.2, relativi ad attenuanti del delitto di caporalato e ad ipotesi di confisca obbligatoria. In materia di confisca obbligatoria interviene anche l'articolo 5 che integra la formulazione dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992 (legge n. 356 del 1992) aggiungendo il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nell'ambito dei reati per i quali (in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti) è sempre disposta la confisca obbligatoria del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità, a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito (dichiarato ai fini delle imposte sul reddito) o alla propria attività economica.

L'articolo 3 prevede – come misura cautelare reale – il possibile controllo

giudiziario dell'azienda nel corso del procedimento penale per il reato di caporalato.

L'articolo 4 modifica l'articolo 380 del codice di procedura penale aggiungendo il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro commesso con violenza e minaccia tra quelli per cui è obbligatorio l'arresto in flagranza.

L'articolo 6 aggiunge il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra quelli per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, di cui al decreto legislativo n. 231/2001.

L'articolo 7 modifica l'articolo 12 della legge n. 228 del 2003 prevedendo l'assegnazione al Fondo anti-tratta dei proventi delle confische ordinate a seguito di sentenza di condanna o di patteggiamento per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale. La novella comporta, ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 12, la destinazione delle risorse del Fondo anche all'indennizzo delle vittime del reato di caporalato.

Segnala poi che l'articolo 8 apporta numerose modifiche all'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014 (legge n. 116 del 2014) che ha istituito presso l'INPS la Rete del lavoro agricolo di qualità allo scopo di rafforzarne l'operatività. La disposizione integra il catalogo dei reati ostativi per gli imprenditori agricoli che intendono partecipare alla Rete; precisa che, ai fini del divieto di iscrizione alla Rete, le sanzioni amministrative legate alle violazioni in materia di lavoro e di legislazione sociale e in materia di imposte e tasse possono anche non essere definitive, fatto salvo, però, il caso – ai fini dell'applicazione di tale ultima previsione – del trasgressore od obbligato in solido che abbiano provveduto, prima della emissione del provvedimento definitivo, alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili e al pagamento in misura agevolata delle sanzioni entro i termini previsti dalla legge.

L'articolo 8 introduce, inoltre, due ulteriori requisiti per le imprese agricole che intendano partecipare alla Rete del lavoro agricolo di qualità; estende l'am-

bito dei soggetti che possono aderire alla Rete; modifica la composizione della cabina di regia che presiede alla Rete del lavoro agricolo di qualità ed assegna a tale organo ulteriori compiti. La cabina di regia, infatti, procede a monitorare costantemente, su base trimestrale, l'andamento del mercato del lavoro agricolo, anche accedendo ai dati disponibili del Ministero del lavoro e ai dati del sistema UNIEMENS, presso l'INPS (sistema da adattare specificamente alle aziende agricole) e ai dati relativi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro. Il compito sarà espletato valutando, in particolare, il rapporto tra il numero dei lavoratori stranieri che risultano impiegati e il numero dei lavoratori stranieri ai quali è stato rilasciato il nulla osta per lavoro agricolo dagli sportelli unici per l'immigrazione. La cabina di regia dovrà, inoltre, promuovere iniziative, d'intesa con le autorità competenti, sentite le parti sociali, in materia di politiche attive del lavoro, di contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, di organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, nonché di assistenza dei lavoratori stranieri immigrati.

La Rete (comma 4-ter dell'articolo 6) si avvale di sezioni territoriali cui possono aderire i soggetti che hanno stipulato le citate convenzioni, con sede presso la locale commissione provinciale integrazione salari operai agricoli. Le sezioni promuovono a livello territoriale le nuove iniziative – previste per la cabina di regia – in materia di politiche attive del lavoro, contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, assistenza dei lavoratori stranieri immigrati. Esse inoltre svolgono compiti di promozione di modalità sperimentali di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro nel settore agricolo, in stretta collaborazione con la citata Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, e con la Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro: ciò al fine di garantire una modulazione a livello territoriale dei

servizi all'impiego. Le sezioni territoriali promuovono altresì iniziative per la realizzazione di funzionali ed efficienti forme di organizzazione del trasporto dei lavoratori fino al luogo di lavoro, anche mediante la stipula di convenzioni con gli enti locali.

Rileva che (ai sensi del comma 4-*quater* dell'articolo 6) la citata cabina di regia trasmette ogni anno una relazione alle Camere sullo svolgimento dei suoi compiti ed in particolare sul risultato dei monitoraggi effettuati in base alla nuova disciplina.

Sempre all'articolo 6 del decreto-legge n. 91, un nuovo comma 7-*bis* stabilisce che i soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone (già rilasciata dalle autorità competenti) e che siano in possesso dei requisiti indicati al comma 1 dell'articolo 6 dello stesso decreto-legge – così come integrati dal presente provvedimento – possono stipulare apposita convenzione con la Rete del lavoro agricolo di qualità, per provvedere al trasporto di lavoratori agricoli.

Osserva che il comma 2 dell'articolo 8 del testo in esame prevede che, nelle more dell'attuazione del Libro unico del lavoro, (di cui all'articolo 39 del decreto-legge n. 112 del 2008), l'adattamento del sistema UNIEMENS al settore agricolo, con effetto sulle retribuzioni dovute a partire dal mese di gennaio 2018, non comporta modifiche al vigente sistema di tutele assistenziali e previdenziali previste per i lavoratori agricoli, ivi compreso il sistema degli elenchi annuali e di variazione dei lavoratori agricoli; l'adattamento del sistema UNIEMENS determina, contestualmente, l'attivazione del servizio di tariffazione da parte dell'INPS. I dati contenuti nel Libro unico del lavoro in modalità telematica, che sostituisce il sistema UNIEMENS quale unico documento per gli adempimenti in materia previdenziale e contributiva, sono resi accessibili a tutte le amministrazioni interessate.

Fa presente che l'articolo 9 prevede la predisposizione di un piano di interventi contenente misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori che

svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, nonché idonee forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità (anche per la realizzazione di modalità sperimentali di collocamento agricolo modulate a livello territoriale). In base a quanto disposto dal comma 2, lo stato di attuazione del suddetto piano di interventi è oggetto di una relazione annuale predisposta dagli stessi Ministeri richiamati in precedenza e trasmessa alle Commissioni parlamentari competenti.

Rileva che l'articolo 10 reca disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 510 del 1996. In particolare, si prevede che nel settore agricolo gli accordi provinciali di riallineamento possano demandare, in tutto o in parte, la definizione del programma di riallineamento (a differenza di quanto previsto dalla normativa vigente, che riserva la definizione del suddetto programma agli accordi provinciali) agli accordi aziendali di recepimento, a condizione che siano sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale. Si specifica, infine, che non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Segnala, infine, che i successivi articoli 11 e 12 recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria riferita al provvedimento nel suo complesso e la disposizione sulla sua entrata in vigore, che ha luogo il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

In conclusione, ritiene che il disegno di legge in esame recepisca ampiamente le linee di indirizzo contenute in alcune risoluzioni approvate in materia dalla Commissione agricoltura congiuntamente alla Commissione lavoro, anche all'esito dello svolgimento di audizioni. Auspica, pertanto, che l'iter di esame del provvedimento sia rapido in modo da giungere in breve tempo alla sua approvazione definitiva.

Ricorda che, come concordato tra i gruppi in Ufficio di Presidenza, anche in considerazione della natura rinforzata del parere che la Commissione agricoltura è chiamata ad esprimere sul provvedimento in esame, i rappresentanti della Commissione che siano interessati potranno partecipare alle sedute delle Commissioni riunite II e XI, alle quali il provvedimento è assegnato in sede referente, dedicate alle audizioni di esperti del settore e di rappresentanti di categoria. Ciò consentirà alla Commissione di acquisire i necessari elementi informativi e, al contempo, di procedere celermente nell'esame del provvedimento nell'ottica di un coordinamento delle attività procedurali con i Presidenti delle Commissioni II e XI che è la ragione per la quale ha ritenuto opportuno svolgere anche la funzione di relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 21 settembre 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2015/412/UE che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio.

Atto n. 324.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 settembre 2016.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta di ieri ha comunicato alla Commissione di aver concordato con il Governo che il parere sull'atto all'esame possa essere reso entro il 28 settembre, anziché entro il 21.

Avverte altresì il gruppo SI-SEL ha preannunciato la presentazione di una proposta di parere. Chiede quindi se vi siano deputati che intendano intervenire.

Giuseppe ROMANINI (PD), *relatore*, ribadendo che il tempo ulteriore di cui può beneficiare la Commissione consentirà senza meno di svolgere un esame più approfondito sul testo e, auspicabilmente, di giungere ad una soluzione condivisa, sta a tal fine avviando i contatti con tutte le forze politiche rappresentate in Commissione per ricevere proposte o contributi che vadano in questo senso. Al riguardo, reputa che anche il parere espresso dalla Conferenza Stato regioni fornisca importanti spunti in quanto si muove nel senso, auspicato da lui e dalle altre forze politiche, di rafforzare l'efficacia delle proposte di diniego all'immissione in commercio di OGM. In questo stesso senso, saluta dunque con favore l'intenzione del gruppo SI-SEL di fornire un proprio contributo del quale si impegna a tener conto nella proposta di parere che sottoporrà alla Commissione in una prossima seduta.

Erasmus PALAZZOTTO (SI-SEL) precisa che anche il suo Gruppo è disponibile al dialogo al fine di giungere all'approvazione di un parere condiviso e che, seppur subordinatamente al rispetto di alcune condizioni, l'orientamento di Si-SEL sullo schema di decreto è favorevole.

La Commissione approva la proposta

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta comincia alle 14.25.

RISOLUZIONI

Mercoledì 21 settembre 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 14.25.

7-00987 Mongiello, 7-01045 L'Abbate, 7-01054 Faenzi e 7-01068 Zaccagnini: Iniziative per la tutela del settore del grano duro.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 14 settembre 2016.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che la Commissione aveva deciso di verificare con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali quali fossero i tempi stimati per l'adozione del piano cerealicolo nazionale, in relazione al quale, il decreto-legge n. 113 del 2016, all'articolo 23-bis, comma 1, ha stanziato dieci milioni di euro, organizzando di conseguenza i tempi della discussione delle risoluzioni in Commissione.

A tal fine, si tratta di stabilire se terminare il ciclo delle audizioni programmate oppure avviare subito un confronto informale per verificare la possibilità di giungere all'approvazione di una risoluzione unificata.

Colomba MONGIELLO (PD), considerato che il settore cerealicolo del grano duro versa da tempo in una situazione di emergenza e che vi è quindi la necessità di intervenire in maniera tempestiva, giudica quanto mai opportuno che si avvii il confronto tra i gruppi al fine di pervenire quanto prima all'approvazione di un testo condiviso.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) manifesta a nome del suo gruppo l'orientamento favorevole a terminare il ciclo di audizioni programmato, fermo restando l'impegno a concludere quanto prima l'esame delle risoluzioni in titolo.

Maria ANTEZZA (PD), dopo aver ricordato che la risoluzione n. 7-00987 Mongiello è stata presentata a maggio, ritiene che occorra ormai accelerare i tempi di esame ed approvarla entro la prossima settimana, anche al fine di evi-

tare che la Commissione si trovi ad approvare l'atto di indirizzo successivamente all'adozione del piano cerealicolo nazionale da parte del Governo, cosa che priverebbe di fatto di significato la risoluzione stessa.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 20 settembre 2016: a pag. 128, prima colonna, alla quinta riga, sostituire le parole « Comitato dei nove » con le seguenti: « Comitato ristretto ».

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2015/412/UE che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio. Atto n. 324 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	112
Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. Atto n. 325 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Nulla osta</i>)	112
Schema di decreto legislativo recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati. Atto n. 326 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	112

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: Attuare l'Agenda europea sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno per l'Unione della sicurezza. COM(2016)230 final (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Esame e rinvio</i>) .	113
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	116
---	-----

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 21 settembre 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2015/412/UE che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio.

Atto n. 324.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 14 settembre 2016.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che la relatrice, onorevole Berlinghieri, ha illustrato i contenuti dell'atto nella seduta dello scorso 14 settembre.

Invita quindi i colleghi ad intervenire.

Nessuno chiedendo di prendere la parola, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca

centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.

Atto n. 325.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Nulla osta).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 settembre 2016.

Michele BORDO, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Tancredi, e facendo seguito a quanto preannunciato dal relatore medesimo nel corso della seduta del 20 settembre, formula sull'atto un parere nella forma del nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata.

Schema di decreto legislativo recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati.

Atto n. 326.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 settembre 2016.

Vanessa CAMANI (PD), *relatrice*, ritiene opportuno rinviare alla prossima settimana l'espressione del parere sull'atto, al fine di consentire un approfondimento sugli aspetti di competenza della Commissione.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 21 settembre 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.10.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: Attuare l'Agenda europea sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno per l'Unione della sicurezza.

COM(2016)230 final.

(Parere alle Commissioni I e II).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, rileva innanzitutto come la XIV Commissione sia chiamata – ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia – ad esaminare la Comunicazione della Commissione europea recante «l'Agenda europea sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno sull'Unione della sicurezza».

La competenza dell'Unione europea in questo ambito è riconducibile non soltanto alle previsioni esplicite che in materia sono contenute nei Trattati, ma anche dal carattere sovranazionale delle organizzazioni criminali e terroristiche che richiedono, dunque, risposte coordinate. I singoli Stati non dispongono infatti di forze e risorse adeguate per fronteggiare da soli una minaccia di questo tipo.

In particolare, per quanto riguarda i Trattati, ricorda che l'articolo 75 del TFUE prevede che, ai fini della prevenzione della lotta al terrorismo e alle attività connesse, l'Unione europea possa adottare regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria (e, quindi, con il pieno coinvolgimento del Parlamento europeo e del Consiglio) anche per quanto concerne i movimenti di capitali e i pagamenti, con

particolare riferimento alle risorse finanziarie e ai proventi utilizzati per il finanziamento di attività terroristiche.

L'articolo 222 dello stesso Trattato prevede che l'UE e gli Stati membri agiscano congiuntamente, in uno spirito di solidarietà, quando uno Stato membro è soggetto a un attacco terroristico, mettendo a disposizione mezzi militari necessari per prestare assistenza allo Stato membro colpito.

Alla luce di queste disposizioni si è proceduto, dal 2004, ad istituire la figura del coordinatore anti terrorismo e, più recentemente, nell'aprile 2015, ad adottare l'Agenda europea per la sicurezza volta a definire la strategia dell'UE per affrontare le minacce alla sicurezza interna.

L'Agenda individua nel terrorismo, nella radicalizzazione e nella criminalità organizzata, oltre che in quella informatica, le principali minacce cui l'Europa deve far fronte nell'attuale fase storica.

Vengono quindi individuate fra le priorità strategiche lo scambio di informazioni fra i diversi organismi competenti alla lotta al terrorismo e le agenzie dell'UE; il rafforzamento della cooperazione operativa di polizia e della formazione del personale specializzato a livello europeo.

In particolare, allo scopo di monitorare i movimenti sospetti di terroristi combattenti, sia in uscita che in entrata dal territorio dell'Unione europea, si preannuncia la presentazione entro la fine dell'anno in corso di una revisione del sistema di informazione Schengen che prevederebbe il rafforzamento del monitoraggio e dello scambio di informazioni sui rimpatri; l'uso dell'immagine facciale ai fini dell'identificazione biometrica e il rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne dell'Unione europea, con particolare riguardo alla istituzione della Guardia di frontiera europea.

Tra le misure di carattere preventivo merita, in particolare, segnalare l'attuazione in tempi rapidi della direttiva sui dati del codice di prenotazione PNR, adottata dal Consiglio il 21 aprile scorso. In base alla direttiva, le compagnie aeree

dovranno fornire i dati personali relativi ai passeggeri per i voli in arrivo e in partenza dall'UE.

Secondo la Commissione europea occorre quindi dare priorità alla prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte delle organizzazioni terroristiche. Gli Stati membri devono fare in modo che le persone già radicalizzate siano inserite in programmi di deradicalizzazione, e devono assicurare lo scambio proattivo di informazioni sugli elementi che presentano un rischio di radicalizzazione elevato.

A tal fine è stato creato nell'ottobre 2015 il Centro di eccellenza della rete UE di sensibilizzazione al problema della radicalizzazione, ed è stata istituita nel luglio 2015, presso Europol, l'unità UE addetta alle segnalazioni su Internet relative a discorsi di incitamento all'odio e alla propaganda terroristica *on line*.

In tale ambito di intervento la Commissione chiede agli Stati membri di distaccare immediatamente esperti presso l'unità UE addetta alle segnalazioni su Internet e di procedere allo scambio in modo proattivo con altri Stati membri di tutte le informazioni pertinenti sugli ex carcerati sospettati di radicalizzazione e sugli individui notoriamente radicali, per garantire la sorveglianza delle persone che presentano un rischio elevato.

Inoltre, nella Comunicazione sono preannunciate l'adozione di una comunicazione sulla prevenzione della radicalizzazione (secondo trimestre 2016) e la rapida attuazione delle attività inserite nella tabella di marcia del 2016 elaborate nel contesto del Forum dell'UE su Internet.

Una terza priorità è rappresentata dalla punizione dei terroristi e dei loro sostenitori. Tale ambito di intervento include l'approvazione, auspicata dalla Commissione in tempi brevi, della citata proposta di direttiva sulla lotta al terrorismo. Inoltre la Commissione intende proporre entro l'estate 2017 soluzioni, anche legislative, per affrontare il problema.

La quarta priorità è costituita dall'ottenimento di prove digitali connesse a

indagini penali. Tale priorità, secondo la Commissione, dipende dal fatto che spesso le informazioni sulle attività connesse al terrorismo sono detenute da società private, sui loro server spesso situati al di fuori del territorio della forza di contrasto indagante e pertanto al di fuori della sua giurisdizione. Oltre alle procedure di assistenza giudiziaria reciproca e a poche limitate disposizioni in accordi internazionali, non esiste un approccio armonizzato sulle modalità di accesso a tali informazioni.

Occorre quindi razionalizzare le procedure di assistenza giudiziaria reciproca e, ove applicabile, di mutuo riconoscimento relativamente al ciberspazio grazie all'uso di moduli e strumenti elettronici standardizzati, nonché migliorare la cooperazione con i fornitori di servizi attraverso lo sviluppo di un quadro comune per richiedere specifiche categorie di dati.

La Commissione sottolinea quale ulteriore priorità la necessità di migliorare lo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e con le agenzie dell'UE e l'interoperabilità delle banche dati e dei sistemi di informazione.

A tal fine chiede la rapida attuazione da parte degli Stati membri della direttiva sul trattamento dei dati personali, nonché la conclusione in tempi brevi dell'accordo quadro con gli Stati Uniti Uniti (il cosiddetto *umbrella agreement*), volto a garantire la parità di trattamento rispetto ai cittadini dei medesimi Stati Uniti quando si tratta di ricorsi giurisdizionali davanti ai tribunali degli USA.

Secondo la Commissione, è necessario procedere al fine di garantire l'adozione delle proposte in materia di interoperabilità delle banche dati e dei sistemi di informazione, e di estensione del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) ai cittadini di paesi terzi.

Nel medesimo ambito di intervento la Commissione chiede agli Stati membri:

il potenziamento, tramite il distacco di esperti nazionali del Centro europeo antiterrorismo di Europol;

la piena attuazione del quadro Prüm, per potenziare la cooperazione transfrontaliera di polizia e giudiziaria tra i paesi dell'Unione europea (UE) in materia penale;

un uso più sistematico e coerente della banca dati di Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti.

La Commissione europea considera inoltre come priorità il contrasto al traffico di armi illegali, con particolare riferimento all'approvvigionamento di armi di contrabbando provenienti da regioni limitrofe. A tal proposito la Commissione intende accelerare l'attuazione delle misure indicate nel piano di azione del 2 dicembre 2015.

La Commissione considera quindi prioritaria l'attuazione del Piano d'azione per la lotta al finanziamento del terrorismo presentato nel febbraio del 2016.

A tal fine nella Comunicazione si chiede agli Stati membri di anticipare la data di recepimento e di entrata in vigore della quarta direttiva antiriciclaggio al più tardi al quarto trimestre 2016 (attualmente il termine previsto per il recepimento è fissato al 26 giugno 2017), che ha lo scopo di rafforzare la lotta contro i crimini fiscali e il finanziamento del terrorismo. La direttiva prevede, tra l'altro, nuove norme per facilitare la tracciabilità del denaro. La nuova disciplina obbliga, inoltre, per la prima volta gli Stati membri a tenere registri centrali con le informazioni dei proprietari effettivi di società e altre entità giuridiche, come pure dei trust. Sono inoltre stabiliti obblighi specifici per le transazioni sospette effettuate dai clienti, ad esempio, per banche, auditor, avvocati, agenti immobiliari e case da gioco.

Un altro profilo di primario interesse è costituito dalla necessità, richiamata con forza dalla Commissione, di una migliore preparazione in modo da fronteggiare i rischi per la sicurezza collegati alla vulnerabilità delle infrastrutture critiche. Si tratta dei beni e dei sistemi essenziali per il mantenimento delle funzioni sociali vi-

tali, quali ad esempio le reti e le infrastrutture di trasporto. Al riguardo, la Commissione richiama alcune iniziative già adottate quale l'elaborazione di un manuale europeo sulla protezioni di obiettivi aeroportuali; l'elaborazione di materiale sulla protezione di ferrovie, metropolitane ed altre aree in cui si registrano grandi concentrazioni di pubblico (stadi sportivi, centri commerciali); lo stanziamento di risorse adeguate per migliorare e aggiornare gli apparati tecnologici a disposizione a valere sul programma Horizon 2020.

La Commissione elenca poi le ulteriori iniziative che intende adottare tra cui: la presentazione di una proposta sulla certificazione delle apparecchiature di controllo aeroportuale; lo svolgimento di esercitazioni di rilevazione e protezione e lo stanziamento di ulteriori risorse per potenziare la tecnologia e le capacità.

Infine, la Commissione intende proporre l'introduzione della possibilità per gli Stati membri di avvalersi della flessibilità insita nel patto di stabilità e crescita per tener conto di circostanze straordinarie al di fuori del controllo dei Governi nel valutare le spese di bilancio supplementari direttamente legate alla minaccia terroristica. La Commissione intende avvalersi di tale approccio nel pacchetto del semestre europeo di questa primavera.

Da ultimo, la Commissione attribuisce notevole importanza allo sforzo di garantire maggiore coerenza tra azioni interne e azioni esterne nel campo della sicurezza.

Alcune iniziative sono già state avviate attraverso il raccordo con paesi prossimi alle frontiere dell'Unione europea e che sono più esposti a situazioni critiche, anche con riferimento all'afflusso di migranti dalla Siria. Si tratta di: Giordania, Libano, Marocco, Tunisia e Turchia.

Sono inoltre attivi presso le delegazioni dell'Unione europea in Algeria, Iraq, Giordania Marocco, Nigeria, Arabia Saudita, Tunisia e Turchia esperti europei di lotta al terrorismo.

La prospettiva cui la Commissione europea sta lavorando è quella di attivare veri e propri partenariati antiterrorismo, in primo luogo con i paesi del bacino del Mediterraneo; di realizzare una stretta cooperazione con i paesi limitrofi per quanto concerne il controllo del traffico di armi, la tratta di esseri umani, il traffico di sostanze stupefacenti, e il monitoraggio dei flussi finanziari per recidere complicità e connivenze.

Rileva in conclusione come il documento in esame offra l'occasione per affrontare in una prospettiva compiuta un tema che purtroppo è sempre più al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica; l'approccio proposto dalla Commissione europea può assicurare l'opportunità di aggiornare le strategie nazionali in una chiave che privilegi la prospettiva della cooperazione a livello europeo e la valorizzazione del ruolo decisivo che possono svolgere le strutture specializzate nell'ambito dell'UE.

Intende anche rilevare come la Comunicazione in esame, nell'affrontare temi relevantissimi e cruciali per l'Unione europea, individui obiettivi e percorsi virtuosi, anche con riferimento alla cooperazione tra Stati membri. Purtroppo l'esperienza dimostra come a tali priorità non corrisponda sempre una loro effettiva attuazione. Auspica quindi che, almeno in questo caso, le azioni positive elencate possano trovare rispondenza concreta nell'azione che ciascuno Stato membro è chiamato a condurre.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Audizione di un testimone di giustizia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	117
Esame della proposta di relazione per la memoria di Rosario Livatino. Pubblicazione di atti e documenti (<i>Esame e approvazione</i>)	117

Mercoledì 21 settembre 2016. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione di un testimone di giustizia.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione di Piero Ivano Nava, testimone di giustizia. L'audizione, che si svolge in occasione dell'anniversario dell'assassinio del giudice Rosario Livatino avvenuto il 21 settembre 1990, rientra negli approfondimenti che la Commissione sta svolgendo sulla disciplina dei testimoni di giustizia.

Piero Ivano NAVA, *testimone di giustizia*, svolge un intervento sull'argomento.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Davide MATTIELLO (PD) e Francesco D'UVA (M5S), ai quali risponde l'audito.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il signor Piero Ivano Nava per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 15.20 riprende alle 15.25.

Esame della proposta di relazione per la memoria di Rosario Livatino. Pubblicazione di atti e documenti. *(Esame e approvazione).*

Rosy BINDI, *presidente*, illustra la proposta di Relazione per la memoria di Rosario Livatino. Pubblicazione di atti e documenti. Si tratta della pubblicazione delle sentenze dei processi relativi all'omicidio del giudice Rosario Livatino e della raccolta degli atti e dei documenti relativi alla sua figura di magistrato antimafia e vittima di mafia. Pone quindi in votazione la proposta di relazione in titolo.

La Commissione approva all'unanimità.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007	118
---	-----

Mercoledì 21 settembre 2016. — Presidenza del presidente STUCCHI.

La seduta comincia alle 14.55.

Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007.

Il Comitato procede all'audizione del procuratore generale della Repubblica

presso la Corte d'Appello di Roma, dottor Giovanni SALVI, il quale svolge una relazione, su cui intervengono, ponendo domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori CASSON (PD), CRIMI (M5S) e Giuseppe ESPOSITO (AP (NCD-UDC)) e i deputati TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	119
Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.	
Audizione del direttore generale delle Finanze, Fabrizia Lapecorella (<i>Svolgimento e conclusione</i>).	119

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 21 settembre 2016. — Presidenza del presidente Giacomo Antonio PORTAS. — Intervengono per il Dipartimento delle Finanze il direttore generale, Fabrizia Lapecorella, il dirigente generale, Maria Teresa Monteduro, il direttore dell'ufficio sistema informativo della fiscalità, Federico Filiani e i dirigenti Paolo Acciari, Renato Dagostino e Massimo De Vecchis.

La seduta comincia alle 8.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.

Audizione del direttore generale delle Finanze, Fabrizia Lapecorella.

(Svolgimento e conclusione).

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Fabrizia LAPECORELLA, *direttore generale delle Finanze*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Alessandro PAGANO (AP) e Paolo PETRINI (PD) e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Fabrizia LAPECORELLA, *direttore generale delle Finanze*, e Renato DAGOSTINO, *dirigente delle Finanze*, rispondono ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	120
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	120
Audizione di Sergio Criscuoli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	121

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 21 settembre 2016. — Presidenza del presidente Giuseppe FIORONI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14 alle 14.20.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 21 settembre 2016.

La seduta comincia alle 14.20.

Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso dell'odierna riunione, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

incaricare il generale Scriccia di acquisire gli atti del procedimento penale 6065/98 della Procura di Roma, nonché il carteggio del disciolto Ufficio per il coordinamento e la cooperazione nella lotta al terrorismo;

incaricare la dottoressa Tintisona di verificare la disponibilità delle auto abbandonate dai brigatisti a via Licinio Calvo al fine di realizzarvi attività di polizia scientifica;

incaricare il dottor Salvini di dare corso alle proposte operative presentate dal senatore Gotor in relazione alle dichiarazioni di Umberto Giovine, anche tramite acquisizione di sommarie informazioni testimoniali;

incaricare la dottoressa Picardi, il tenente colonnello Giraudo e il luogotenente Boschieri di acquisire sommarie informazioni testimoniali da due persone al corrente dei fatti;

duplicare e declassificare da riservati a liberi, previa oblitterazione dei dati personali sensibili nonché di ogni altro contenuto diverso dai verbali di acquisizione di sommarie informazioni, testimoniali i documenti 263/1; 645/1; 747/1; 706/1; 745/1.

Comunica inoltre che:

il 14 settembre 2016 la dottoressa Picardi, il generale Scriccia e la dottoressa Tintisona hanno depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni rese da Matteo Piano;

nella stessa data il generale Scriccia, ha depositato un contributo, di libera consultazione, sui rapporti tra Toni Chi-chiarelli e Massimiliano Sparti;

nella stessa data la dottoressa Tintisona, ha depositato una nota, riservata, sul munizionamento utilizzato dai brigatisti, nonché una nota, riservata, relativa ai certificati dei carichi pendenti e del Casellario giudiziale di persone coinvolte nei fatti;

nella stessa data il dottor Allegrini ha depositato la trascrizione integrale, di libera consultazione, della testimonianza resa da Pasquale Viglione nell'udienza del 4 giugno 1997 del c.d. « Processo Pecorelli »;

nella stessa data il dottor Donadio ha depositato una nota, riservata, sulle tematiche oggetto dell'audizione di Pasquale Viglione;

il 19 settembre 2016 il colonnello Pinnelli ha depositato una nota, riservata, relativa a accertamenti sulle dichiarazioni a suo tempo rese dal pentito di 'ndrangheta Francesco Fonti, nonché una nota, riservata, relativa a Silvano Russomanno;

il 20 settembre 2016 il senatore Gotor ha depositato una nota, riservata, contenente proposte di approfondimento in relazione a dichiarazioni rese da Umberto Giovine;

il 21 settembre 2016 il dottor Donadio ha depositato una nota, riservata, relativa alla dinamica della strage di via Fani;

il 21 settembre il generale Scriccia ha depositato una nota, riservata, relativa al ruolo del terrorista « Carlos » e di Servizi di Paesi del Patto di Varsavia nella vicenda Moro;

nella stessa data sono state acquisite due note, segrete, del DIS, relative a tematiche oggetto dell'inchiesta;

nella stessa data sono state acquisiti i verbali, segreti, di sommarie informazioni rese al tenente colonnello Giraudo e al luogotenente Boschieri da due persone al corrente dei fatti;

nella stessa data è stata acquisita una proposta operativa, riservata, del tenente colonnello Giraudo in relazione all'abbandono delle auto dei brigatisti in via Licinio Calvo.

Comunica altresì che il 16 settembre 2016 il dottor Carlo Mastelloni, Procuratore della Repubblica presso la Corte di Appello di Trieste, ha prestato il prescritto assenso e giuramento come collaboratore della Commissione.

Illustra infine il programma delle audizioni della Commissione.

Audizione di Sergio Criscuoli.

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indi introduce le tematiche oggetto dell'audizione e pone quesiti ai quali risponde Sergio CRISCUOLI.

Intervengono quindi per formulare osservazioni e porre quesiti il deputato Fabio LAVAGNO (PD), i senatori Miguel GOTOR (PD) e Federico FORNARO (PD), i deputati Gero GRASSI (PD), Arianna SPESSOTTO (M5S) e Antonio DISTASO (Misto-CR) nonché Giuseppe FIORONI, *presidente*, ai quali replica Sergio CRISCUOLI.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, ringrazia Sergio Criscuoli e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	122
Audizione del Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, Leonardo Leone de Castris (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	122
Audizione del questore di Foggia, Piernicola Antonio Silvis, e del prefetto di Foggia, Maria Tirone (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	122

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 21 settembre 2016. — Presidenza del presidente Federico GELLI.

La seduta comincia alle 13.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico GELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, Leonardo Leone de Castris.

(Svolgimento e conclusione).

Federico GELLI, *presidente*, introduce i temi dell'audizione.

Leonardo Leone DE CASTRIS, *Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Foggia*, avverte che le comunicazioni che si appresta a rendere potranno riguardare indagini in corso.

La Commissione, accogliendo la richiesta dell'auditore, delibera di riunirsi in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Federico GELLI, *presidente*, ringrazia il dottor Leone de Castris per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del questore di Foggia, Piernicola Antonio Silvis, e del prefetto di Foggia, Maria Tirone.

(Svolgimento e conclusione).

Federico GELLI, *presidente*, introduce i temi dell'audizione.

Maria TIRONE, *prefetto di Foggia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Piernicola Antonio SILVIS, *questore di Foggia*, interviene a sua volta, integrando le considerazioni già svolte dalla dottoressa Tirone.

Intervengono per formulare osservazione e porre quesiti, Maria Chiara GADDA (PD), Marco RONDINI (LNA) e Paolo BENI (PD), ai quali replicano, con diversi interventi, Maria TIRONE, *prefetto*

di Foggia, e Piernicola Antonio SILVIS, *questore di Foggia*.

Federico GELLI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione di un militare in servizio nella caserma « Gamerra » di Pisa, all'epoca di Emanuele Scieri <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	124
Comunicazioni della Presidente	124

AUDIZIONI

Mercoledì 21 settembre 2016. – Presidenza della presidente Sofia AMODDIO.

La seduta comincia alle 8.30.

Audizione di un militare in servizio nella caserma « Gamerra » di Pisa, all'epoca di Emanuele Scieri.
(Svolgimento e conclusione).

Sofia AMODDIO, *presidente*, apprezza le circostanze, propone di procedere all'audizione odierna in seduta segreta.

La Commissione delibera quindi all'unanimità di procedere in seduta segreta.

(I lavori procedono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Sofia AMODDIO, *presidente*, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 8.35.

Mercoledì 21 settembre 2016. – Presidenza della presidente Sofia AMODDIO.

La seduta comincia alle 8.35.

Comunicazioni della Presidente.

Sofia AMODDIO, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato di avvalersi della collaborazione esterna, a tempo parziale e a titolo gratuito, del dottor Michele Facchino, Sostituto Commissario della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di Pescara.

La seduta termina alle 8.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE	3
COMITATO PER LO STUDIO DI EVENTUALI PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLA- MENTO DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI	3

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedi- mento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RGNR – n. 1084/15 RG GIP), anche ai fini della valutazione del rispetto della procedura prevista dalla legge n. 140 del 2003. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	5

COMMISSIONI RIUNITE (VII Camera e 7^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione della Ministra dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Stefania Giannini, sulla mobilità interprovinciale dei docenti e sull'inizio dell'anno scolastico (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	6
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito delle proposte di legge recanti norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture (C. 261 Fucci, C. 1037 Giammanco, C. 2647 De Girolamo, C. 2705 Vezzali, C. 3597 Minardo, C. 3629 De Girolamo, C. 3738 Sbröllini, C. 3818 Roccella, C. 3829 Invernizzi, C. 3872 Rampelli, C. 3912 Marti e C. 3933 Giammanco).	
Audizione del Vice Direttore generale della pubblica sicurezza per l'attività di coordinamento e pianificazione delle Forze di polizia, Prefetto Matteo Piantedosi	7
Audizione del Capo di Stato Maggiore dell'Arma dei Carabinieri, Generale di divisione Gaetano Maruccia	7
AVVERTENZA	7

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. Emendamenti C. 2236-2618-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>) ..	9
--	---

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	9
Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica. Atto. 328 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	9

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010. (COM(2016) 271 final).	
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide (rifusione). (COM(2016) 270 final).	
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'« Eurodac » per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione). (COM(2016) 272 final) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	9

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. Emendamenti C. 2236-2618-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>) ..	14
Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni. C. 2962 Verini (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	15
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	22
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012. C. 3299 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	16
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	23
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015. C. 3765 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	18
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	24

II Giustizia

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 3671- <i>bis</i> Governo, recante la delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. Audizione di rappresentanti dell'Osservatorio sulla crisi e sui processi di risanamento delle imprese, di Francesco Mucciarelli, Ordinario di diritto penale presso l'Università commerciale Luigi Bocconi di Milano, di Roberto Fontana, Segretario del Centro studi procedure esecutive e concorsuali (CeSPEC), di Filippo Lamanna, Presidente del Tribunale di Novara e di Alida Paluchowski, Presidente della seconda sezione civile del Tribunale di Milano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	25
---	----

SEDE REFERENTE:

DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa. C. 4025 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	26
ALLEGATO (<i>Emendamenti presentati</i>)	27

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del delegato alla finanza locale dell'ANCI, dottor Guido Castelli 55

IV Difesa

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di rappresentanza militare. C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti, C. 2097 D'Arienzo, C. 2591 Corda, C. 2609 Cirielli, C. 2679-novies Governo, C. 2748 Petrenga e C. 2776 Palmizio 56

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 56

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sull'ordine dei lavori 56

Sulla missione svolta nei territori colpiti dal terremoto di Amatrice 57

ALLEGATO (*Relazione del Presidente*) 58

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 57

7-00913 Artini: Sul personale dell'aeroporto militare di Pisa « Arturo Dell'Oro » (*Discussione e rinvio*) 57**V Bilancio, tesoro e programmazione**

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni. C. 2962 (Parere alla II Commissione) (*Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009*) 61DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa. C. 4025 Governo (Parere alla II Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione*) 62Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato nonché istituzione di un'Agenzia nazionale per la loro promozione. Nuovo testo C. 3666 e abb. (Parere alla VI Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 64Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici. Testo unificato C. 106 e abb. (Parere alle Commissioni VIII e X) (*Esame e rinvio*) 64Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. C. 2236-A (Parere all'Assemblea) (*Parere su emendamenti*) 66

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. Atto n. 325 (Rilievi alla VI Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole*) 70Schema di decreto legislativo recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati. Atto n. 326 (Rilievi alla VI Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole*) 71

VI Finanze

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti di Select Milano, sulle tematiche relative al trasferimento in Italia di attività finanziarie, a seguito del <i>referendum</i> sulla partecipazione del Regno Unito all'Unione europea	72
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. Atto n. 325 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	72
Schema di decreto legislativo recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati. Atto n. 326 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	83
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	89

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE REFERENTE:

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. C. 3317-3345-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	90
--	----

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina della contribuzione studentesca per le università statali e le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica. C. 2386 Ghizzoni, C. 1159 Vacca e C. 3997 Pannarale	93
---	----

COMITATO RISTRETTO:

Agevolazioni in favore delle <i>start-up</i> culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali. C. 2950 Ascani	93
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	94
---	----

SEDE REFERENTE:

Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ferroviario in abbandono e la realizzazione di una rete della mobilità dolce. Nuovo testo unificato C. 72 Realacci, C. 599 Bocci, C. 1640 Famiglietti e C. 1747 Busto (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 298</i>)	94
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2016, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi. Atto n. 330 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	95
---	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei	
---	--

giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. C. 3317-3345-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	98
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	101
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico. C. 1178 Iacono ed altri	101
AVVERTENZA	101
 X Attività produttive, commercio e turismo	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dei Commissari straordinari dr. Pietro Gnudi, avv. Corrado Carrubba e prof. Enrico Laghi, sulle procedure di cessione del gruppo Ilva	102
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	102
 XI Lavoro pubblico e privato	
AVVERTENZA	103
 XII Affari sociali	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti dell'Agenzia Italia del farmaco (AIFA), del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita, dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri e dell'Istituto superiore di sanità (ISS), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3868 Governo, approvato dal Senato, recante « Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute »	104
 XIII Agricoltura	
COMITATO DEI NOVE:	
Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. C. 2236-2618-A	105
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo. C. 4008 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni II e XI) (<i>Esame e rinvio</i>)	105
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2015/412/UE che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio. Atto n. 324 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	109
RISOLUZIONI:	
7-00987 Mongiello, 7-01045 L'Abbate, 7-01054 Faenzi e 7-01068 Zaccagnini: Iniziative per la tutela del settore del grano duro (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	110
ERRATA CORRIGE	111

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2015/412/UE che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio. Atto n. 324 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) 112

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. Atto n. 325 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Nulla osta*) 112

Schema di decreto legislativo recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati. Atto n. 326 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) 112

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: Attuare l'Agenda europea sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno per l'Unione della sicurezza. COM(2016)230 final (Parere alle Commissioni I e II) (*Esame e rinvio*) . 113

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 116

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Audizione di un testimone di giustizia (*Svolgimento e conclusione*) 117

Esame della proposta di relazione per la memoria di Rosario Livatino. Pubblicazione di atti e documenti (*Esame e approvazione*) 117

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007 118

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 119

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.

Audizione del direttore generale delle Finanze, Fabrizia Lapecorella (*Svolgimento e conclusione*) . 119

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 120

COMMISSIONE PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente 120

Audizione di Sergio Criscuoli (*Svolgimento e conclusione*) 121

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	122
Audizione del Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, Leonardo Leone de Castris (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	122
Audizione del questore di Foggia, Piernicola Antonio Silvis, e del prefetto di Foggia, Maria Tirone (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	122

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI

AUDIZIONI:

Audizione di un militare in servizio nella caserma « Gamerra » di Pisa, all'epoca di Emanuele Scieri (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	124
Comunicazioni della Presidente	124

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



17SMC0007110